

Il senatoconsulto Silaniano dispose che tutti i membri della *familia* servile che si fossero trovati nella casa del *dominus* al momento dell'uccisione di costui sarebbero stati sottoposti a tortura e quindi condannati a morte. Esso introdusse una disciplina repressiva sia per il comportamento direttamente lesivo sia per il mancato soccorso da parte dello schiavo nei riguardi del padrone aggredito da altri, indipendentemente dall'effettiva condotta tenuta dal *servus*, al quale era preclusa qualsiasi possibilità di difendersi. L'analisi del senatoconsulto Silaniano e dei successivi interventi autoritativi quali, ad esempio, i rescritti di Adriano e Marco Aurelio, mostrerà come lo schiavo era considerato un semplice strumento di repressione. La scelta dell'approfondimento di questo problema fra i tanti che riguardavano gli schiavi è dipesa da una precisa considerazione di partenza: la notevole diversità dell'oggetto dell'intervento senatorio del 10 d.C. rispetto alla normativa vigente della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* in vigore sin dall'81 a.C.

In copertina:  
Mosaico del gladiatore, Roma, Galleria Borghese. Risalente al periodo tardo imperiale (320 d.C. ca.) fu ritrovato nella proprietà della famiglia Borghese a Torrenova, periferia di Roma, nel 1834. Raffigura l'epilogo del combattimento tra il gladiatore *Astivus* e il gladiatore *Astacius*.



€ 18,00



Cacucci  Editore  
Bari

21

D.V. Piacente

Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silaniano

Biblioteca della tradizione classica



Daniele Vittorio Piacente

Lo schiavo nella disciplina  
del senatoconsulto Silaniano

Biblioteca della tradizione classica  
Centro interuniversitario di ricerca di studi sulla tradizione  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Università degli Studi della Repubblica di San Marino  
Università degli Studi di Padova

21

Il grande fiume della tradizione classica, ellenistico-romana e giudaico-cristiana, attraversando i secoli con le sue sorgenti ed i suoi rami, ora palesi ora nascosti, è giunto sino a noi e pervade la nostra civiltà. Averne coscienza e rilevarne le persistenze e le differenze è operazione utile e proficua, e per questo – per concorrere a tale impegnativo compito – all'inizio degli anni Duemila fu istituito nell'Università di Bari, ove gli studi filologici, antichistici e umanistici, hanno sempre avuto uno spazio rilevante, il Centro interdipartimentale di studi sulla tradizione, divenuto, dal 7 maggio 2013, con significativo ampliamento, Centro interuniversitario. Nata in seno al Centro, la *Biblioteca della tradizione classica* si prefigge lo scopo di rendere fruibili ad una più vasta platea di lettori i risultati delle ricerche sull'eredità dell'antico nel moderno nei suoi molteplici aspetti.

In un tempo in cui l'affollarsi dei *verba* spesso allontana dalla comprensione delle *res*, la *Biblioteca* – promossa dal Centro e dall'Editore Cacucci – intende contribuire, per la sua piccola parte, a promuovere appunto quella sana intelligenza delle cose che la sapienza antica e moderna ha sempre perseguito e a risvegliare l'interesse dei lettori verso studi che gettano luce sulla grande storia e cultura del passato e che, con il loro *habitus* di filologico rigore, insegnano 'illuministicamente', per dirla con Spinoza, a *humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere*.

Biblioteca della tradizione classica  
Centro interuniversitario di ricerca di studi sulla tradizione  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Università degli Studi della Repubblica di San Marino  
Università degli Studi di Padova

---

21

*Direttori*

Davide Canfora, Olimpia Imperio, Domenico Lassandro

*Comitato Scientifico*

Stefano Bronzini (Bari), Grazia Distaso (Bari), Sabrina Ferrara (Tours), Maria Pilar García Ruiz (Pamplona), Margherita Losacco (Padova), Giorgio Otranto (Bari-San Marino), Domenico Ribatti (Bari), Francesco Stella (Siena-Arezzo), Paolo Viti (Lecce)

*Redazione*

Vanna Maraglino (Bari)



Daniele Vittorio Piacente

*Lo schiavo nella disciplina  
del senatoconsulto Silariano*

Cacucci  Editore  
Bari

Il contributo è stato valutato con procedura di *peer review* da due revisori esterni.

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2018 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

ISBN 978-88-6611-685-1

Volume pubblicato con un contributo del Dipartimento di Giurisprudenza e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

*Al professor Giovanni de Bonfils,  
Maestro amatissimo*



## INDICE GENERALE

<i>Premessa</i>	p.	9
I. Il senatoconsulto Silariano	»	13
1. Profili cronologici	»	14
2. Il testo	»	22
3. I precedenti normativi	»	38
II. La <i>familia</i> servile	»	43
1. Gli aspetti processuali	»	44
2. La <i>quaestio publica</i>	»	44
III. Le forme della repressione	»	51
1. <i>Quaestio</i> e <i>supplicium</i>	»	52
2. Il rescritto di Adriano in D. 29.5.1.28	»	55
3. <i>Percussor</i> e <i>mandator</i> nel commento paolino <i>ad edictum</i>	»	58
4. <i>Tormenta</i> e <i>torquere</i>	»	59
IV. L'individuazione dei colpevoli	»	63
1. Il principio del <i>sub eodem tecto</i>	»	64
2. I limiti	»	68
3. Le estensioni e il superamento	»	72
V. Il comportamento criminoso	»	79
1. La <i>familia</i> e il <i>servus</i>	»	80
2. <i>Auxilium vel opem ferre</i>	»	82
3. L'evoluzione della responsabilità dello schiavo	»	86



4. La presunzione: un principio discutibile	p.	87
5. Oltre la responsabilità oggettiva	»	89
6. Il rescritto di Marco Aurelio in D. 29.5.2	»	89
 VI. Il <i>dominus</i> e l' <i>auctor criminis</i>	»	97
1. <i>Domini appellatione continetur</i>	»	98
2. <i>L'auctor criminis</i>	»	107
3. Gli schiavi manomessi nel testamento	»	111
4. <i>Excusandi servi sunt</i>	»	115
 VII. Il divieto di aprire le tavole testamentarie	»	125
1. Editto e senatoconsulto Silaniano	»	126
2. Il senatoconsulto <i>sub Tauro et Lepido consulibus</i>	»	130
3. Silaniano e Claudiano	»	131
4. L'editto del pretore e la giurisprudenza	»	134
5. Il divieto di adire l'eredità e la <i>successio ab intestato</i>	»	142
 VIII. Considerazioni finali	»	151
 <i>Bibliografia</i>	»	157
 <i>Indice degli autori</i>	»	167
 <i>Indice delle fonti</i>	»	173

## PREMESSA

«Illustre Professore, ... più penso al Suo progetto della raccolta di *Senatusconsulta* e più mi convinco dell'estrema utilità e importanza della stessa. Comprendo bene le Sue esitazioni, ma spero abbiano a cadere del tutto di fronte all'interesse dell'impresa. E poiché non voglio apparire mosso da puro interesse egoistico, desidero dirLe che, se Ella crede, sarei ben lieto di esserLe utile (sebbene sappia che Lei non ne ha bisogno) ...». Con queste parole Emilio Gabba, in una missiva del 13 luglio 1965, si rivolgeva ad Edoardo Volterra, il quale qualche giorno dopo così rispondeva: «Illustre e caro Professore, ... Le sono assai riconoscente di quanto Ella mi scrive riguardo alla mia progettata raccolta di *senatusconsulta* e soprattutto di avermi confermato che posso rivolgermi alla Sua preziosa competenza per chiederLe consigli. Ciò mi incoraggia molto. Un giorno, se non L'annoierò troppo, Le mostrerò il materiale che ho raccolto e Le illustrerò meglio il piano dell'opera che dovrei decidermi a pubblicare. Purtroppo, le vicende della mia vita mi hanno impedito sinora di dedicarmi interamente a questo lavoro ed ora temo che riuscirebbe troppo incompleto...».

Il 20 gennaio 1979, rivolgendosi a Pablo Fuentesca, Volterra scrive: «Proseguo nella preparazione della raccolta dei senatoconsulti, alla quale attendo da molti anni, ma è un'opera che certo, data la mia età ormai avanzata, difficilmente porterò a termine».

Il timore del fallimento dell'intento iniziale diverrà certezza nel luglio 1984, con la morte dell'insigne studioso.

A tutt'oggi ancora non esiste una raccolta completa dei *senatusconsulta*, ma solo sporadiche ricostruzioni delimitate cronologicamente. Volterra, autore della voce nel *Novissimo Digesto Italiano*, pubblicata la prima volta nel 1940 ed ampliata nel 1969, aveva segnalato «l'assenza di una raccolta completa e sistematica» in favore di ricostruzioni «calibrate su singoli profili d'indagine». Biondo Biondi e Vincenzo Arangio-Ruiz nel 1945 approntarono un elenco di senatoconsulti di età augustea, ma solo nel 1984 con R.J.A. Talbert sono stati raccolti ben 234 *senatusconsulta* di età imperiale. Attendiamo ora i risultati del progetto *PaRoS* (*Palinge-*

*nesie der römischen Senatsbeschlüsse [509 v. Chr. - 284 n. Chr.]*) il cui obiettivo è una palingenesi delle deliberazioni senatorie entro un arco cronologico amplissimo che tenga conto di fonti documentali e monumentali di ogni genere. Nel ricostruire lo scambio epistolare appena proposto ci si è serviti proprio dei primi risultati del progetto.

Il presente contributo intende occuparsi del sistema repressivo introdotto dal senatoconsulto Silaniano, del quale resta dubbia la datazione e problematica in più luoghi la ricostruzione dei *verba*.

L'intervento, è ben noto, stabiliva che tutti i membri della *familia* servile che si fossero trovati nella casa del *dominus* al momento dell'uccisione di costui sarebbero stati sottoposti a tortura e quindi condannati a morte. Particolare rilievo hanno nell'indagine i successivi interventi autoritativi e giurisprudenziali che integrarono e modificarono in modo non trascurabile il nostro senatoconsulto.

Il Silaniano testimonia precise scelte di politica legislativa per un arco di tempo che abbraccia più di due secoli, inscrivendosi nel più ampio fenomeno della schiavitù, perlopiù prescindendo da accertamenti concreti della effettiva e conclamata colpevolezza dello schiavo o della *familia* servile presenti nella casa del *dominus* ucciso violentemente.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai professori Davide Canfora, Olimpia Imperio e Domenico Lassandro per aver ospitato questo lavoro nella prestigiosa Collana che dirigono.

La ricca dotazione libraria della biblioteca della sezione di Diritto Romano del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha contribuito non poco alla stesura di questo lavoro.

Agli illustri professori del mio Dipartimento un grazie anche per avermi accolto, in tempi ormai lontani, giovane ricercatore, e per aver contribuito alla mia formazione.

Superfluo avvertire che eventuali errori o sviste sono ascrivibili esclusivamente alla mia responsabilità.



I

IL SENATOCONSULTO SILANIANO

## 1. *Profili cronologici*

Il senatoconsulto Silaniano dispose che tutti i membri della *familia* servile che si fossero trovati nella casa del *dominus* al momento della uccisione di costui sarebbero stati sottoposti a tortura e quindi condannati a morte<sup>1</sup>.

La disposizione prende il nome da un *Silanus*, non facilmente identificabile dalla documentazione a noi pervenuta<sup>2</sup>.

In letteratura la questione della collocazione cronologica del provvedimento ha suscitato molteplici dibattiti.

È prevalente la sua attribuzione al consolato di C. Iunius Silanus e P. Cornelius Dolabella, attestato nel 10 d.C. In questa direzione si erano mossi Martini<sup>3</sup>, Aru<sup>4</sup> e Robinson<sup>5</sup>, accogliendo appieno la proposta di Cuiacio sul finire del 1500<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> B. Biondi, *Acta imperii Romani*, I, Roma 1945 = *Scritti giuridici*, II, Milano 1965, p. 338; F. Benedek, *A senatus consultum Silanianum*, Budapest 1963, riassunto in «Iura» 15, 1964, pp. 556-557; R. Martini, *Alcune osservazioni sul senatoconsulto Silaniano*, «Jus» 16, 1965, p. 81; E.M. Staerman - M.K. Trofimova, *La schiavitù nel sistema imperiale, I-III sec.*, Roma 1975, p. 211; A. Garzetti, *Storia di Roma. L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, p. 542; D. Dalla, *Senatus consultum Silanianum*, Milano 1980 (rist. Milano 1994), p. 1; J.G. Wolf, *Das Senatusconsultum Silanianum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n. Chr.* [= SHAW, *Phil. hist. Kl.* 1988, 2], Heidelberg 1988; L. Fanizza, *Senato e società politica tra Augusto e Traiano*, Roma-Bari 2001, p. 16; A.D. Manfredini, *La casa, il tetto, l'audire e il sentire nel Silaniano*, «RSA» 35, 2005, pp. 310 ss. Indice delle fonti aggiornato in P. Buongiorno - A. Gallo - S. Marino (cur.), *Edoardo Volterra, Senatus Consulta*, Stuttgart 2017, pp. 209 ss.

<sup>2</sup> F. Münzer, s.v. *Silanus*, «RE» III.B.1, Stuttgart 1927, col. 6; *Prosopographia Imperii Romani saec. I.II.III., Pars IV, s.v. C. Iunius Silanus*, Berlin 1952-1966, pp. 348 ss.

<sup>3</sup> Martini, *Alcune osservazioni* cit., pp. 84 ss.

<sup>4</sup> L. Aru, *La c. 12 C. VI,35. Breve contributo al Senatoconsulto Silaniano*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, p. 215.

<sup>5</sup> O.F. Robinson, *Slaves and the criminal Law*, «ZSS» 98, 1981, p. 233.

<sup>6</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 35 n. 3; J. Cuiacio, *Observationum et emendationum libri XXVIII*, Coloniae Agrippinae 1598, coll. 10 s.

Anche Biondi, a metà degli anni '40 si era indirizzato nella stessa direzione<sup>7</sup>.

Sono state proposte anche datazioni diverse. Staerman e Trofimova pensano al 9 d.C.<sup>8</sup>.

Un interesse meramente letterario ha anche la posizione di Pasquale Del Prete, il quale, nelle conclusioni del suo discorso sulla responsabilità penale dello schiavo nel campo dell'*ordo iudiciorum publicorum*, citando una *quaestio contra servos* del 20 d.C., la riconduceva al nostro senatoconsulto. Agli eredi, continua Del Prete, incombe l'obbligo di deferire al magistrato la *familia* quando il *dominus* fosse stato ucciso, rimandando a D. 29.5<sup>9</sup>. Il ragionamento appare vizioso da un pregiudizio: infatti, se è possibile ammettere l'esistenza di un senatoconsulto disciplinante la *quaestio contra servos* nel 20 d.C., non altrettanto provata è l'identificazione di quel provvedimento col senatoconsulto Silaniano.

Del resto lo stesso autore osserva che esempi di *iudicia contra servos* sono testimoniati fin dal primo secolo a.C. È dubbio, inoltre, che il nostro senatoconsulto imponesse l'obbligo agli eredi di denunciare gli schiavi, che parrebbe frutto piuttosto di una contaminazione fra la disposizione senatoria del I secolo e la successiva normativa sulla indegnità<sup>10</sup>.

Ulteriori problemi si sono posti invece studiosi come Hermann e Dalla, i quali hanno esteso lo spazio cronologico di indagine.

L'analisi di Hermann<sup>11</sup> si fonda essenzialmente su due passi degli *Annales* di Tacito:

Ann. 13,32,1: *Factum et senatus consultum ultioni iuxta et securitati, ut si quis a suis servis interfectus esset, ii*

---

<sup>7</sup> Biondi, *Acta imperii Romani* cit., pp. 338 ss.

<sup>8</sup> Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 211.

<sup>9</sup> P. Del Prete, *La responsabilità dello schiavo nel diritto penale romano*, Bari 1937, p. 162.

<sup>10</sup> Vd. Y. González Roldán, *Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum nella lettura di Ulpiano*, Bari 2008, pp. 62-63.

<sup>11</sup> L. Hermann, *La g n se du Senatus consultum Silanianum*, «RIDA» 1, 1952, pp. 495 ss.



*quoque, qui testamento manumissi sub eodem tecto mansissent, inter servos supplicia penderent.*

Ann. 14,42,1: *Haud multo post, praefectus urbi Pedanium Secundum servus ipsius interfecit, seu negata libertate cui pretium pepigerat, sive amore exoleti incensus et dominum aemulum non tolerans.*

Il primo ricorda l'emanazione di un senatoconsulto che dispose la pena di morte anche per quegli schiavi che avessero ottenuto la libertà nel testamento del padrone ucciso.

L'altro testo registra l'episodio di Pedanio Secondo, *praefectus urbi*, ucciso in casa sua da uno schiavo, forse per un ripensamento del *dominus* nel concedere la libertà promessa, ovvero per ragioni sentimentali<sup>12</sup>.

Al momento del delitto moltissimi innocenti, circa quattrocento, si trovavano *sub eodem tecto* e sarebbero stati assoggettati al rigido provvedimento silaniano.

Suscitò molto scalpore l'esecuzione capitale di un numero così notevole di schiavi<sup>13</sup>; la plebe romana si ribellò e Gaio Cassio Longino intervenne in senato con un violento discorso antiservile<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> I. Kajanto, *Tacitus on the Slaves. An Interpretation of the Annales, XIV,42-45*, «Arctos» 6, 1970, pp. 44 ss.; D. Nörr, *C. Cassius Longinus: Der Jurist als Rhetor. Bemerkungen zu Tacitus, Ann. 14,42-45*, in *Althistorische Studien H. Bengtson*, Wiesbaden 1983, p. 187; F. Reduzzi, *Sull'assassinio di Pedanio Secondo e l'applicazione del senatoconsulto Silaniano*, in *Studi in onore di Mario Tedeschi*, in corso di pubblicazione, pp. 911 ss. (per gentile concessione dell'Autore ho potuto prendere visione in anteprima della bozza).

<sup>13</sup> F. Reduzzi Merola, *'Servo parere'*, Napoli 1990, pp. 126 ss.; Reduzzi, *Sull'assassinio di Pedanio Secondo* cit., p. 912.

<sup>14</sup> Sulle funzioni del senato vd. B. Loreti Lorini, *Il potere legislativo del senato romano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, IV, Milano 1930, pp. 379-395; F. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957; P. Buongiorno, *Per una palingenesi dei senatus consulta (509 a.C. - 284 d.C.): prospettive di ricerca*, in S. Lohsse - S. Marino - P. Buongiorno (hns. von), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren. Internationale*

Adolf August Friedrich Rudorff sostenne che l'episodio di Pedanio Secondo sia stata la scintilla che abbia innescato la pubblicazione del senatoconsulto Silariano<sup>15</sup>.

Westermann dà una spiegazione all'episodio, giustificandolo col fatto che si stava assistendo ad un livellamento delle classi più basse, le quali sentivano particolarmente vicini quegli schiavi<sup>16</sup>.

Ann. 14,43: ...*consulari viro domi suae interfecto per insidias servilis, quas nemo prohibuit aut prodidit quamvis nondum concusso senatus consulto quod supplicium toti familiae minitabatur. Decernite hercule inpunitatem: at quem dignitas sua defendet, cum praefecto urbis non profuerit? Quem numerus servorum tuebitur, cum Pedanium Secundum quadringenti non protexerint? Cui familia opem feret, quae ne in metu quidem pericula nostra advertit?...*

La morte di molti innocenti servirà da esempio e minaccia per altri: verranno sacrificati a vantaggio dell'*utilitas publica*<sup>17</sup>. Se gli schiavi non difendono il proprio padrone<sup>18</sup>, nessuno si sentirà più

---

*Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie (Münster, 23.-24. April 2015)*, Stuttgart 2017, pp. 13 ss.

<sup>15</sup> A.A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte* 1, Leipzig 1857, pp. 125 ss.

<sup>16</sup> W. Westermann, *The slave system of greek and roman antiquity*, Philadelphia 1955, p. 114; T.R. Bradley, *Slaves and Masters in the Roman Empire*, Bruxelles 1984, pp. 33 ss.

<sup>17</sup> F. d'Ippolito, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli 1969, pp. 75 ss.

<sup>18</sup> Lo schiavo per il *dominus* era una *res*, oggetto di proprietà privata, strumento di lavoro su cui era possibile esercitare il pieno potere e da cui ci si doveva aspettare rispetto, fedeltà, obbedienza e sul quale si aveva il *ius vitae ac necis*. I rapporti fra padrone e schiavo privatamente si costruivano secondo lo schema dei rapporti fra *pater familias* e *filius in potestate*; la responsabilità derivante dalla gestione degli affari ricadeva sul *dominus*, essendo gli schiavi privi, almeno fino ad un certo momento, di capacità giuridica e di capacità processuale. In campo penale, finché non si istituzionalizzò un apparato punitivo statale anche per gli schiavi, l'autorità giudiziaria demandava al *dominus* il compito di applicare le pene. Quest'ultimo ne disponeva di una vasta gamma: dalla tortura agli *ergastuli*, dalle catene al supplizio, dalle bastonate al

sicuro in casa propria<sup>19</sup>.

Ann. 14,44: ...*multa sceleris indicia praeveniunt: servi si prodant possumus singuli inter pluris, tuti inter anxios, postremo, si perendum sit, non inulti inter nocentis agere... Postquam vero nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, conluviem istam non nisi metu coercueris. At quidam insontes peribunt. Nam et ex fuso exercitu cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur. Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum quod contra singulos utilitate publica rependitur.*

Hermann spinge la datazione del Silaniano fino agli anni in cui avvennero questi episodi, più precisamente al 57 d.C., data di emanazione dei senatoconsulti Claudiano e Neroniano. Egli infatti sostiene che non furono emanati più senatoconsulti, ma che ce ne fu uno solo, chiamato Silaniano dal nome di *D. Iunius Silanus*

---

lavoro nelle miniere. Successivamente, con la diffusione della *cognitio extra ordinem* anche questo compito sarebbe stato sottratto al cittadino privato.

<sup>19</sup> Sul fenomeno sociale della schiavitù, vd., *ex multis*, J. Carcopino, *La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'empire*, Paris 1948, pp. 72 ss.; W. Westermann, *The slave system of greek and roman antiquity*, Philadelphia 1955; J. Vogt, *L'uomo e lo schiavo nel mondo antico*, Roma 1969; J. Schmidt, *Vie et mort des esclaves dans la Rome antique*, Paris 1973; M. Mazza, *Terra e lavoratori nella Sicilia tardorepubblicana*, in *Società romana e produzione schiavistica*, 1. *L'Italia: insediamenti e forme economiche*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari 1981, pp. 35 ss.; A. Watson, *Roman Slave Law*, Baltimore-London 1987, pp. 115 ss.; G. Pugliese, *Il diritto privato. La schiavitù*, in *Storia di Roma*, 2. *L'impero mediterraneo*, a cura di E. Gabba e A. Schiavone, Torino 1992, pp. 161 ss.; F. Dupont, *La vie quotidienne du citoyen romain sous la République*, Paris 1989, trad. it. *La vita quotidiana nella Roma repubblicana*, Roma-Bari 2000<sup>2</sup>, pp. 125 ss.; L. Ruggini, *Economia e società nell' "Italia annonaria". Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari 1995<sup>2</sup>; S. Faro, *La 'libertas ex Divi Claudii edicto'. Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C.*, Catania 1996, pp. 96 ss.; G. Rizzelli, *Lo schiavo romano. Immaginario sociale e diritto*, «BIDR» 101-102, 1998-1999, pp. 227 ss.

*Torquatus* «ajant été consul en 53 ap. C. (Tacite, Ann. XII.58)»<sup>20</sup>, o alternativamente anche neroniano o pisoniano dal nome dei consoli eponimi dell'anno 57 d.C. Non ci sembra di poter accogliere queste argomentazioni dal momento che le fonti letterarie fanno propendere a favore di una diversa collocazione cronologica.

Piuttosto è probabile che ai tempi di Nerone siano stati emanati non tre senatoconsulti, ma forse due o uno solo, indifferentemente denominati neroniano, pisoniano o claudiano. Argomentazioni a favore dell'esistenza di almeno due senatoconsulti, il Silaniano e quello dei 57, si possono trarre dallo stesso titolo *De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur*, dal passo iniziale del primo frammento ... *senatus consulta introducta sunt* ... (D. 29.5.1pr.) e ancora dall'emanazione di un senatoconsulto *sub Tauro et Lepido consulibus*, risalente al 13 d.C. collocato in D. 29.5.13 che disponeva la prescrizione quinquennale per l'indagine sulla uccisione del *dominus* in relazione al divieto di apertura delle tavole<sup>21</sup>.

Il senatoconsulto Silaniano doveva essere certamente antecedente a questo provvedimento e dunque risalire, presumibilmente, al 10 d.C., anno in cui tenne il consolato *Caius Iunius Silanus*. Alcuni studiosi ricollegano il titolo 29.5 del Digesto al titolo 26 dell'Editto<sup>22</sup>; altri lo escludono alquanto categoricamente<sup>23</sup> o non prendono posizione<sup>24</sup>.

Neppure convincente appare la tesi di Dalla, secondo il quale sarebbe possibile anticipare la datazione del Silaniano fino al 17

---

<sup>20</sup> Hermann, *La genèse* cit., p. 500.

<sup>21</sup> E. Nardi, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937, pp. 182 ss.

<sup>22</sup> Martini, *Alcune osservazioni* cit., p. 8 n. 24.

<sup>23</sup> O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis - Iuris Consultorum Reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque Iurisprudentiae Civilis Fragmenta minora, secundum auctores et libros disposuit, in 2 voluminibus*, Lipsiae 1889<sup>2</sup> (vermehrt um ein Supplement von L.E. Sierl, Graz 1960, Aalen 2000), § 169; Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 166.

<sup>24</sup> A. Soubie, *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes 1960, p. 57.

a.C.<sup>25</sup>. Anzi, per essere più precisi, Dalla ritiene che la datazione possa oscillare dal 17 a.C. al 14 d.C.

Per rafforzare la sua tesi lo studioso richiama un passo di Seneca.

Nat. Quaest. 1,61,1: *Hostius fuit Quadra, obscenitatis in scaenam usque productae. Hunc divitem avarum, sesterzium milies servum, divus Augustus indignum vindicta iudicavit, cum a servis occisus esset, et tantum non pronuntiavit iure caesum videri.*

L'episodio narrato non è databile, ma segue il Silaniano che per la prima volta disciplina la vendetta contro i servi, prima dell'intervento autoritativo di Augusto.

Le motivazioni che adduce per una datazione alta possono essere prese in considerazione, poiché il senatoconsulto Silaniano riprendeva in esame situazioni oggetto di precedenti interventi legislativi, peggiorandone la disciplina, come per esempio la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*<sup>26</sup>. Come lo stesso Tacito ricordava, accettando la datazione del 10 d.C., sarebbe troppo breve la distanza fra questo intervento, l'editto che vietava l'apertura delle tavole testamentarie e il senatoconsulto *sub Tauro et Lepido consulibus*; nello stesso tempo esse non verrebbero più sorrette, ritenendo accettabile lo spostamento cronologico in avanti, fino al termine del principato augusteo.

Haenel, in solitudine, lo colloca al 44 d.C.<sup>27</sup>.

Ann. 14,42,2: *Ceterum cum vetere ex more familiam omnem quae sub eodem tecto mansitaverat ad supplicium agi*

---

<sup>25</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 34 ss.

<sup>26</sup> R.A. Bauman, *Lawyers and Politics in The Early Empire*, München 1989, p. 97 n. 119; M. Crawford (ed.), *Roman Statues*, II, London 1996, pp. 749 ss.

<sup>27</sup> G. Haenel, *Corpus legum ab Imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae 1857 (rist. anast. Aalen 1965), p. 47.

*oporteret, concursu plebis quae tot innoxios protegebat, usque ad seditionem ventum est senatusque obsessus, in quo ipso erant studia nimiam severitatem aspernantium, pluribus mihi mutandum censentibus.*

È vero che lo studioso mostra una propensione per la prima ipotesi, ma questa non sembra argomentata a sufficienza; infatti Dalla non smentisce Biondi, secondo il quale è decisivo il consolato di *Iunius Silanus* per essere certi della data di emanazione del senatoconsulto; inoltre non è sostenuto da alcuna argomentazione sicura, se non dal discorso di Tacito dal quale in effetti, in relazione a questo particolare aspetto del problema, non ci perviene alcun riferimento cronologico preciso. Infine non si scorge neanche una ferma convinzione da parte dello studioso moderno, non solo per il fatto che accetta la possibilità della oscillazione della data per più di trent'anni, ma anche perché nella stessa esposizione del discorso appare frenato e timoroso di una precisa presa di posizione<sup>28</sup>.

Allo stato delle ricerche attuali, aderiamo alla posizione che colloca il senatoconsulto nel 10 d.C., anno del consolato di *Caius Iunius Silanus* e *Dolabella*.

Del resto, se appaiono facilmente superabili le argomentazioni che spostano i suddetti parametri cronologici, non altrettanto appaiono oltrepassabili questi ultimi. Le *Pauli Sententiae*, ad esempio, non ci offrono alcun aiuto né per la collocazione della disposizione, né per quella degli interventi posteriori<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 38: «...non è fuori luogo supporre...», e ancora «...anticipata datazione del Silaniano, storicamente non inaccettabile...».

<sup>29</sup> P.S. 3.5.5 (*ad sen. cons. Silan.*): *Neroniano senatus consulto cavetur, ut occisa uxore etiam de familia viri quaestio habeatur, idemque ius in uxoris familia observatur, si vir dicatur occisus.* Sulle *Pauli Sententiae* e loro attendibilità, da ultimo, vd. I. Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017 e letteratura ivi citata.

Nel Digesto l'unico punto fermo è il senatoconsulto di Tauro e Lepido dell'11 d.C.<sup>30</sup>, che fa espresso riferimento ad un senatoconsulto che *a familia sua occisus dicatur*.

E, infine, negli Annali, Tacito appare più vivamente interessato agli episodi del suo tempo e, quando considera l'epoca precedente, lo fa per giustificare l'orientamento politico scelto dai ceti dominanti in relazione al problema della repressione delle violenze servili<sup>31</sup>.

## 2. *Il testo*

Risulta altrettanto problematico il lavoro di ricostruzione del senatoconsulto Silaniano, di cui non possediamo testi normativi diretti. Disponiamo invece di un titolo del Digesto (D. 29.5) e di un capitolo delle *Sententiae* di Paolo (3.5)<sup>32</sup> in cui sono raccolti frammenti giurisprudenziali sul tema, interventi senatorii e imperiali che possono contribuire, entro i limiti dovuti, ad individuare il contenuto del provvedimento<sup>33</sup>.

Il titolo 29.5 dei *Digesta* contiene un lungo brano di Ulpiano tratto dal commentario all'editto<sup>34</sup>, nonché interventi di altri giuristi che avevano commentato alcune fattispecie attinenti<sup>35</sup>.

La presenza di più interventi aventi ad oggetto la repressione di comportamenti violenti nei riguardi del *dominus* rende più

---

<sup>30</sup> D. 29.5.13. Vd. *infra* pp. 130 ss.

<sup>31</sup> Tacito, *Ann.* 14,42,2.

<sup>32</sup> Ruggiero, *Ricerche* cit., p. 134.

<sup>33</sup> Minima testimonianza anche in Festo, s.v. *Suffuerat* (L. 474) e Macrobio, *Saturnalia*, III, 4, 7.

<sup>34</sup> Dall'opera *ad edictum* di Ulpiano sono escerpiti i frammenti contenuti nei *Digesta* 29.5.1, 29.5.3, 29.5.5, 29.5.24. Nell'insieme costituiscono quasi integralmente la trattazione. Vd. Manfredini, *La casa, il tetto* cit., p. 310 n. 19.

<sup>35</sup> Callistrato (D. 29.5.2, 27), Papiniano (D. 29.5.4, 20, 21), Paolo (D. 29.5.6, 7, 8, 10, 12, 22), Gaio (D. 29.5.9, 25), Trifonino (D. 29.5.11), Venuleio Saturnino (D. 29.5.13), Meciano (D. 29.5.14, 23), Marciano (D. 29.5.15), Marcello (D. 29.5.16), Modestino (D. 29.5.17, 18, 19), Scevola (D. 29.5.26).

complicata l'individuazione dei problemi che il senatoconsulto affrontò effettivamente.

Per ricostruire il provvedimento appare ovvio partire dall'analisi diretta delle fonti, cercando di capire quando i giuristi abbiano avuto presente lo schema della disposizione e quando invece no e notando in disposizioni successive i riferimenti, gli agganci e gli aggiornamenti rispetto alle norme originarie. Inoltre, come supporto orientativo, può essere utile tener presente la palingenesi di Biondi<sup>36</sup>.

Dall'esame che in questo momento ci interessa sarà necessario almeno per ora escludere quei passi che si riferiscono con certezza a disposizioni successive, considerando il problema solo nei limiti della nostra indagine.

È opportuno cominciare dal frammento di apertura del titolo quinto del libro XXIX del Digesto, tratto dal commento all'editto di Ulpiano.

D. 29.5.1pr. (Ulp. 50 *ad ed.*): *Cum aliter nulla domus tuta esse possit, nisi periculo capitis sui custodiam dominis tam ab domesticis quam ab extraneis praestare servi cogantur, ideo senatus consulta introducta sunt de publica quaestione a familia necatorum habenda.*

Il giurista si preoccupa di spiegare le motivazioni che indussero ad emanare provvedimenti senatoriali attraverso i quali si disponeva *publica quaestio* per la *familia necatorum*<sup>37</sup>.

Evidentemente doveva essere particolarmente sentita l'esigenza di creare una disposizione che sanzionasse severamente i comportamenti violenti usati nei riguardi del *dominus*, tanto da rendere necessaria la punizione per tutta la *familia* servile. Il richiamo a più senatoconsulti e alle motivazioni che li giustificano fa pensare che Ulpiano si riferisse proprio ai primi interventi e,

---

<sup>36</sup> Biondi, *Acta imperii Romani* cit., p. 338.

<sup>37</sup> Pugliese, *Il diritto privato* cit., p. 161 n. 11; F. Lucrezi, *Senatus consultum [SC] Macedonianum*, Napoli 1992, p. 312.



fra questi, appunto al senatoconsulto Silaniano, emanato proprio per cercare di tutelare l'incolumità del *dominus*, anche se questo avrebbe comportato gravi perdite patrimoniali con conseguente svantaggio per gli eredi del defunto. L'introduzione di una *publica quaestio*, se da un lato non costituì, in effetti, una novità, perché sono testimoniati in precedenza casi di servi sottoposti a *iudicia publica*<sup>38</sup>, dall'altro diede un assetto normativo a ciò che prima era prassi lasciata al libero arbitrio dei padroni, o meglio della famiglia di costoro, che potevano reprimere i comportamenti servili attraverso sistemi punitivi privati<sup>39</sup>.

Dunque la prima novità propria del Silaniano fu l'ingerenza della giurisdizione romana nella repressione di crimini contro il padrone. Il motivo è chiaro: rendere più sicura la casa del *dominus* richiedendo agli schiavi la massima disponibilità alla realizzazione di questo obiettivo, non solo evitando in prima persona di colpire il padrone, ma anche evitando che il pericolo fosse posto in essere da altri, ...*tam ab domesticis quam ab extraneis*...<sup>40</sup>.

Ciò significa, forse, che già il senatoconsulto Silaniano esigeva dagli schiavi anche un comportamento attivo che mirasse a stroncare iniziative violente non degli stessi schiavi, ma anche di estranei liberi? Oppure quell'*extraneis* si riferiva comunque a schiavi che non lavoravano in casa (dal momento che il riferimento precedente è alla *domus*), i quali estranei avessero rapporti di altro genere col *dominus*, sempre però legati a costui da un rapporto di dipendenza?

In effetti è difficile stabilire a cosa il senatoconsulto si riferisse esattamente in relazione a questo particolare problema che, in fondo, sarebbe stato oggetto di opportuni chiarimenti in segui-

---

<sup>38</sup> Cicerone, *Pro Cluentio* 148: *Ubi enim omnes mortales obligat ita loquitur: qui venenum malum fecit, fecerit. Omnes viri, mulieres, liberi, servi, in iudicium vocantur*; Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., pp. 160 ss.

<sup>39</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 21 ss.; L. Fanizza, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982, pp. 60 ss.

<sup>40</sup> Vd. *infra* pp. 44 ss.

to; tuttavia crediamo che si possa pensare che il Silaniano puniva sia i comportamenti lesivi della incolumità del *dominus*, sia quelli omissivi di soccorso, indipendentemente dalla precisazione che si trattasse di schiavi o di liberi.

Alcuni hanno avanzato l'ipotesi che l'intervento del *servus* a favore del *dominus* portasse ad una liberazione, addirittura con decreto del *praetor* o del *praeses provinciae*<sup>41</sup>.

Occorre puntualizzare il riferimento di Ulpiano alla *domus* e quindi alla richiesta di un comportamento attento degli schiavi al fine di garantire la tranquillità della casa. Sembra che Ulpiano volesse accennare ad un elemento presente nella disposizione originaria: il *sub eodem tecto* di cui il giurista avrebbe detto in séguito e che avrebbe provocato un vero e proprio dibattito giurisprudenziale, come emerge in D. 29.5.1.26 e 27.

D. 29.5.1.26 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Hoc autem senatus consultum eos quidem, qui sub eodem tecto fuerunt, omnimodo punit, eos vero, qui non sub eodem tecto, sed in eadem regione, non aliter, nisi conscii fuissent.*

D. 29.5.1.27 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Eodem autem tecto qualiter accipiatur, videamus, utrum intra eosdem parietes an et ultra intra eandem diaetam vel cubiculum vel eandem domum vel eosdem hortos vel totam villam. Et ait Sextus sic esse saepe iudicatum, ut quicumque eo loci fuerunt, unde vocem esaudire posuerunt, hi puniantur, quasi sub eodem tecto fuerunt, licet alii validioris vocis, alii exiguioris sunt nec omnes undique exaudiri possunt.*

Ulpiano si pone il problema di chi sia opportuno considerare *dominus* ai fini dell'applicabilità della disciplina. Sembra che tale

---

<sup>41</sup> C. Cosentini, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti contadini*, 2, Catania 1950, pp. 106 ss.; B. Biondi, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955, pp. 160 ss.; F. d'Ippolito, *Una presunta disposizione del sc. Silaniano*, in A. Guarino - L. Labruna (a cura di) *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, p. 717.

elemento fosse già incluso nella disposizione senatoria del 10 d.C. Appare verosimile che la prima disposizione fosse relativa ad un numero ristretto di soggetti; in verità sembra che Ulpiano rifletta una successiva evoluzione normativa che, se da un lato abbandonò a poco a poco l'elemento oggettivo, dall'altro però permise di estendere il campo di applicabilità non solo in relazione al soggetto attivo del reato, cioè ai liberti<sup>42</sup> e a coloro che fossero stati manomessi nel testamento (D. 29.5.7; D. 29.5.10.1; D. 29.5.3.16), ma anche sotto il profilo del soggetto passivo, estendendo la tutela prevista per il *dominus* oltre i confini della proprietà<sup>43</sup>, che lo stesso Ulpiano richiamava all'inizio del discorso in D. 29.5.2 e che probabilmente erano stati il riferimento dei promotori del primo senatoconsulto<sup>44</sup>. Non per caso le disposizioni successive, come ad esempio il senatoconsulto Neroniano, estesero l'applicabilità della disciplina repressiva<sup>45</sup>.

P.S. 3.5.5 (*ad sen. cons. Silan.*): *Neroniano senatus consulto cavetur, ut occisa uxore etiam de familia viri quaestio habeatur, idemque ius in uxoris familia observatur, si vir dicatur occisus.*

D. 29.5.3.16 (Ulp. 50 *ad ed.*): *De his quoque servis, qui testamento manumissi sunt, perinde atque servis supplicium*

---

<sup>42</sup> Sulla condizione dei liberti, fondamentale C. Masi Doria, 'Civitas operae obsequium'. *Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993.

<sup>43</sup> Va sottolineata la raffinatezza lessicale di Ulpiano nell'utilizzo di termini variegati per definire la proprietà: *parietes* (edificio intero), *diaeta* (una parte circoscritta della casa), *cubiculum* (la stanza in generale), *domus* (nell'accezione estesa anche all'esterno, ai giardini), *villa* (urbana o suburbana). Vd. G. Giliberti, *Servus quasi colonus*, Napoli 1981, pp. 75 ss.; Manfredini, *La casa, il tetto* cit., p. 314.

<sup>44</sup> K. Amielańczyk, *Głos cesarza Hadriana w sprawie 's.c. Silanianum'*, «Zeszyty Prawnicze» 6/1, 2006, pp. 13 ss.; G. de Bonfils, *Saggi sulla legislazione ebraica. Per la storia dell'origine dell'olocausto*, Bari 2011, p. 54 n. 45.

<sup>45</sup> W. Kunkel, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli 1973, p. 172 n. 1.

*sumendum est.*

Nel senatoconsulto Silaniano evidentemente non si era data molta importanza a questo problema, probabilmente perché risultava abbastanza naturale considerare *dominus* il *pater familias* e ricomprendere nella sua tutela anche i figli *in potestate*, la posizione patrimoniale dei quali non era ancora separata da quella del nucleo familiare facente capo, appunto, al *pater*. Sembra, invece, più probabile frutto di evoluzione posteriore il coinvolgimento dei figli non più in potestà<sup>46</sup>, per non parlare poi di coloro che erano proprietari di schiavi in seguito agli acquisti effettuati con il peculio castrense<sup>47</sup>. Tutti gli altri casi che Ulpiano ha preso in considerazione sono il frutto di elaborazioni posteriori al senatoconsulto oppure il risultato di nuovi interventi legislativi; un esempio è la sottoposizione a tortura degli schiavi della moglie, rinvenibile in D. 29.5.1.15 e in P.S. 3.5.5<sup>48</sup>, che rimanda al senatoconsulto Neronian.

D. 29.5.1.15 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si vir aut uxor occisi esse proponantur, de servis eorum quaestio habetur, quamquam neque viri servi proprie uxoris dicantur neque uxoris proprie viri: sed quia commixta familia est et una domus est, ita vindicandum atque in propriis servis senatus censuit.*

L'idea della sottoposizione alla tortura degli schiavi non appartenenti al titolare della proprietà, ma a soggetti legati a questi da rapporti familiari, scaturiva, secondo Ulpiano, dall'unicità della casa e dall'unione della famiglia; ma proprio per i riferimenti ad altre disposizioni nelle *Pauli Sententiae* e per gli stessi dubbi dei giuristi come Marcello in D. 29.5.1.8 e 16, o come Scevola in D. 29.5.1.13, si può concludere che il pensiero del giurista severiano si svolgeva non solo in base all'esame del Silaniano, ma anche te-

---

<sup>46</sup> D. 29.5.1.7. Vd. *infra* pp. 99 ss.; D. 29.5.1.8. Vd. *infra* pp. 99 ss.

<sup>47</sup> D. 29.5.1.14. Vd. *infra* pp. 104 ss.

<sup>48</sup> P.S. 3.5.5. Vd. *infra* pp. 106 ss. e *supra* p. 26.

nendo conto della giurisprudenza e delle disposizioni legislative, sia pure di poco posteriori<sup>49</sup>.

D. 29.5.1.13 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Idem Scaevola ait constantius defendum herede instituto filio de his quaestionem habendam et supplicium, qui pure legati vel manumissi sunt, ante aditam hereditatem filio occiso: quamvis enim, si viveret, herede eo existente ipsius non essent futuri, attamen ubi decessit, qua extinctum legatum et libertas est, senatus consulto fore locum dicit.*

Altra esigenza avvertita da Ulpiano fu quella di definire più precisamente il significato di *occisus*. Probabilmente anche in questo caso il giurista si trovava di fronte ad un'affermazione del testo del senatoconsulto che aveva bisogno di essere puntualizzata, tanto da suscitare già l'interesse di Labeone, vissuto nel periodo in cui il provvedimento fu emanato. Proprio questo giurista ci ha offerto un quadro chiaro dei modi di uccisione, in conseguenza dei quali sarebbe scattata la procedura repressiva.

D. 29.5.1.17 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Occisorum appellatione eos contineri Labeo scribit, qui per vim aut caedem sunt interfecti, ut puta iugulatum strangolatum praecipitatum vel saxo vel fuste vel lapide percussum vel quo alio telo necatum.*

La citazione di Labeone da parte di Ulpiano denota da un lato come il senatoconsulto prevedesse la *quaestio publica de familia* solo in caso di una non meglio specificata morte violenta del *dominus*; dall'altro lato l'interesse che i giuristi avrebbero manifestato in séguito, in relazione all'esame di altre situazioni che avrebbero giustificato l'applicazione della disciplina repressiva. L'uccisione per avvelenamento secondo Ulpiano non rientrava nel concetto di morte violenta, come evidentemente anche Labeone pensava; per

---

<sup>49</sup> R. Rilinger, *Honestiores-humiliores. Zu einer sozialen Dichotomie in Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988, p. 117.

cui non sarebbe stato possibile, in questo caso, sottoporre a tortura tutti gli schiavi, per oggettiva incapacità di intervento di costoro in aiuto del loro padrone. Naturalmente il reato sarebbe comunque stato perseguito in base alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*<sup>50</sup>.

In questo discorso ritorna l'interesse per la giustificazione del mancato intervento degli schiavi per obiettiva impossibilità. Sarebbe però strano pensare che una disposizione come il senatoconsulto Silaniano, mentre da un lato sottoponeva ad una presunzione praticamente insuperabile di colpevolezza tutti gli schiavi che si fossero trovati nella stessa casa del *dominus* ucciso, dall'altro implicitamente (perché non lo prevedeva la disciplina) potesse escludere ogni loro responsabilità in caso di avvelenamento. In fondo, se si fosse consolidata questa prassi giudiziaria, non sarebbe stato difficile eludere la *quaestio* dell'intera *familia*; sarebbe bastato preferire l'avvelenamento alla morte violenta. E allora quale utilità avrebbe avuto il senatoconsulto Silaniano ai fini della repressione di comportamenti lesivi della persona del *dominus* e per garantire una certa tranquillità oltre che privata, anche collettiva? Sembra perciò che il provvedimento doveva riferirsi all'uccisione in genere, senza aggiungere altro.

L'omicidio, viene specificato nel paragrafo 24, deve essere avvenuto in maniera violenta<sup>51</sup>.

D. 29.5.1.24 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Item illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de familia quaestionem: liquere igitur debet scelere interemptum, ut senatus consulto locus sit.*

Un pensiero analogo Ulpiano esprimerà riguardo al suicidio del *dominus* ed alla responsabilità del *servus*, anch'essa probabil-

---

<sup>50</sup> Crawford (ed.), *Roman Statues* cit., pp. 749 ss.

<sup>51</sup> N. Bellocchi, *La tutela dell'ordine pubblico in Ulpiano 'ex Senatuconsulto Silaniano'*, relazione tenuta a Sassari il 21 maggio 2004 in occasione delle *Conferenze romanistiche sassaresi*, ora in «Diritto@Storia» 3, 2004, p. 2.

mente non prevista dal Silaniano<sup>52</sup>, ma dalla giurisprudenza considerata perseguibile secondo i criteri della disposizione senatoria<sup>53</sup>.

La sottoposizione indiscriminata alla disciplina di tutti quegli schiavi che si fossero trovati *sub eodem tecto*, indipendentemente da una personale responsabilità, fa pensare ad una *quaestio* avente solo finalità di repressione e non di indagine giudiziaria. Ma Ulpiano non la poneva in questi termini:

D. 29.5.1.25 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quaestionem autem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem et defensionem mortis.*

In realtà una simile interpretazione era frutto dei tempi avanzati in cui il giurista scriveva, quando ormai restava ben poco dell'originaria disposizione sotto il profilo dei soggetti attivi, della loro responsabilità e della loro capacità processuale. Una disciplina legata a criteri di coinvolgimento così crudeli e così generalizzanti, come quello dell'essere *sub eodem tecto*, male si sarebbe conciliata con una attività inquirente volta a ricercare i moventi e i responsabili del crimine.

Lo spostamento cronologico è dimostrato dal fatto che Ulpiano si accingeva ad affrontare un problema sicuramente posteriore alla disposizione senatoria, quello appunto del superamento del limite spaziale domestico, come è testimoniato non solo dalla giurisprudenza, ma anche dagli stessi imperatori Adriano<sup>54</sup> e Marco Aurelio<sup>55</sup>.

Probabilmente il senatoconsulto Silaniano non precisava i modi attraverso i quali sarebbe stata data esecuzione alla repres-

---

<sup>52</sup> D. 29.5.1.22. Vd. *infra* pp. 83 ss. e pp. 109 ss.; D. 29.5.1.23. Vd. *infra* pp. 109 ss.

<sup>53</sup> A. Vandenbossche, *Recherches sur le suicide en droit romain*, in *Mélanges H. Grégoire*, IV, Bruxelles 1952, pp. 512 ss.; M. Battaglini, *Aspetti giuridici del problema del suicidio nel mondo romano*, «Giust. pen.» 58, 1953, pp. 129 ss.

<sup>54</sup> D. 29.5.1.28. Vd. *infra* pp. 55 ss.

<sup>55</sup> D. 29.5.2. Vd. *infra* pp. 89 ss.

sione; il riferimento alla *quaestio publica* rappresentava appunto la procedura giudiziaria entro cui si sarebbe determinato il destino della *familia*. L'ingerenza del potere pubblico nella repressione di questi crimini rendeva necessaria l'esistenza di un minimo apparato giudiziario. Il potere imperiale, infatti, per assumersi la responsabilità di una simile scelta che, se da un lato garantiva la tutela del *dominus* dall'altro ledeva gli interessi patrimoniali privati, era costretto a costruire questo feroce meccanismo repressivo secondo un sistema giudiziario che non suscitasse problemi di consenso generale. Per questo attribuì il compito di una sia pur sommaria istruzione al magistrato che insieme alla giuria costituiva da tempo il sistema delle *quaestiones*, anziché all'emergente *cognitio extra ordinem*<sup>56</sup>.

*Sub eodem tecto* sembra, dunque, essere uno dei punti fermi per la ricostruzione del senatoconsulto, non solo per le discussioni che avrebbe suscitato presso i giuristi<sup>57</sup>, ma perché sarebbe stato oggetto di interventi imperiali attraverso i quali sarebbe stato definitivamente superato e sostituito da altri criteri di accusabilità<sup>58</sup>.

Il problema della sottoposizione alla procedura anche degli schiavi impuberi evidentemente era stato considerato nel contesto del Silaniano, ma fu anche esso oggetto di revisione a causa di una pratica molto spesso in senso contrario.

Si considerino infatti:

D. 29.5.1.32 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Impubes servus vel ancilla nondum viripotens non in eadem causa erunt: aetas enim excusationem meretur.*

D. 29.5.1.33 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Impuberi autem utrum in supplicio tantum parcimus an vero etiam in quaestione? Et magis est, ut de impubere nec quaestio habeatur: et alias*

---

<sup>56</sup> B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998<sup>2</sup>, pp. 235 ss.

<sup>57</sup> D. 29.5.1.26. Vd. *supra* pp. 25 ss. e *infra* pp. 64 ss.; D. 29.5.1.27. Vd. *supra* pp. 25 ss. e *infra* pp. 65 ss.

<sup>58</sup> D. 29.5.1.27 e ss.



*solet hoc in usu observari, ut impuberes non torqueantur: terreri tantum solent et habena vel ferula caedi.*

D. 29.5.14 (Maecian. 11 *de publ. iud.*): *Excipiuntur senatus consulto Silaniano impuberes servi. Trebius autem Germanus legatus etiam de impubere sumi iussit supplicium et tamen non sine ratione: nam is puer nec multum a puberi aetate aberat et ad pedes domini cubuerat cum occideretur nec postea caedem eius prodiderat. Ut enim opem ferre eum non potuisse constabat, ita silentium praestitisse etiam postea certum erat, et his dumtaxat impuberibus senatus consulto parci credebat, qui tantum sub eodem tecto fuissent: qui vero ministri vel participes caedis fuissent et eius aetatis, quamquam nondum puberis, ut rei intellectum capere possent. His non magis in caede domini quam in ulla alia causa parci oportere.*

In séguito vedremo quali furono i motivi che spinsero ad escludere questi schiavi dalla severa disciplina e le argomentazioni posteriori per il loro coinvolgimento<sup>59</sup>.

Tutti gli altri paragrafi del primo frammento prendono in considerazione la responsabilità, o meglio la sottoposizione dello schiavo alla procedura repressiva. In realtà non si può dire con assoluta certezza che queste norme erano contenute nel Silaniano, mancando ogni riferimento a proposito; né si può dire che siano considerazioni giurisprudenziali risalenti all'età severiana. Si può ritenere che il discorso relativo alle cause di esclusione della responsabilità sia da ricollegare all'obbligo di *auxilium vel opem ferre*, messo particolarmente in risalto dallo stesso Adriano nel rescritto contenuto in D. 29.5.1.28.

D. 29.5.1.28 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Iuxta hoc tamen videtur et divus Hadrianus rescripsisse in haec verba: servi quotiens dominis suis auxilium ferre possunt, non debent saluti eo-*

---

<sup>59</sup> Vd. *infra* pp. 68 ss. e pp. 116 ss.

*rum suam antepone: potuisse autem ancillam, quae in eodem conclavi cum domina sua fuerat, auxilium rei ferre, si non corpore suo, at certe voce plorantem, ut hi, qui in domo fuerant aut vicini audirent, hoc ipso manifestum est, quod dixit percussorem sibi mortem minatum, si proclamasset. Ultimum itaque supplicium pati debet vel hoc, ne ceteri servi credant in periculo dominorum sibi quemque consulere debere.*

Il giurista riferisce che l'imperatore Adriano attribuiva importanza alla voce (*voce plorare, proclamare*) e all'udito (*ut hi qui in domo fuerant aut vicini audirent*). Il lamento del *dominus* aggredito doveva arrivare anche fuori della stanza, in tutta la *domus* o addirittura oltre, dai *vicini*? In questo passo non viene spiegato.

Ulpiano era attento nel considerare i comportamenti effettivamente posti in essere senza violare l'obbligo di portare aiuto al padrone, sia pure sacrificando la vita; questa particolare attenzione da parte sua all'assenza di *dolus malus* nel comportamento dello schiavo non sembra risalire al senatoconsulto Silaniano.

Innanzitutto una così precisa valutazione del comportamento del singolo schiavo non avrebbe trovato riscontro nelle finalità del senatoconsulto, ma soprattutto non avrebbe giustificato l'intervento adrianeo, il quale invece segnò una tappa importante nell'evoluzione della disciplina. Inoltre sarebbe stato in contraddizione con episodi di vita documentati abbastanza credibilmente, come ad esempio quello dell'uccisione del prefetto di città Pedanio Secondo che provocò la morte di ben quattrocento schiavi.

Sul punto interverrà anche Giustiniano con una costituzione riportata nel *Codex repetitae praelectionis*.

CI. 6.35.12 (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.): *Talis de antiquo iure dubietas nostrae serenitati suggesta est propter senatus consultum Silanianum et servos, qui supplicio adficiuntur sub eodem tecto commorantes et non suum auxilium domino per insidias occiso praebentes. Veteres enim certum non faciunt, qui intellectus de verbis 'sub eodem*

*tecto' significatur, sive in eodem cubiculo sive in triclinio vel porticu vel in aula haec appellatio accipi debeat, adicientes, si dominus in via vel in agro fuerit interfectus, eos servos puniri, qui praesto erant et non auxilium ad prohibendum periculum praebuerunt, nulla distinctione super qualitate praesentiae utentes. 1. Nos igitur omnem eis occasionem ad declinanda supplicia super negligentia salutis domini sui amputantes sancimus omnes servos, ex quocumque loco sive in domo sive in via sive in agro possint clamorem exaudire vel insidias sentire et non auxilium tulerint, supplicio senatus consulti subiacerere. Oportet enim eos, ubicumque senserint dominum periclitantem, ad prohibendas insidias concurrere. Dat. XV k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc. anno secundo (532).*

Tutti i *servi* che sono in grado di rendersi conto del pericolo che corre il *dominus* saranno soggetti alla disciplina del Silaniano<sup>60</sup>.

Ancora Ulpiano ricordava che la disciplina non avrebbe avuto applicazione nel caso in cui il *dominus* fosse sopravvissuto.

D. 29.5.1.38 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si dominus mortifere vulneratus supervixerit nec de quoquam servorum suorum conquestus sit, etiamsi sub eodem tecto fuerunt, tamen parcendum illis erit.*

Nel terzo frammento, contenuto in D. 29.5.3, il commento di Ulpiano riprende sulle cause di giustificazione del mancato intervento dello schiavo; sembra che esse siano tutte frutto di elaborazioni giurisprudenziali, dunque non risalenti al Silaniano<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Aru, *La c. 12 C. VI,35 cit.*, pp. 213 ss.; Dalla, *Senatus consultum Silanianum cit.*, pp. 157 ss.; Manfredini, *La casa, il tetto cit.*, p. 322, n. 87.

<sup>61</sup> G.I. Luzzatto, *Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'uccisione dell'ereditando*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, pp. 566 ss.

E così si dovrebbe pensare per le altre cause di esclusione della responsabilità in conseguenza di minorazioni della capacità fisica e psichica. Né sembra che il senatoconsulto Silariano si occupasse delle conseguenze nel campo dei rapporti negoziali aventi ad oggetto gli schiavi coinvolti nell'omicidio del *dominus*, essendo invece interesse del giurista lo studio della regolamentazione di tali situazioni.

Da escludere anche che la disposizione prevedesse un premio per gli accusatori, come la *lex Cornelia*<sup>62</sup>. Probabilmente al senatoconsulto di cui parlava Tacito si riferiva il frammento contenuto in D. 29.5.3.16 e all'editto i successivi, i quali prendevano in considerazione il divieto di aprire le tavole testamentarie; divieto certamente posteriore all'emanazione del senatoconsulto, come testimonia la stessa disposizione *sub Tauro et Laepido consulibus*<sup>63</sup>.

L'esigenza di andare alla ricerca dell'*executor* e del *mandator* non sembra risalire ai tempi del Silariano:

D. 29.5.6pr. (Paul. 46 *ad ed.*): *Etsi percussor certus sit, tamen habenda quaestio, ut caedis mandator inveniatur: utique autem ipse maxime quaestioni dabitur, quamvis et ceteri puniantur.*

Anche in questo caso si opponeva a ciò il rescritto adrianeo, momento di arrivo di un lento percorso per il riconoscimento di una certa capacità processuale servile.

In D. 29.5.6.3 ricompare la stessa premura che abbiamo visto essere propria di Ulpiano, a garantire la non applicabilità del Silariano in caso di omicidio tentato.

D. 29.5.6.3 (Paul. 46 *ad ed.*): *Si appetitus sit nec occisus dominus, nihil senatus consulto cavetur: ipse enim in familiam suam potest animadvertere.*

---

<sup>62</sup> D. 29.5.1.14. Vd. *infra* pp. 104 ss.; D. 29.5.25. Vd. *infra* pp. 37 ss.

<sup>63</sup> D. 29.5.1; D. 29.5.3.18 e ss.

Il giurista diceva chiaramente che il senatoconsulto non considerava il problema, evidentemente perché in questo caso si ripristinava l'antica prassi delle punizioni private ad opera del *dominus*<sup>64</sup>.

La norma a cui si riferiva Paolo è probabilmente quella contenuta in D. 29.5.7, dove considera straordinaria la richiesta di intervento dei liberti nei riguardi dei loro ex padroni:

D. 29.5.7 (Paul. 46 *ad ed.*): *Et in libertos extraordinarium auxilium habebit.*

Non sembra che essa sia riconducibile al senatoconsulto di cui al titolo, perché testimonianze letterarie (Tacito, *Ann.* 14,42,2) e giurisprudenziali (D. 29.5.3.16) provano l'esistenza di una disposizione claudiana che sottopose alla rigida disciplina anche coloro che fossero stati manomessi nel testamento e che quindi non erano già liberti.

In seguito fu poi emanato un rescritto da Antonino Pio:

D. 29.5.1.5 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Sed in eo, cui fideicommissa libertas pure debetur, exstat rescriptum divi Pii ad luentium Sabinum, quo ostenditur non esse festinandum ad tormenta eius, cui fideicommissa libertas debetur: et magis est, ne puniatur, ob hoc quod sub eodem tecto fuit, nisi particeps sceleris fuerit.*

L'uso dell'aggettivo *extraordinarium* in D. 29.5.7 potrebbe dare qualche problema in merito all'interpretazione del passo; probabilmente anche Paolo voleva riferirsi ad una successiva disposizione che estese l'applicazione della pena sotto il profilo dei soggetti passivi, confermato più chiaramente nella stessa opera nel frammento che troviamo in D. 29.5.10.1.

D. 29.5.10.1 (Paul. *sing. ad sen. cons. silan.*): *Sub divo Tra-*

---

<sup>64</sup> F. De Martino, *I 'supplicia' dell'iscrizione di Pozzuoli*, «Labeo» 21, 1975, p. 211.

*iano constitutum est de his libertis, quo vivus manumiserat, quaestionem haberi.*

*Extraordinarium* può essere giustificato per l'eccezionalità della sottoposizione al senatoconsulto di soggetti liberi, non più legati al padrone se non da vincoli di ossequio, di rispetto e di fedeltà, gli stessi che venivano richiesti anche quando si trovavano nella condizione di schiavi, al fine di garantire l'incolumità del padrone.

Sembra anche difficile che il senatoconsulto Silaniano disponesse un premio per coloro che avessero collaborato nella ricerca del colpevole<sup>65</sup>.

D. 29.5.12 (Paul. *sing. ad sen. cons. silan*): *Si servus a testatore occiso legatus sit et praetor pro praemio statuerit liberum eum esse, dicendum est non impediri libertatem.*

D. 29.5.25pr. (Gai. 17 *ad ed. prov.*): *Lege Cornelia cavetur de praemio accusatoris, qui requisivit et renuntiavit eos servos, qui ex ea familia ante quaestionem fugerint, ut in singulos servos quos convicerit quinque aureos ex bonis occisi aut, si inde redigi ea quantitas non possit, ex publico accipiat. Quod praemium non in omnes servos, qui sub eodem tecto locove fuerint, sed in eos solos, qui caedem admisissent, accusatori tribuitur.*

La disciplina fu probabilmente frutto di un intervento posteriore, in un momento in cui si incominciava a dar peso al ruolo effettivamente rivestito nel contesto reale<sup>66</sup>. Una diversa interpretazione sarebbe in contraddizione con la severità del senatoconsulto<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> A. Torrent, *Nulidad de la manumissio testamento y senadoconsulto Silaniano*, «SDHI» 74, 2008, pp. 591 ss.

<sup>66</sup> R. Martini, *In margine ad una recente ricerca sul Silanianum*, in *Studi C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, p. 425; A. Torrent, 'Ultio necis, indignitas' y *senadoconsulto Silaniano*, «BIDR» 103-104, 2000-2001, pp. 91 ss.

<sup>67</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 22 ss.

Ancora certamente a norme successive alla disposizione senatoria del 10 si riferisce il passo di Modestino, il quale fa pensare ad una finalità inquirente delle torture e ad un certo interesse nella ricerca del mandante del delitto.

D. 29.5.17 (Mod. 8 *reg.*): *Prius de se familia torquenda est et, si confiteatur, tunc interrogetur, quo mandante flagitium admissum sit.*

I frammenti che seguono fino alla fine del titolo affrontano problemi certamente non esaminati dalla disposizione originaria, o perché si riferiscono direttamente ad altre disposizioni<sup>68</sup>, in particolar modo all'editto<sup>69</sup>, o perché riprendono temi elaborati, come si è visto anche prima, dalla giurisprudenza, o ancora perché prendono in considerazione aspetti in un certo senso collegati alla disciplina repressiva, ma manifestano un maggiore interesse a studiare gli sviluppi e le conseguenze nell'ambito dei rapporti patrimoniali privati, o infine a valutare i comportamenti che escludessero l'accusa di indegnità nei riguardi degli eredi.

### 3. *I precedenti normativi*

Appare interessante sottolineare quali furono le novità apportate dal senatoconsulto Silariano rispetto alla legislazione precedente. Questa disposizione portò ad un peggioramento della condizione degli schiavi coinvolti nell'omicidio del padrone. La novità infatti consistette nella sottoposizione non soltanto a tortura, ma anche al supplizio della intera *familia* servile.

È necessario considerare se precedentemente sia esistita una regolamentazione della responsabilità del servo in relazione alla

---

<sup>68</sup> D. 29.5.23 (*Maecian. 13 fideicomm.*): *Si antequam patefieret testatorem occisum, tabulae testamenti apertae essent, deinde innotuisset id admissum esse, causa cognita puto compellendum institutum adire hereditatem, quam suspectam diceret, et ex 'Trebelliano' senatus consulto restituere; D. 29.5.25pr. Vd. supra pp. 37 ss. e infra pp. 67 ss.*

<sup>69</sup> D. 29.5.25.2. Vd. *infra* pp. 134 ss.

morte violenta del *dominus*. Abbiamo visto infatti che esempi di *accusatio contra servos* innanzi alle *quaestiones publicae* furono testimoniati sin dall'epoca di Cicerone ed è proprio l'oratore che ci offre la prova dell'esistenza di procedure giudiziali contro i servi nel caso dell'uccisione del padrone, nelle forme previste dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*<sup>70</sup>.

Questa legge, che Rotondi fa risalire all'81 a.C.<sup>71</sup>, fra le altre fattispecie criminali prevedeva quella dell'uccisione del *dominus* da parte degli schiavi; la conseguenza prevista era la tortura di questi ultimi, indipendentemente dalla loro collocazione, richiesta invece dal senatoconsulto, per l'accertamento del responsabile. È anche testimoniato che solo questi sarebbero stati condannati a morte, mentre se uno schiavo avesse collaborato spontaneamente con il magistrato, avrebbe ottenuto la libertà per premio<sup>72</sup>.

Da queste testimonianze emergono molte differenze con la disposizione senatoria; innanzitutto nella *lex Cornelia* la *quaestio* svolgeva una funzione inquisitoria, ai fini dell'accertamento del crimine; nel senatoconsulto Silaniano invece assumeva una funzione repressiva, attraverso cui il magistrato avrebbe dovuto dare esempio di forza a quanti fossero tentati di agire in quel senso.

---

<sup>70</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., p. 160; Cicerone, *Pro Cluentio* 148; Crawford (ed.), *Roman Statues* cit., pp. 749 ss.

<sup>71</sup> G. Rotondi, *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani. Estratto dalla Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1912, p. 357 (rist. Hildesheim 1962 con in appendice *Postille all'opera 'Leges publicae populi romani'* [= già in *Scritti Giuridici*, I, Milano 1922, pp. 411-432].

<sup>72</sup> G. Impallomeni, *Le manomissioni 'mortis causa': studi sulle fonti autoritative romane*, Padova 1963, pp. 283 ss.; F. d'Ippolito, *Concessioni pubbliche di libertà*, «Labeo» 10, 1964, pp. 39 ss.; M. Lauria, *Ius visioni romane e moderne*, Napoli 1967, p. 100; A. Torrent, *Quaestio servorum y senadoconsulto Silaniano. Problemas de Derecho penal hereditario: imputabilidad penal de los esclavos del causante*, in *O Direito das successoes: do direito romano ao direito actual*, Coimbra 2006, pp. 794 ss.; Torrent, *Nulidad de la manumissio* cit., pp. 581 ss.; A. Torrent, *Praemium libertatis ex senatus consulto Silaniano*, «Index» 37, 2009, pp. 271 ss.



Si passò da una presunzione di colpevolezza, superabile attraverso le indagini giudiziarie, compiute nelle forme più severe, riservate appunto agli schiavi, ad una presunzione assoluta, senza possibilità di prova contraria, fondata su un criterio oggettivo, l'essere *sub eodem tecto* e su uno soggettivo, consistente nell'appartenere al *dominus* per vincolo di dipendenza, non ancora per rapporto di proprietà come sembra fu in seguito<sup>73</sup>.

Questa presunzione assoluta consisteva nell'aver ucciso il padrone ovvero nel non aver fatto tutto quello che fosse possibile per salvargli la vita. Tuttavia, probabilmente, il senatoconsulto Silaniano, da un lato peggiorava le condizioni degli schiavi a favore di un interesse generale alla *tutela dominica* sotto il profilo della sottoposizione indiscriminata alla pena capitale, dall'altro appare essere più rigoroso della *lex Cornelia* in relazione alle fattispecie punitive previste.

Abbiamo visto come fosse rilevante nel senatoconsulto il duplice requisito della morte violenta, all'interno delle pareti domestiche. La *lex Cornelia* non prevedeva nulla di tutto questo e ciò fa presumere che essa continuò ad essere impiegata tutte le volte in cui non fosse possibile applicare la disciplina del Silaniano.

Ancora si può dire che l'evoluzione della disciplina repressiva senatoria avrebbe determinato il passaggio ad una inquisizione, e probabilmente nelle nuove forme della *cognitio extra ordinem*, la proiezione ad una attività giudiziaria sempre più interessata alla ricerca del responsabile del delitto.

Altra differenza consisteva nel premio che in base alla *lex Cornelia* veniva conferito all'accusatore, come ricordava Gaio in D. 29.5.25pr.<sup>74</sup>. Una simile disposizione, se fosse stata prevista dal senatoconsulto, avrebbe rappresentato un sintomo di debolezza da parte del potere politico; avrebbe significato scendere a compromesso con quella stessa categoria di individui di cui non si voleva riconoscere alcuna rilevanza, neanche più sotto il profilo della capacità processuale passiva, essendo considerati solo semplici stru-

---

<sup>73</sup> Vd. *infra* pp. 64 ss.

<sup>74</sup> D. 29.5.25pr. Vd. *supra* pp. 37 ss. e *infra* pp. 67 ss.

menti di repressione nel perseguimento dell'obiettivo della quiete sociale.

Ecco perché, dunque, il senatoconsulto Silaniano rappresentò un momento tristemente importante nella storia dei rapporti degli schiavi con la giurisdizione penale e del loro riconoscimento processuale.

Dopo questo momento il riconoscimento di una certa capacità processuale, che abbiamo già riscontrato nella legislazione precedente, avrebbe ripreso vigore attraverso gli interventi successivi sia imperiali che giurisprudenziali; essi furono, evidentemente, sostenuti o condizionati dal movimento di pensiero e dagli atteggiamenti più umanitari relativi al fenomeno servile, oltre che dal mutamento della realtà sociale che aveva determinato la scelta di una così feroce iniziativa.

Dall'esame del senatoconsulto Silaniano, emergente dal tentativo di ricostruzione precedentemente elaborato, si può concludere che esso fu una misura del tutto particolare. Innanzitutto sotto il profilo delle finalità, consistenti nel tentativo di reprimere le manifestazioni violente nei riguardi dei proprietari, appartenenti alle classi più elevate; ciò era anche conseguenza del lungo periodo di disordine, di confusione sociale, causato dalle guerre civili del I secolo a.C. che avevano esasperato la collettività, la quale in un modo o in un altro manifestava il proprio dissenso.

L'idea della repressione, evidentemente, sembrò la più efficace per un risultato più o meno rapido, anche se avrebbe comportato il sacrificio di rilevanti interessi patrimoniali. Era questo il prezzo che le classi ricche avrebbero dovuto pagare per ottenere una maggiore sicurezza. Ma non basta: si pensi all'ipotesi dell'editto di Augusto emanato nel 9 d.C.<sup>75</sup> in base al quale fu vietato l'uso delle violenze eccessive da parte dei padroni nei riguardi degli schiavi. Si trattava, probabilmente, della contromisura imperiale che cercava di impedire esplosioni di malcontento che potessero causare l'applicazione del provvedimento senatorio.

---

<sup>75</sup> Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 214.

Nonostante la severità dai toni decisamente crudeli di un tale intervento, guardando alla situazione generale secondo un'ottica particolare, potremmo notare come il tutto rientrava in una logica politica che mirava ad un fine comune, quello della pacificazione sociale, nel rispetto dunque di un programma che anteponeva alla scelta dei mezzi il raggiungimento dei risultati.

Le modalità attraverso cui si procedette costituirono un altro elemento di particolarità; non si procedeva più secondo una *quaestio publica* mirante all'accertamento del responsabile o mediante la tortura privata a fine di punizione e di repressione di comportamenti rilevanti solo all'interno dei rapporti fra *servus* e *dominus*, anzi fra schiavo e nucleo familiare, ma mediante una dimostrazione, di carattere pubblico, di dimensioni sproporzionate, della capacità di intervento del potere statale nel compito della repressione di crimini lesivi non solo dell'uomo privato, ma in genere del cittadino romano.

Con queste considerazioni non si vogliono ricercare gli aspetti positivi di una disposizione tanto crudele quanto disumana. Si cerca solo di capire le motivazioni storiche, sociali, politiche della sua emanazione, della sua evoluzione e quindi, del suo graduale superamento attraverso i successivi interventi.

## II

### LA *FAMILIA* SERVILE

## 1. *Gli aspetti processuali*

Il senatoconsulto Silaniano era stato introdotto per sottoporre l'intera *familia* servile a *quaestio publica*<sup>1</sup>.

D. 29.5.1pr. (Ulp. 50 *ad ed.*): *Cum aliter nulla domus tuta esse possit, nisi periculo capitis sui custodiam dominis tam ab domesticis quam ab extraneis praestare servi cogantur, ideo senatus consulta introducta sunt de publica quaestione a familia necatorum habenda.*

Appare interessante considerare l'evoluzione della disciplina processuale e punitiva attraverso l'esame delle diverse disposizioni senatorie e imperiali, nonché attraverso le riflessioni della giurisprudenza, in particolare di quella severiana. Le fonti che ci sembrano poter essere ricondotte direttamente al senatoconsulto Silaniano, peraltro non molte, prendono in considerazione la fattispecie punitiva ai fini di individuare tali presupposti, i quali, poi, attraverso gli interventi successivi, specialmente nel II secolo, sarebbero stati oggetto di evoluzione e ancora, nel III secolo, di superamento definitivo.

## 2. *La quaestio publica*

Il senatoconsulto Silaniano prevedeva la *publica quaestio* per tutti gli schiavi della *familia* che si fossero trovati *sub eodem tecto* al momento dell'uccisione del *dominus*; Ulpiano infatti sottolineava l'interesse alla sicurezza della *domus* e all'incolumità del *dominus* all'interno di essa *tam ab domesticis quam ab extraneis*.

Altro presupposto ancora emergente dalla lettura del frammento è quello dell'assoluta disponibilità che gli schiavi avrebbero dovuto garantire per impedire qualsiasi aggressione nei riguardi del padrone. Evidentemente gli schiavi erano tenuti a due tipi di comportamenti necessari: il primo, di non attentare alla vita del *dominus*, il secondo, di impedire che altri lo mettessero in pericolo.

---

<sup>1</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 2.

Papiniano descrive le modalità repressive in un frammento tratto dal primo libro delle *quaestiones*.

D. 1.21.1pr. (Pap. 1 *quaest.*): ... *Et si a familia dominus occisus esse dicetur, cognitionem praetor, quam ex senatus consulto habet, mandare non poterit.*

La *cognitio* è affidata al *praetor* che può disporre la tortura e il supplizio, anche d'ufficio.

Accanto ai frammenti che potrebbero trovare riconducibilità al senatoconsulto Silariano è molto importante tener conto di quegli altri passi che sono serviti per la ricostruzione della disposizione originaria e che ora sarà utile riesaminare per capire sia il meccanismo processuale sia le modalità sanzionatorie dell'intervento senatorio.

Il frammento relativo all'introduzione di una *publica quaestio* incombente alla *familia*<sup>2</sup> è interessante perché, come sappiamo, considerava una disposizione che consolidò l'uso già noto di sottoporre gli schiavi ai meccanismi processuali dell'*ordo iudiciorum publicorum*, non lasciando più ai privati di provvedere essi stessi alla punizione, ma affidando gli schiavi all'ordinamento pubblico<sup>3</sup>. Questo intervento non era del tutto nuovo perché la capacità processuale passiva dello schiavo nel campo delle *quaestiones publicae* era già attestata nel I secolo a.C.<sup>4</sup>. Rotondi sottolinea, a proposito dei delitti commessi dagli schiavi nell'ambito della *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, la facoltà lasciata ai padroni di scegliere fra questa legge e l'*actio legis Aquiliae*<sup>5</sup>.

L'introduzione di *senatus consulta ... a familia necatorum habenda* eliminò definitivamente questa facoltà, almeno per il caso particolare<sup>6</sup>. Gli schiavi, qualora fosse stato ucciso il padrone, indipendentemente dalla loro responsabilità, irrilevante in questa

---

<sup>2</sup> D. 29.5.1pr. Vd. *supra* pp. 23 ss. e *infra* pp. 52 ss.

<sup>3</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 4.

<sup>4</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., p. 163.

<sup>5</sup> Rotondi, *Leges publicae populi romani* cit., p. 153.

<sup>6</sup> De Martino, *I 'supplicia' dell'iscrizione* cit., p. 211.

fattispecie, sarebbero stati comunque puniti. Il crimine nei riguardi del padrone, comunque si fosse realizzato, rendeva necessaria una *publica quaestio* per tutti gli schiavi.

Ciò dipese da vari motivi. Innanzitutto il Senato, obbediente alla politica augustea, ritenne opportuno dare un esempio di forza e di severità per evitare il verificarsi di episodi violenti nei riguardi specialmente degli esponenti delle classi più elevate. Inoltre ci si aspettava che questo provvedimento servisse a contenere l'arroganza delle masse servili, sempre più numerose, più violente, più pericolose. Infine si voleva impedire che la punizione degli schiavi fosse affidata alla stessa famiglia dell'ucciso e quindi spesso a quegli eredi che avrebbero avuto tutto l'interesse a salvare il patrimonio rinveniente dall'essere proprietari di servi.

La procedura, probabilmente, era la stessa prevista sin dall'81 a.C. per la *lex Cornelia* con particolare riferimento al sistema delle *quaestiones perpetuae* istituite per legge, composte da una giuria e presiedute da un magistrato, organo ordinario della repressione criminale dalla fine dell'età repubblicana e dei primi tempi dell'impero. Essa consisteva in un sistema fondato sull'*accusatio*, sull'attività dibattimentale e sulla decisione del *consilium*. Il problema che ne consegue è quello di stabilire se, qualora ci fosse stata l'uccisione del *dominus*, si sarebbe svolta una *quaestio publica*, secondo le regole consuete, oppure se ci troviamo di fronte ad una attività processuale 'accelerata' e comunque sfociante nella *quaestio* e nel *supplicium* di tutti gli schiavi.

Sebbene il senatoconsulto Silariano riprendesse questo metodo, riteniamo si possano riscontrare alcuni elementi di diversità rispetto al sistema comune. Innanzitutto rimase invariata la procedura dell'*accusatio* da parte di un qualsiasi cittadino privato, quale rappresentante dell'interesse generale. Tuttavia l'*accusatio* nella fattispecie del Silariano aveva solo il fine di mettere a conoscenza l'ordinamento criminale della morte violenta di un soggetto che avesse schiavi alle dipendenze. Non avrebbe avuto una rilevanza sostanziale l'indicazione dell'autore del reato perché comunque sarebbe scattata la disciplina repressiva contro tutti gli schiavi che

si fossero trovati *sub eodem tecto*, sia che fossero stati effettivamente colpevoli, sia che avessero omesso di soccorrere il *dominus* aggredito. Dunque, se qualcosa mutò nell'*accusatio*, fu probabilmente il contenuto di essa, non interessando in questo caso l'accusa di un determinato soggetto colpevole, ma rilevando solo lo scopo di far conoscere al magistrato l'esistenza di un crimine, perseguibile attraverso la disciplina silaniana.

Naturalmente dopo l'accettazione dell'*accusatio* da parte del magistrato e l'insediamento della giuria si svolgeva il dibattimento, in teoria attraverso le arringhe dell'accusatore, le difese degli accusati o dei loro difensori e l'escussione dei testimoni di entrambe le parti. Probabilmente fu proprio questa fase a subire maggiori adattamenti; si può pensare che dopo l'*accusatio* nel sistema silaniano si svolgesse un'attività dibattimentale molto ristretta, limitata ad accertare se la morte fosse stata effettivamente violenta, ad indagare su quanti schiavi si fossero trovati *sub eodem tecto*, a verificare se ci fossero cause giustificatrici del mancato intervento, come ad esempio quella della pubertà<sup>7</sup>. Inoltre questa attività sostanzialmente si realizzava attraverso la tortura, che solo in questa limitata attività inquirente rivestiva la funzione di interrogatorio. Anche la decisione da parte del *consilium* assumeva un significato del tutto formale, diretta a confermare o meno la sottoposizione alla pena di morte di tutti quegli schiavi che si fossero trovati nelle condizioni di essere puniti, come aveva sommariamente accertato il magistrato, indipendentemente da una più precisa individuazione delle posizioni soggettive da essi assunte nel contesto criminoso.

Il confronto con la normativa comune emerge dall'esame di D. 29.5.1.21, in cui Ulpiano ha considerato un caso di esclusione dall'applicazione del senatoconsulto Silaniano.

D. 29.5.1.21 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quid ergo si dominus vene-*

---

<sup>7</sup> D. 29.5.1.32. Vd. *supra* pp. 31 ss. e *infra* pp. 69 ss. e 118 ss.; D. 29.5.1.33. Vd. *supra* pp. 31 ss. e *infra* pp. 69 ss. e 118 ss.; D. 29.5.14. Vd. *supra* pp. 32 ss. e *infra* pp. 68 ss. e 116 ss.



*no non per vim necatus esse proponatur? Impunitum erit factum? Nullo modo: licet enim cessat senatus consultum Silanianum nec quaestio suppliciumque de his qui sub eodem tecto fuerunt habeatur, tamen si qui conscii vel factores sceleris fuerunt, hi demum supplicio adficiuntur: et adiri hereditas apeririue tabulae etiam ante quaestionem habitam possunt.*

Il delitto di avvelenamento non avrebbe comportato *quaestio* e *supplicium* di tutti coloro che si fossero trovati *sub eodem tecto*, ma solo di coloro che fossero stati *conscii vel factores sceleris*.

Il frammento interessa anche perché delinea al negativo le caratteristiche per l'applicabilità del Silaniano. Indipendentemente dalla possibilità di ricondurre questo passo alla disciplina della *lex Cornelia* si può affermare che normalmente lo schiavo nel primo secolo a.C. aveva capacità processuale passiva<sup>8</sup> e quindi poteva essere accusato processato, torturato, disculpato. Una pratica processuale frequente e normalmente applicata in principio solo agli schiavi, ma in seguito anche ai *liberi humiliores* era la tortura a scopo inquisitorio<sup>9</sup>; la condanna a morte era poi riservata ai responsabili del reato. Dal frammento contenuto in D. 29.5.1.21 emerge chiaramente come la personalità processuale dello schiavo fosse stata completamente annientata e come il senatoconsulto Silaniano avesse predisposto il medesimo meccanismo punitivo per tutti gli schiavi indipendentemente dal ruolo da essi effettivamente rivestito. La conseguenza logica fu che la *quaestio publica* mutò rispetto al passato e rispetto alle modalità di svolgimento delle altre *quaestiones* allora vigenti, per esempio a quelle relative ai crimini comuni (omicidio, ingiurie gravi, falso, parricidio). È lecito supporre che l'attività inquirente del magistrato risultò ristretta rispetto alla normale procedura; probabilmente si ridusse

---

<sup>8</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., p. 159; Robinson, *Slaves and the criminal Law* cit., p. 214; A. Biscardi, *La capacità processuale dello schiavo*, «Labeo» 21, 1975, pp. 167 ss.

<sup>9</sup> Garnsey, *Social Status* cit., p. 213.

ad una *sommatoria* attività inquirente diretta all'accertamento degli schiavi che si fossero trovati *sub eodem tecto* e di quei pochi per i quali il senatoconsulto aveva predisposto cause giustificatrici di mancato intervento come, ad esempio, gli *impuberi*<sup>10</sup>.

La scelta del sistema giudiziario delle *quaestiones* rispondeva ad esigenze ben precise; risultò infatti necessario rivestire di quella forma, tradizionalmente accettata da tutti, un meccanismo repressivo dei più crudeli<sup>11</sup>. Col tempo, probabilmente nel II secolo, il sistema si sarebbe trasformato in quello della *cognitio extra ordinem*, già esistente nel I secolo.

---

<sup>10</sup> Vd. *infra* pp. 68 ss.

<sup>11</sup> F.M. de' Robertis, *La variazione della pena "pro qualitate personarum" nel Diritto Penale Romano*, «RISG» 17, 1939, pp. 55 ss.



### III

## LE FORME DELLA REPRESSIONE

## 1. Quaestio e supplicium

In D. 29.5.1pr. Ulpiano indicava solo la forma processuale che sarebbe scattata nella fattispecie, non illustrando quali sarebbero state le punizioni e, ancor prima, il modo attraverso cui si sarebbero svolte le indagini. La precedente *lex Cornelia* prevedeva la tortura di tutti gli schiavi del padrone a scopo inquisitorio, un premio per l'accusatore e la pena di morte per il colpevole ed eventuali complici<sup>1</sup>.

Ulpiano invece, in relazione al senatoconsulto Silaniano, il più delle volte parla di *quaestio* e di *supplicium*<sup>2</sup> per tutti coloro che si fossero trovati *sub eodem tecto*, né sembra che esistessero cause giustificatrici del mancato intervento, salvo il caso del fanciullo<sup>3</sup> e, in séguito, altri casi introdotti dalla giurisprudenza.

Riferimenti relativi alla sottoposizione degli schiavi prima alla tortura e poi alla pena di morte sono sparsi dappertutto nel titolo quinto del libro 29 del Digesto<sup>4</sup>. Presenti anche riferimenti alla sola *quaestio*<sup>5</sup> o al solo *supplicium*<sup>6</sup>, mentre raramente si incontrano termini come *tormenta* e *torquere*<sup>7</sup>; infine il riferimento a *publica quaestio* compare solo una volta.<sup>8</sup>

Nella prescrizione del senatoconsulto Silaniano possiamo dedurre che *quaestio* avesse il significato di tortura; il termine era generalmente associato a *supplicium*. Abbiamo visto che la *quaestio* faceva parte dei meccanismi processuali consueti e aveva fine

---

<sup>1</sup> D. 29.5.1.21. Vd. *infra* pp. 64 ss.; D. 29.5.25pr. Vd. *supra* pp. 37 ss. e *infra* pp. 67 ss. Cfr. Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 24; Martini, *Alcune osservazioni* cit., pp. 86 ss.; Rotondi, *Leges publicae populi romani* cit., p. 338.

<sup>2</sup> E. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii 1771, pp. 620-621.

<sup>3</sup> D. 29.5.1.32. Vd. *supra* pp. 31 ss. e *infra* pp. 69 ss. e pp. 118 ss.; D. 29.5.1.33. Vd. *supra* pp. 31 ss. e *infra* pp. 69 ss. e pp. 118 ss.; D. 29.5.14. Vd. *supra* pp. 32 ss. e *infra* pp. 68 ss. e pp. 116 ss.

<sup>4</sup> D. 29.5.1.12, 13, 14, 21, 30, 31, 33; D. 29.5.3.17 e 18; D. 29.5.5.2;

<sup>5</sup> D. 29.5.1.2, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 30; D. 29.5.3.29;

<sup>6</sup> D. 29.5.1.28 e 31; D. 29.5.3.13 e 16; D. 29.5.14; D. 29.5.19

<sup>7</sup> D. 29.5.1.5.25,33; D. 29.5.6; D. 29.5.17.

<sup>8</sup> D. 29.5.1.

inquirente. Con l'emanazione della disposizione senatoria il termine, in quel particolare caso, continuò ad avere il significato di tortura, ma lo scopo divenne essenzialmente quello repressivo; il fine inquirente della procedura residuò solo in relazione a quella minima attività del magistrato considerata poco fa.

In questo contesto la *quaestio* assunse quasi il valore di punizione preliminare alla pena di morte, come del resto fa pensare il fatto che *quaestio* e *supplicium* venissero spesso affiancati nei passi che abbiano considerato in maniera più attendibile il senatoconsulto Silaniano<sup>9</sup>. L'uso singolare di *quaestio* soprattutto dai giuristi di età severiana come Paolo e Ulpiano si riferiva non all'attività punitiva, ma all'attività processuale condotta dal magistrato che aveva ripreso ormai ad assumere un ambito molto più articolato. Per questo motivo sembra forzata la riconduzione alla disposizione senatoria della definizione di *quaestio* che ha offerto Ulpiano in D. 29.5.1.25.

D. 29.5.1.25 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quaestionem autem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem et defensionem mortis.*

Probabilmente si trattava di una definizione che si adattava ai tempi dal giurista, quando effettivamente restava ben poco della vecchia disciplina. Inoltre questo passo appare essere in stretta relazione con quelli seguenti, nei quali è descritta l'evoluzione della normativa in merito alle condizioni di accusabilità; condizioni che collocavano lo schiavo in un'altra veste processuale, come parte che aveva il diritto di difendersi e di giustificare il mancato intervento.

Ricondurre il significato di ogni forma di inquisizione e di rivendicazione di morte al senatoconsulto Silaniano<sup>10</sup> appare esa-

---

<sup>9</sup> D. 29.5.1.21. Vd. *infra* pp. 64 ss.; D. 29.5.3.18. Vd. *infra* pp. 127 ss.; D. 29.5.5.2 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Non alias bona publicantur, quam si constabit esse occisum patrem familias et heredem ante quaestionem de familia habitam suppliciumque sumptum adisse hereditatem.*

<sup>10</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 123.

gerato e forzato; infatti, se pure si riconosce che in quel provvedimento fosse prevista un'attività inquirente, certamente essa non si spingeva alla ricerca dei responsabili del delitto, delle modalità attraverso cui si sarebbe svolto (se non per accertare la morte violenta), degli eventuali mandanti, esecutori e complici. Piuttosto una definizione di questo genere sembra essere stata frutto della successiva evoluzione ormai matura ai tempi di Ulpiano.

Passando ad esaminare il significato di *supplicium*, esso sembra che fosse considerato come pena di morte, sia quando fosse usato con *quaestio*, sia quando usato singolarmente. Per Ugo Brasiello *supplicium* poteva avere tre significati, di morte, di tortura, di punizione in genere<sup>11</sup>; egli attribuisce al termine il significato di tortura proprio nei passi del Digesto dedicati al Silaniano.

In realtà va approfondito il perché lo studioso non ritenga opportuno, in merito alle finalità del senatoconsulto, assumere *supplicium* come pena di morte per lo schiavo. Se in effetti era illegale la tortura come pena provocatrice della morte, tuttavia, come ribatte Garnsey<sup>12</sup>, *supplicium* nei passi del Digesto dedicati al Silaniano assumeva proprio il valore di pena di morte e *quaestio* quello di tortura. Se così non fosse, non si spiegherebbe l'uso frequente dei due termini insieme.

In questo senso ritengo che dovessero essere intesi *quaestio* e *supplicium* sia nell'editto del pretore, emanato probabilmente subito dopo il senatoconsulto Silaniano e che regolamentò il divieto di aprire le tavole testamentarie *priusquam de ea familia quaestio ex senatus consulto habita suppliciumque de noxiis sumptum fuerit* (D. 29.5.3.18), sia nel senatoconsulto del 57 d.C., che dispose la sottoposizione alla disciplina anche di coloro che fossero stati manomessi nel testamento dal padrone ucciso. Dunque fino a questo momento la disciplina restò pressoché immutata.

---

<sup>11</sup> U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, pp. 246-271.

<sup>12</sup> P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, p. 123.

Una prima innovazione rispetto al senatoconsulto Silaniano può scorgersi nel rescritto di Traiano che dispose l'applicabilità della procedura anche ai liberti. Questo è testimoniato in due passi di Paolo, tratti dal *liber singularis ad senatus consultum Silanianum*.

D. 29.5.7 (Paul. *sing. ad sen. cons. Silan.*): *Et in libertos extraordinarium auxilium habebit.*

D. 29.5.10.1 (Paul. *sing. ad sen. cons. Silan.*): *Sub divo Traiano constitutum est de his libertis, quos vivus manumiserat, quaestionem haberi.*

Sembra verosimile che i criteri per la sottoposizione dei liberti alla disciplina rimasero gli stessi di quelli visti per gli schiavi: il fatto di essere *sub eodem tecto*, l'omesso soccorso, il non aver fatto tutto il possibile per salvare il padrone. Dalle fonti emerge il dubbio che la costituzione traiana disponesse solo la *quaestio* per i liberti. Ma, in realtà, il solo riferimento alla *quaestio* non è sufficiente per far supporre in tal senso perché in questo caso, come in altri già considerati<sup>13</sup>, il termine si riferiva al meccanismo processuale che si sarebbe messo in moto anche relativamente ai liberti coinvolti nel delitto.

## 2. *Il rescritto di Adriano in D. 29.5.1.28*

Il rescritto di Adriano, riportato testualmente in D. 29.5.1.28, rileva sia per ciò che attiene alla disciplina punitiva, sia per le modalità processuali cui era sottoposta la *familia* servile. Per cogliere sotto questo profilo la portata del rescritto è opportuno partire dall'esame dei passi che lo precedono.

In D. 29.5.1.25<sup>14</sup> il significato che attribuiva Ulpiano alla *quaestio* sembra proprio adattarsi ad un momento in cui si

---

<sup>13</sup> D. 29.5.1pr. Vd. *supra* pp. 23 ss., 44 ss. e 52 ss.; D. 29.5.1.16. Vd. *infra* pp. 106 ss.; D. 29.5.1.21. Vd. *supra* pp. 47 ss. e *infra* pp. 64 ss.

<sup>14</sup> D. 29.5.1.25. Vd. *supra* pp. 30 ss. e pp. 53 ss.



cominciava a superare la disciplina del Silaniano, sia sotto il profilo dei limiti oggettivi e spaziali, poiché si accusava ormai entro i limiti dello spazio circostante<sup>15</sup>, sia sotto il profilo delle condizioni di accusabilità, dovendo essere condannati solo coloro che avessero udito le grida e non avessero fatto il possibile per salvare il *dominus*<sup>16</sup>.

D. 29.5.1.28 (Ulp. 50 *ad ed.*): *...ultimum itaque supplicium pati debet vel hoc, ne ceteri servi credant in periculo dominorum sibi quemque consulere debere.*

Solo per questi ultimi, per coloro cioè che avessero tenuto un comportamento manchevole, si sarebbe riservato il *summum supplicium*, mentre per gli altri la *quaestio* avrebbe avuto valore di interrogatorio; siamo comunque in un momento in cui l'interrogatorio non serviva ancora per accertare il colpevole, il *mandator*, il *percussor*, come vedremo in seguito, ma almeno per consentire a quanti si fossero trovati *in ea regione* di provare la loro innocenza.

La *quaestio* allora sembra essere stato lo strumento, sia pure violento, offerto per smontare una presunzione di colpevolezza non più assoluta, ma relativa; un meccanismo che, tuttavia, si sarebbe ritorto a fine punitivo contro quegli stessi che se ne fossero serviti nella speranza di evitare la pena capitale.

D. 29.5.1.30 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis in villa agens occisus sit, plus quam iniquum est, si forte diffusa late praedia habeat, de omnibus qui in ea regione fuerint servis et quaestionem haberi et supplicium sumi: sufficit ergo eos, qui cum ipso qui occisus dicitur fuerunt et qui suspitione caedis aut conscientia attingi videbuntur, de his quaestionem haberi.*

Ancora qualche problema pone il frammento di Ulpiano collocato in D. 29.5.1.30: esso sembrerebbe essere la conclusione del

---

<sup>15</sup> D. 29.5.1.26, 27, 28, 30.

<sup>16</sup> D. 29.5.1.27, 28, 29, 30.

lungo discorso del giurista, cominciato in D. 29.5.1.25 e svolto attraverso l'esame del rescritto adrianeo. Ma in realtà proprio l'uso di *quaestio* lascia alquanto perplessi. Infatti, se nella parte iniziale Ulpiano sembrava seguisse lo stesso schema logico usato precedentemente, dicendo appunto che non tutti coloro che si fossero trovati *in ea regione* sarebbe stato opportuno sottoporre a *quaestio* e a *supplicium*, ci aspetteremmo poi che dicesse che per costoro sarebbe stato opportuno disporre solo la *quaestio* a fine inquisitorio, come in D. 29.5.1.25, oppure che sarebbe stato opportuno condannare al *supplicium* solo coloro che *cum ipso qui occisus dicitur fuerunt et qui suspitione caedis aut conscientia attingi videbuntur*.

Invece il giurista riteneva sufficiente proprio per questi ultimi disporre la sottoposizione alla *quaestio*, non dicendo nulla in merito agli altri. Mi sembra che la posizione della schiava che, trovandosi con la padrona al momento dell'aggressione, non avesse fatto tutto il possibile per salvarla, anche *voce plorantem* e che fosse stata condannata al *summum supplicium*, non sarebbe stata diversa da quella di coloro che *cum ipso qui occisus dicitur fuerunt* e per i quali era riservata la *quaestio*, come emerge in D. 29.5.1.30.

Va evidenziato che né il rescritto di Adriano né il passo di Ulpiano manifestano l'intenzione di dover sottoporre alla *quaestio* tutti gli schiavi che si trovassero *in eadem regione*, ma solo coloro che fossero tanto vicini da poter ascoltare le grida o capire che stava accadendo qualcosa o, addirittura, che fossero con lo stesso padrone e che provassero di aver adoperato un comportamento irreprensibile.

In questo senso i frammenti avrebbero lo stesso contenuto e in entrambi, anche se in quello di Ulpiano è sottinteso, era evidente la sottoposizione al *supplicium* di coloro che non avessero potuto provare la loro innocenza o la loro irreprensibilità. Del resto, dall'esame dei passi di Ulpiano relativi a cause coinvolgenti gli schiavi può notarsi come il giurista non si allontanasse mai nell'u-

so del termine *quaestio* dal significato di processo o di tortura, sia a fine punitivo sia a fine repressivo.

### 3. Percussor e mandator nel commento paolino ad edictum

Il problema dell'uso e del significato del termine *quaestio* si ripropone in un passo giurisprudenziale, ugualmente di età severiana. Il passo è di Paolo, tratto dal commento *ad edictum*, collocato in D. 29.5.6pr.

D. 29.5.6pr. (Paul. 46 *ad ed.*): *Etsi percussor certus sit, tamen habenda quaestio est, ut caedis mandator inveniatur: utique autem ipse maxime quaestioni dabitur, quamvis et ceteri puniantur.*

Ormai in questo periodo sembra che non fosse rimasto nulla della vecchia disciplina del Silaniano; sotto il profilo soggettivo si andò incontro ad una differenziazione in relazione alla responsabilità del singolo schiavo<sup>17</sup>. Questo portò anche ad una distinzione sotto il profilo della posizione processuale e della sottoposizione alle sanzioni penali. Paolo riteneva che fosse necessario andare alla ricerca del *mandator* nonostante si fosse già a conoscenza del *percussor*; anzi era necessario servirsi proprio di costui affinché, attraverso la *quaestio*, confessasse chi gli aveva ordinato di uccidere.

Sembra evidente il significato inquisitorio del termine in esame; un interrogatorio sotto forma di tortura, come era comune nella pratica di quei tempi nei riguardi di tutti gli *humiliores*<sup>18</sup>. Paolo riteneva che proprio nei confronti del *percussor* sarebbe stato più che mai opportuno adoperare la *quaestio*, sebbene anche gli altri sarebbero stati puniti. Si riteneva che per *ceteri* il giurista intendeva gli schiavi che fossero comunque coinvolti nella disposizio-

---

<sup>17</sup> Vd. Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 238, a proposito dell'evoluzione del III secolo d.C.

<sup>18</sup> Garnsey, *Social Status* cit., p. 213.

ne e per i quali la punizione sarebbe stata ugualmente la morte. Il giurista appare differenziare, sotto il profilo della sanzione, la condizione del *percussor* da quella degli altri schiavi. Ci si chiede infatti perché si soffermasse sull'idea che il *percussor* dovesse essere sottoposto a *quaestio, quamvis et ceteri puniantur*. Forse perché da costui ci si sarebbe aspettato un risultato più esaustivo delle indagini e dunque la *quaestio* in questo caso avrebbe avuto, oltre che un valore afflittivo culminante comunque nel *supplicium*, un valore soprattutto inquirente, come già appariva ai tempi di Adriano. Ma a quei tempi essa non si spingeva fino alla ricerca del mandante del delitto, come invece avveniva più chiaramente in età severiana.

Tenendo conto anche della parte successiva del passo, la *quaestio* degli schiavi in quel periodo rientrava ormai nelle regole della normale prassi giudiziaria, diretta ad accertare i responsabili del delitto. La *quaestio* in capo agli schiavi del *dominus* ucciso rientrava nelle normali forme di inquisizione usate nei riguardi dei ceti più umili, senza distinzione alcuna.

Della vecchia disciplina del Silaniano restava, evidentemente, solo la punizione degli altri schiavi sui quali continuava ad incombere la presunzione, non più assoluta già dai tempi di Adriano, di responsabilità per la morte del padrone.

Dunque appare più che mai evidente come il significato di *quaestio* ai tempi di Paolo fosse definitivamente quello di attività inquirente, interrogatorio secondo le forme violente della tortura, sempre più distante dal significato originario di punizione, di repressione, proprio del senatoconsulto Silaniano, in cui mancava una differenziazione soggettiva in relazione ai responsabili del delitto.

#### 4. Tormenta e torquere

Occorre notare come nei passi del Digesto relativi a questa disciplina sia stato usato anche il sostantivo *tormentum*, o ancora il verbo *torquere*.

Consideriamo ancora il passo di Paolo.

D. 29.5.6.1 (Paul. 46 *ad ed.*): *Quamvis alias in caput domini servi non torqueantur, recte tamen fiet quaestio, etiamsi heredem accusent, sive extraneus heres sive ex suis sit.*

Il giurista proseguiva il suo discorso considerando un'eccezione al divieto di torturare gli schiavi *in caput domini* nel caso in cui *heredem accusent, sive extraneus heres sive ex suis sit*.

In questo caso il verbo *torquere* è stato usato per indicare la pratica processuale di inquisizione, pratica normale specie per gli schiavi<sup>19</sup>. Dunque *torquere* e *quaestio* assumevano lo stesso significato.

D. 29.5.1.5 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Sed in eo cui fideicommissa libertas pure debetur, exstat rescriptum divi Pii ad Iuventium Sabinum, quo ostenditur non esse festinandum ad tormenta eius, cui fideicommissa libertas debetur: et magis est, ne puniatur ob hoc quod sub eodem tecto fuit, nisi particeps sceleris fuerit.*

Si deve ora considerare il frammento in cui Ulpiano riprendeva la costituzione di Antonino Pio, in base alla quale non bisognava affrettarsi alle torture nei riguardi di coloro ai quali fosse concessa la libertà fideicommissaria incondizionatamente, né, come probabilmente pensava il giurista, era opportuno che venissero puniti per il solo fatto di essere *sub eodem tecto*, a meno che non fossero *participes sceleris*.

Sembra che in questo passo *tormenta* avesse il significato di punizione; del resto il giurista era appunto interessato a considerare in quali casi questi soggetti dovessero essere puniti. L'uso dell'espressione *non esse festinandum ad tormenta* sembra deporre a favore di questa tesi poiché, se ai tempi di Antonino Pio era possibile torturare a scopo inquisitorio anche i liberti e gli *humi-*

---

<sup>19</sup> L. Pansolli, *s.v. Tortura*, «NNDI» XIX, Torino 1957, p. 425; Westermann, *The slave system* cit., p. 115.

*liores* in genere, tuttavia il fatto che non ci si doveva affrettare fa pensare ad una vera e propria punizione. Di particolare interesse tecnico, infine, è il frammento di Modestino:

D. 29.5.17 (Mod. 8 *reg.*): *Prius de se familia torquenda est et, si confiteatur, tunc interrogetur, quo mandante flagitium admissus sit.*

Il giurista, in età severiana ormai avanzata, manifestava un interesse maturo nella ricerca del mandante del delitto ed in funzione di ciò si articolava l'uso dei mezzi processuali sugli schiavi. Si rileva ancora un diverso significato per *torquere* che in questo caso aveva prevalentemente un fine inquisitorio, ma in parte anche punitivo; poi, qualora la *familia* avesse confessato, l'indagine si sarebbe svolta nelle comuni forme di interrogatorio. Forse questo vuol dire che *torquere* e *interrogare* presentavano contenuti diversi? Oppure si trattava di manifestazioni verbali di una medesima sostanza? Personalmente propenderei per questa seconda soluzione, soprattutto per la considerazione dell'uso frequente della tortura a fini processuali.

Anche per i termini come *tormentum* e *torquere* i giuristi hanno dato interpretazioni diverse, probabilmente per esigenze di adattamento della terminologia in relazione alle singole situazioni di fronte a cui era posto lo schiavo. Stesso discorso vale per l'uso del sostantivo *quaestio*, che nelle fonti esaminate ha assunto significati diversi. La spiegazione di questo fenomeno è complessa: si può spiegare in relazione all'evoluzione della responsabilità dello schiavo<sup>20</sup>, al conseguente passaggio da un sistema repressivo di sottoposizione generalizzata ad uno diretto all'accertamento delle cause e dei responsabili del delitto<sup>21</sup>, in relazione ancora al mutamento dei meccanismi processuali<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., pp. 137 ss.

<sup>21</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 103 ss.

<sup>22</sup> V. Bonini, *I 'libri de cognitionibus' di Callistrato*, Milano 1964, p. 104.

Gli stessi giuristi hanno contribuito alla confusione terminologica poiché hanno messo in evidenza le sfumature più sottili a cui la disciplina del Silaniano fu sottoposta nel tempo, riducendosi infine ad una delle tante comuni forme di sanzione contro comportamenti perseguibili dall'ordinamento penale romano.

IV

L'INDIVIDUAZIONE DEI COLPEVOLI



## 1. *Il principio del sub eodem tecto*

Nelle fonti è di frequente utilizzata l'espressione *sub eodem tecto* come limite spaziale per individuare gli schiavi che sarebbero stati sottoposti alla punizione a causa dell'uccisione del padrone<sup>1</sup>.

L'espressione, prevalentemente usata in passi giurisprudenziali, pone il problema della sua eventuale ricongiunzione ai *verba senatus*. In questa direzione si orienta la dottrina prevalente.

Alcune testimonianze di Ulpiano vanno in questa direzione.

D. 29.5.1.21 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quid ergo, si dominus veneno non per vim necatus esse proponatur? Impunitum erit factum? Nullo modo: licet enim cessat senatus consultum Silanianum nec quaestio suppliciumque de his qui sub eodem tecto fuerunt habeatur, tamen si qui conscii vel factores sceleris fuerunt, hi demum supplicio adficiuntur; et adiri hereditas apeririue tabulae etiam ante quaestionem habitam possunt.*

In D. 29.5.1.21 il giurista si domanda se l'omicidio del *dominus* mediante somministrazione di veleno sarebbe rimasto impunito e conclude nel senso che non si sarebbe applicata la disciplina del Siliano, né, di conseguenza, si sarebbero avuti *quaestio* e *supplicium* nei riguardi di coloro che si fossero trovati sotto lo stesso tetto; tuttavia sarebbero stati puniti con la morte coloro che fossero stati complici o fautori dell'avvelenamento.

Il senatoconsulto Siliano doveva dunque prevedere questo principio per l'applicazione della sua disciplina. Ancora più chiaramente ciò emerge dalla lettura di D. 29.5.1.26 e 27.

D. 29.5.1.26 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Hoc autem senatus consul-*

---

<sup>1</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 114 ss.; Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 211; Garzetti, *Storia di Roma* cit., p. 524; Martini, *Alcune osservazioni* cit., p. 84; Robinson, *Slaves and the criminal Law* cit., p. 233.

*tum eos quidem, qui sub eodem tecto fuerunt, omnimodo punit, eos vero, qui non sub eodem tecto, sed in eadem regione, non aliter, nisi conscii fuissent.*

D. 29.5.1.27 (Ulp. 50 ad ed.): *Eodem autem tecto qualiter accipiatur, videamus, utrum intra eosdem parietes an et ultra intra eandem diaetam vel cubiculum vel eandem domum vel eosdem hortos vel totam villam. Et ait Sextus sic esse saepe iudicatum, ut quicumque eo loci fuerunt, unde vocem exaudire potuerunt, hi puniantur, quasi sub eodem tecto fuerunt, licet alii validioris vocis, alii exiguioris sunt nec omnes undique exaudiri possunt.*

Nel primo passo sembra che Ulpiano abbia aggiunto proprie considerazioni in merito all'ampliamento del limite spaziale al territorio agreste di proprietà del *dominus*. La ricerca del significato dell'espressione nel paragrafo successivo sembra essere la prova più evidente che essa fosse usata negli stessi termini nella disposizione senatoria. Ne è sicuro Mommsen, come si legge in Lenel<sup>2</sup>.

Il pensiero ulpiano si collega sostanzialmente ad un rescritto di Adriano riprodotto in D. 29.5.1.28.

D. 29.5.1.28 (Ulp. 50 ad ed.): *Iuxta hoc tamen videtur et divus Hadrianus rescripsisse in haec verba: "servi quotiens dominis suis auxilium ferre possunt, non debent salutem eorum suam antepone: potuisse autem ancillam, quae in eodem conclavi cum domina sua fuerat, auxilium rei ferre, si non corpore suo, at certe voce plorantem, ut hi, qui in domo fuerant aut vicini audirent, hoc ipso manifestum est, quod dixit percussorem sibi mortem minatum, si proclamasset. Ultimum itaque supplicium pati debet vel hoc, ne ceteri servi credant in periculo dominorum sibi quemque consulere debere".*

---

<sup>2</sup> Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* cit., II, § 735.

Vengono puniti coloro che si trovavano sotto lo stesso tetto, ma anche al di fuori, nella stessa regione, purché ne fossero consapevoli<sup>3</sup>. Non ritengo che un'ampliamento spaziale possa indicare il limite di applicabilità della disciplina antecedente all'intervento adrianeo appena citato, sebbene qualche dubbio potrebbe sorgere dal passo degli Annali di Tacito che torno a riprodurre<sup>4</sup>.

Ann. 14,42,2: *Ceterum cum vetere ex more familiam omnem quae sub eodem tecto mansitaverat ad supplicium agi oporteret, concursu plebis quae tot innoxios protegebat, usque ad seditionem ventum est senatusque obsessus, in quo ipso erant studia nimiam severitatem aspernantium, pluribus mihi mutandum censentibus.*

Lo storico si riferiva alla medesima disciplina del senatoconsulto, né si può pensare che ci fosse stata una regolamentazione di tal genere anche in età più risalente. Infatti la formula *ceterum cum vetere ex more* potrebbe far pensare proprio a una vecchia usanza di suppliziare tutti gli schiavi *sub eodem tecto*, che non sembra da sola sufficiente a ricondurre a un'età più antica di quella adrianea l'elemento della consapevolezza.

*Sub eodem tecto* ritorna a proposito dell'episodio, già ricordato, dell'assassinio del *praefectus urbi* Pedanio Secondo e della rivolta delle masse plebee in seguito alla condanna a morte di circa quattrocento schiavi come ancora Tacito racconta<sup>5</sup>. Forse con l'uso di quella espressione lo scrittore non ha voluto spostare più indietro la datazione del senatoconsulto Silariano che noi abbiamo accolto; forse Tacito scrive in un periodo in cui i presupposti per l'applicabilità della disposizione erano in fase di superamento;

---

<sup>3</sup> R.A. Bauman, *The Resumé of Legislation in the Early Vitae of the Historia Augusta*, «ZSS» 94, 1977, p. 51; Manfredini, *La casa, il tetto* cit., pp. 318 ss.

<sup>4</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., p. 159; Dalla, *Senatus consultum Silarianum* cit., p. 23; Aru, *La c. 12 C. VI,35* cit., p. 215.

<sup>5</sup> Tac., *Ann.* 14,42,1. Vd. *supra* pp 16 ss.

forse ancora lo storico sentiva l'esigenza di consolidare nel tempo una disposizione tanto crudele, quasi come una forma di giustificazione temporale della pratica che aveva sollevato tale clamore e aveva diviso l'opinione pubblica fra coloro che volevano l'abolizione della disposizione e coloro che, invece, la ritenevano giusta ed utile.

Dunque quello del *sub eodem tecto* era un presupposto particolare per una disposizione specifica. Fu proprio la sua presenza che modificò sostanzialmente i criteri processuali sotto il profilo della capacità passiva dello schiavo e delle condizioni di punibilità, come si è detto nel capitolo precedente.

Il riferimento di Gaio all'espressione, nel passo che rimanda alla *lex Cornelia* riguardo al premio per l'accusatore, non deve trarre in inganno.

D. 29.5.25pr. (Gai. 17 *ad ed. prov.*): *Lege Cornelia cavetur de praemio accusatoris, qui requisivit et renuntiavit eos servos, qui ex ea familia ante quaestionem fugerint, ut in singulos servos quos convicerit quinque aureos ex bonis occisi aut, si inde redigi ea quantitas non possit, ex publico accipiat. Quod praemium non in omnes servos, qui sub eodem tecto locove fuerint, sed in eos solos, qui caedem admisissent, accusatori tribuitur.*

È probabile che il giurista abbia usato tale formulazione proprio per spiegare come in base alla vecchia *lex Cornelia* era usanza conferire un premio all'accusatore, *non in omnes servos, qui sub eodem tecto locove fuerint, sed in eos solos, qui caedem admisissent, accusatori tribuitur.*

Una simile pratica non sarebbe stata possibile in base alla disposizione senatoria dal momento che questa non prevedeva né il premio per l'accusatore né una differenziazione delle posizioni soggettive, tale da dare rilevanza alla confessione dello schiavo. Anzi il riferimento di Gaio al limite territoriale può essere servito a mantenere le distanze fra le due disposizioni sotto il profilo

della diversa rilevanza della capacità processuale passiva dello schiavo.

Dunque la *quaestio* e il *supplicium* ai tempi del senatoconsulto Silaniano si comminavano a coloro che si fossero trovati nella stessa casa del padrone, indipendentemente da una loro effettiva colpevolezza o innocenza.

Altra prova dell'origine senatoria del principio è il riferimento di Ulpiano alla *domus*, considerato in relazione alla sicurezza del *dominus* e in relazione all'unità familiare per giustificare l'estensione dell'applicazione della disposizione a schiavi appartenenti ai membri del nucleo familiare del padrone<sup>6</sup>.

## 2. *I limiti*

Non sembra possano individuarsi limiti alla sottoposizione alla disciplina di tutti gli schiavi che si fossero trovati *sub eodem tecto*, come non si possono individuare cause giustificatrici del mancato intervento. Forse l'unico limite era rappresentato dalla pubertà<sup>7</sup>.

D. 29.5.14 (Maecian. 11 *de publ. iud.*): *Excipiuntur senatus consulto Silaniano impuberes servi. Trebius autem Germanus legatus etiam de impubere sumi iussit supplicium et tamen non sine ratione: nam is puer nec multum a puberi aetate aberat et ad pedes domini cubuerat cum occideretur nec postea caedem eius prodiderat. Ut enim opem ferre eum non potuisse constabat, ita silentium praestitisse etiam postea certum erat, et his dumtaxat impuberibus senatus consulto parci credebat, qui tantum sub eodem tecto fuissent: qui vero ministri vel participes caedis fuissent et eius aetatis, quamquam*

---

<sup>6</sup> D. 29.5.1pr. Vd. *supra* pp. 23 ss., pp. 44 ss. e pp. 52 ss.; D. 29.5.1.15. Vd. *supra* pp. 27 ss. e *infra* pp. 105 ss.

<sup>7</sup> Fanizza, *Giuristi crimini leggi cit.*, p. 60; Dalla, *Senatus consultum Silanianum cit.*, p. 100; Robinson, *Slaves and the criminal Law cit.*, p. 234.

*nondum puberis, ut rei intellectum capere possent. His non magis in caede domini quam in ulla alia causa parci oportere.*

Volusio Meciano ricorda che gli impuberi erano esclusi dalla sottoposizione al Silaniano, per cui, qualora essi si fossero trovati sotto lo stesso tetto, comunque sarebbero stati discolpati e non sottoposti al *supplicium* o alla *quaestio* come si evince da D. 29.5.1.32 e 33:

D. 29.5.1.32 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Impubes servus vel ancilla nondum viripotens non in eadem causa erunt: aetas enim excusationem meretur.*

D. 29.5.1.33 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Impuberi autem utrum in supplicio tantum parcimus an vero etiam in quaestione? Et magis est, ut de impubere nec quaestio habeatur: et alias solet hoc in usu observari, ut impuberes non torqueantur: terreri tantum solent et habena vel ferula caedi.*

Il giurista riferisce come nella pratica anche costoro cominciarono ad essere suppliziati, come nel caso in cui si fossero trovati accanto al padrone. Ma, a parte questa estensione, che sembra essere dei tempi di Adriano, interessa soprattutto la seconda parte del frammento in cui si parla del legato Trebio Germano<sup>8</sup>, in base alla quale il senatoconsulto avrebbe risparmiato solo quegli impuberi che si fossero trovati semplicemente *sub eodem tecto*, ma non coloro che fossero stati esecutori o mandanti o di età tale da comprendere e quindi da portare aiuto.

Il senatoconsulto Silaniano non specificherebbe tutto questo. È probabile che ai tempi del provvedimento dovesse esserci una limitata attività di accertamento, diretta però più ad individuare gli schiavi che si fossero trovati sotto lo stesso tetto e per escludere

---

<sup>8</sup> F. Münzer, s.v. *L. Trebius Germanus*, «RE» VI.B.2, Stuttgart 1937, col. 2271.

in genere gli impuberi, intervenendo successivamente l'interpretazione giurisprudenziale nel senso visto prima.

Non riteniamo che possa risalire al senatoconsulto Silaniano il divieto di sottoporre gli impuberi alla repressione. Esso piuttosto sembra inserirsi in un contesto evolutivo che avrebbe determinato il mutamento dei presupposti oggettivi di punibilità.

Frutto dell'evoluzione giurisprudenziale, che testimonia quanta rilevanza avesse il principio territorialistico del *sub eodem tecto*, è la posizione di Ulpiano in merito al *surdus*, il quale non sarebbe stato sottoposto alla punizione per obiettiva menomazione fisica e non avrebbe potuto essere considerato fra quelli che si fossero trovati sotto lo stesso tetto.

D. 29.5.3.8 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Surdus quoque inter inbecillos numerandus est aut inter eos qui sub eodem tecto non sunt, quia ut illi per spatium, ita hic per morbum nihil audit.*

L'interpretazione di Volusio Meciano in D. 29.5.14 appare inserirsi, dunque, in un contesto evolutivo della disciplina nell'età degli Antonini.

Solo alla fine del II secolo si arrivò al definitivo superamento del principio.

D. 29.5.14 (Maecian. 11 *de publ. iud.*): *Excipiuntur senatus consulto Silaniano impuberes servi. Trebius autem Germanus legatus etiam de impubere sumi iussit supplicio et tamen non sine ratione...*

In D. 29.5.1.26 abbiamo visto come Ulpiano evidentemente sia partito dalla disciplina del senatoconsulto Silaniano per poi ampliarne la sfera di applicabilità anche a coloro che si fossero trovati *in eadem regione, non aliter nisi conscii fuissent*<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> D. 29.5.1.26. Vd. *supra* pp. 25 ss. e pp. 64 ss.

Una conferma di quanto affermato è in due testi ulpiane tratti dal suo commentario editale. Di particolare interesse la citazione del giurista severiano *Sextus*, con ogni probabilità da identificare con Sesto Cecilio Africano<sup>10</sup>.

D. 29.5.1.27 (Ulp. 50 *ad ed.*): ...*Et ait Sextus sic esse saepe iudicatum, ut quicumque eo loci fuerunt, unde vocem exaudire potuerunt, hi puniantur; quasi sub eodem tecto fuerunt, licet alii validioris vocis, alii exiguioris sunt nec omnes undique exaudiri possunt.*

D. 29.5.1.28 (Ulp. 50 *ad ed.*): ...*potuisse autem ancillam, quae in eodem conclavi cum domina sua fuerat, auxilium rei ferre, si non corpore suo, at certe voce plorantem, ut hi, qui in domo fuerant aut vicini audirent...*

Nel III secolo Ulpiano si dimostrò attento all'interpretazione dell'espressione *sub eodem tecto*; il riferimento che il giurista severiano faceva alla casa o alla villa probabilmente voleva essere l'interpretazione che del territorio venne fatta ai tempi del Siliano. Ulpiano partiva da questa definizione:

D. 29.5.1.27 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Eodem autem tecto qualiter accipiatur, videamus utrum intra eosdem parietes an et ultra intra eandem diaetam vel cubiculum vel eandem domum vel eosdem hortos vel totam villam...*

L'intento ulpiano di ampliare il limite del *sub eodem tecto* attraverso la citazione di *Sextus* sembra incontrovertibile. Non si poneva un limite spaziale ben preciso, ma si tendeva ad enfatizzare l'elemento legato alla capacità uditiva degli schiavi.

Nel II secolo potrebbero essersi delineate due diverse correnti giurisprudenziali: la prima, ancora legata al principio territoriale che risultava tuttavia più esteso e modificava il

---

<sup>10</sup> Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* cit., I, § 4.



criterio di sottoposizione alla disciplina in relazione all'effettiva responsabilità degli schiavi, la seconda più legata ad enfatizzare la capacità acustica del *servus*.

D. 29.5.1.30 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis in villa agens occisus sit, plus quam iniquum est, si forte diffusa late praedia habeat, de omnibus qui in ea regione fuerint servis et quaestionem haberi et supplicium sumi: sufficit ergo eos, qui cum ipso qui occisus dicitur fuerunt et qui suspicione caedis aut conscientia attingi videbuntur, de his quaestionem haberi.*

Al primo orientamento sembrano rifarsi D. 29.5.1.26 e 30, al secondo invece D. 29.5.1.27. In entrambi i casi, sia cioè quando il limite spaziale restava circoscritto, sia quando diventava indefinito, si rileva comunque un ampliamento dell'ambito territoriale.

Se da un lato il primo orientamento sembrava più severo, dall'altro lato però manifestava un maggiore senso di modernità rispetto alla stessa considerazione dello schiavo come soggetto capace; e infatti fu proprio il secondo indirizzo, ancora legato, in un certo senso, alla vecchia disciplina, che fu superato in favore del primo.

### 3. *Le estensioni e il superamento*

Il rescritto di Adriano segnò un momento importante nella storia, per così dire evolutiva e integrativa, del senatoconsulto<sup>11</sup>.

Lo schiavo non è più automaticamente considerato oggetto di repressione incondizionata<sup>12</sup>. La disciplina, pur sempre rigida, è ora orientata nel senso di punire coloro che non avessero

---

<sup>11</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 68; Martini, *Alcune osservazioni* cit., p. 84; Garzetti, *Storia di Roma* cit., p. 428; Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 229; Robinson, *Slaves and the criminal Law* cit., p. 234.

<sup>12</sup> J. Vogt, *L'uomo e lo schiavo nel mondo antico*, Roma 1969, p. 141.

effettivamente tenuto un comportamento irreprensibile, come ad esempio la schiava che si fosse trovata *in eodem conclavi cum domina sua* e non avesse portato aiuto neanche gridando a quelli che, trovandosi in casa o tanto vicini da poter ascoltare, non fossero intervenuti.

È interessante notare come dei due orientamenti giurisprudenziali testimoniati da Ulpiano, Adriano, in linea con una politica legislativa ispirata a modelli tradizionali, manifesti tendenze nuove nell'accogliere il principio della vicinanza.

Non c'era alcun riferimento alla delimitazione giurisprudenziale della *regio*<sup>13</sup>, cioè della proprietà agreste circostante la casa del padrone, ma era il criterio della vicinanza che contava. Esso però non era un parametro assoluto, in base al quale si sarebbe giustificata l'applicazione del Silaniano, ma costituiva un elemento rilevante ai fini di accertare la possibilità che avessero avuto gli schiavi di ascoltare, di rendersi conto del crimine che si stava compiendo. Se così è, in Adriano parrebbe scorgersi senza dubbio una manifestazione di 'modernità' che si inseriva in un contesto legato comunque alla tradizione<sup>14</sup>.

Il criterio subì un mutamento, sia pure non radicale: si condizionò la punibilità della schiava che, trovandosi *in eodem conclavi*, non si fosse adoperata per la difesa del suo *dominus*. Ella avrebbe dovuto chiedere soccorso, non bastando l'intervento di *hi qui in domo fuerant*, ma soprattutto di *qui vicini audirent*. Infatti esisteva un obbligo assoluto di aiutare: *servi ...non debent salutem eorum suam anteponeere*.

Il rescritto dunque va nel senso di un interesse direttamente riconducibile al comportamento dello schiavo: l'ancella trovata *in eodem conclavi*, tenuta a gridare anche se minacciata di morte; coloro che *in domo fuerunt aut vicini audirent*, obbligati ad accorrere alle grida. Per essi non esisteva un limite territoriale, ma

---

<sup>13</sup> Forcellini, *Lexicon* cit., p. 61.

<sup>14</sup> Garzetti, *Storia di Roma* cit., p. 419.

sarebbe stato il giudice a stabilire se fossero stati vicini, in seguito ad un'attività giudiziaria di accertamento.

Il superamento del limite del *sub eodem tecto* si può dire completamente attuato in età adrianea, sebbene ulteriori precisazioni tendano a sfumarlo.

Ci si chiede innanzitutto se sarebbero stati comunque sottoposti al supplizio, oltre quelli schiavi che fossero stati tanto vicini da ascoltare, anche tutti quelli che si fossero trovati *in domo*, ovvero se anche per essi avrebbe avuto valore il presupposto della voce. A questo interrogativo ci sembra di dover rispondere che, nel caso particolare, anche per questi avrebbe avuto efficacia il nuovo presupposto. La prova decisiva di questa affermazione adrianea (*ut hi qui in domo fuerant aut vicini audire*), è confermata da un passo della *Vita Hadriani*.

H.A.,V.H. 11.18: *si dominus in domo interemptus esset, non de omnibus servis quaestionem haberi, sed de his, qui per vicinitatem poterant sentire praecepit*<sup>15</sup>.

Ci si chiede quale regola avrebbe avuto valore nel caso in cui il *dominus* fosse stato aggredito e nessuno avesse gridato e quindi fosse mancata la stessa possibilità di ascoltare. In *Vita Hadriani* 11.18 non si riferisce all'ipotesi che qualcuno degli schiavi avesse gridato, ma a quella che i vicini avessero percepito i lamenti dell'aggredito. Ma se neanche questo ci fosse stato, come si sarebbe regolato il magistrato? Avrebbe prestato fede alle dichiarazioni degli schiavi di non aver ascoltato nulla oppure si sarebbe avvalso di una presunzione di capacità auditiva? È comunque, in che rapporto la possibilità di poter ascoltare si sarebbe posta con la situazione di chi si fosse trovato *in domo*? L'affermazione che Ulpiano attribuiva a *Sextus* sembra orientare nel senso che quelli che avessero avuto la possibilità di ascoltare sarebbero stati puniti *quasi sub eodem tecto fuerunt*, rimandando, dunque, al vecchio principio.

---

<sup>15</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 67 ss.

Ci sembra di poter concludere che, nel caso in cui gli schiavi avessero potuto ascoltare, il magistrato si sarebbe avvalso di una presunzione non più assoluta, ma relativa poiché i servi avrebbero potuto provare di non aver potuto udire la voce del padrone o dell'ancella. Questa nuova supposizione avrebbe coinvolto tutti gli schiavi che si trovavano nella casa e quelli che per la vicinanza dal luogo avevano potuto ascoltare. Questo però avrebbe comportato un accertamento più delicato da parte del magistrato perché la delimitazione territoriale ai fini del coinvolgimento dei servi sarebbe stata condizionata all'idea che il soggetto inquirente avesse avuto della capacità auditiva. Ma ancora ci si chiede se la stessa disciplina avesse avuto efficacia sia quando il magistrato avesse effettivamente accertato le grida e i clamori, sia quando questi non ci fossero stati.

È probabile che la regola sarebbe stata la stessa, cioè che il magistrato avrebbe comunque sottoposto alla disciplina tutti quelli che fossero stati in condizione di ascoltare, lasciando comunque ad essi la possibilità di provare di non aver ascoltato. Una soluzione diversa avrebbe portato ad una eccessiva differenziazione, che a quei tempi non sembra essere ancora sufficientemente testimoniata<sup>16</sup>.

Del resto è credibile che in questa nuova ottica tutti quelli che fossero stati vicini sarebbero stati condannati a morte, salvo chi avesse provato, sotto tortura, di aver tenuto un comportamento corretto, non spingendosi oltre l'attività del magistrato. Dunque, con il rescritto di Adriano si ebbe senza dubbio un allargamento dei limiti territoriali; questo determinò una maggiore discrezionalità di chi svolgeva le indagini ai fini del coinvolgimento. Ciò determinò una più intensa attività inquirente e, qualora essa non avesse dato risultati, il magistrato si sarebbe comunque basato su una presunzione di colpevolezza per mancato soccorso in relazione alla capacità auditiva. Sulla base di questo presupposto lo schiavo risultava coinvolto, ma non irrimediabilmente, poiché

---

<sup>16</sup> Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 238.

avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza, valutabile in relazione a quanto si fosse prodigato per salvare il *dominus*. Il limite del *sub eodem tecto* però continuava ad essere elemento degno di considerazione presso la giurisprudenza. In realtà, abbiamo visto come gli orientamenti fossero diversi e l'interesse dei giuristi al problema probabilmente era giustificato dall'esigenza stessa di ricercare nuove vie, da un lato per rendere più razionale e coerente la vecchia disposizione in relazione a una qualche considerazione dello schiavo come soggetto dall'altro per giustificare, evidentemente, la disciplina che restava in sostanza ancora repressiva, alla luce di argomentazioni che trovassero maggior consenso popolare, come nell'episodio di Pedanio Secondo.

Ulpiano sembra ancora legato al principio del *sub eodem tecto*. Questo trova conferma in D. 29.5.1.5 dove si riporta una disposizione di Antonino Pio che favoriva coloro che avessero ottenuto la libertà fedecommissaria incondizionatamente.

D. 29.5.1.5 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Sed in eo, cui fideicommissa libertas pure debetur, exstat rescriptum divi Pii ad Iuventium Sabinum, quo ostenditur non esse festinandum ad tormenta eius, cui fideicommissa libertas debetur: et magis est, ne puniatur ob hoc quod sub eodem tecto fuit, nisi particeps sceleris fuerit.*

Il senatoconsulto Silaniano non spiega efficacia se la libertà è stata concessa con testamento, senza apposizione di alcuna condizione.

È da ritenere che l'intervento imperiale abbia voluto puntualizzare la necessità di una più delicata attività di accertamento circa il reale comportamento rivestito da quegli schiavi ai quali fosse stata concessa la libertà fedecommissaria, allo scopo di non procedere immediatamente alla tortura di soggetti che potessero risultare innocenti e quindi non punibili. Solo nel caso in cui essi fossero risultati *participes sceleris*, in seguito all'attività inquirente del magistrato sarebbero stati sottoposti alla disciplina del

senatoconsulto Siliano. Tutto questo però si sarebbe realizzato indipendentemente da qualsiasi limite spaziale.

Dalla lettura del passo però ci sembra di rilevare che Ulpiano abbia sovrapposto al contenuto del rescritto di Antonino Pio proprie considerazioni in merito al limite territoriale, che non riteniamo essere stato preso in considerazione dall'imperatore se non altro per l'avvenuto superamento di esso, testimoniato già da Adriano in D. 29.5.1.28<sup>17</sup>.

Riteniamo che la disposizione imperiale si sia limitata a precisare che *...non esse festinandum ad tormenta eius, cui fidei commissa libertas debetur...* Né sembra aver aggiunto altro Antonino Pio, tanto meno in relazione al principio del *sub eodem tecto*.

Il giurista invece continuava dicendo che *...ne puniatur ob hoc quod sub eodem tecto fuit, nisi particeps sceleris fuerit. Nisi particeps sceleris fuerit* potrebbe ancora ricondursi al discorso dell'imperatore. Logica conseguenza dell'attività accertativa del magistrato, durante la quale non ci si doveva affrettare alle torture, sarebbe stata o la dichiarazione di innocenza di quegli schiavi oppure, nel caso contrario, la dichiarazione di colpevolezza, qualora fossero risultati complici del delitto.

Quello che non si spiega in relazione al rescritto di Antonino Pio, è il riferimento al principio spaziale del *sub eodem tecto*, del tutto irrilevante in relazione al contesto del rescritto. Ecco perché riteniamo che *ob hoc quod sub eodem tecto fuerit* non si riconduca al discorso dell'imperatore, essendo invece un'aggiunta di Ulpiano. Ciò dimostra da un lato l'attaccamento anacronistico al principio da parte del giurista e dall'altro, volendo giustificarlo, al tentativo dello stesso di favorire un'interpretazione più benevola nei riguardi di quei soggetti, delimitando la loro responsabilità non solo alla partecipazione al delitto, ma anche alla loro collocazione territoriale.

Evidente manifestazione del superamento di qualsiasi limite territoriale fu la costituzione di Marco Aurelio che consolidò la

---

<sup>17</sup> D. 29.5.1.28. Vd. *supra* pp. 32 ss., pp. 55 ss. e pp. 65 ss.

regolamentazione di quelle situazioni già testimoniate dalla giurisprudenza, in cui il padrone fosse stato aggredito per strada o durante il viaggio. La riflessione giurisprudenziale attestata da Ulpiano prevedeva proprio l'ipotesi in cui il *dominus* fosse stato aggredito e gli schiavi si trovassero con lui o fossero fuggiti, prevedendo in entrambi i casi il *supplicium*.

D. 29.5.1.31 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Cum dominus in itinere esset occisus, de his, qui una cum eo fuerunt cum occideretur vel, cum una fuissent, profugerunt, supplicium sumendum est. Quod si cum domino nemo fuit cum occideretur, cessant ista senatus consulta.*

Marco Aurelio dispose invece che, qualora il padrone aggredito dai ladroni fosse sopravvissuto, avrebbe potuto discolpare i suoi servi mediante testamento.

D. 29.5.2 (Call. 5 *de cogn.*): *Divus Marcus Commodus Pisoni rescripsit in haec verba: "cum constiterit apud te, Piso carissime, Iulium Donatum, posteaquam conterritus adventu latronum profugerat villam suam, vulneratum esse, mox testamento facto purgasse officium servorum suorum, nec pietas pro servis nec sollicitudo heredis optinere debet, ut ad poenam vocentur, quos absolvit dominus ipse".*

Non rileva che il *dominus* fosse aggredito *sub eodem tecto*, essendo, ai fini dell'applicazione della disciplina, anche l'aggressione durante il viaggio. La condotta degli schiavi riveste un'importanza decisiva, in generale al fine di salvaguardare sempre e comunque la vita del *dominus*.

V

IL COMPORTAMENTO CRIMINOSO



## 1. *La familia e il servus*

L'iniziale delimitazione del *sub eodem tecto* fu intesa nel senso che coloro che si fossero trovati in quella condizione sarebbero stati puniti, indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione. Sarebbero stati comunque sottoposti a *quaestio* e a *supplicium*.

Si può dire, dunque, che l'intera *familia* era sottoposta a una presunzione assoluta di colpevolezza. Non vi era alcuna distinzione fra il comportamento tenuto dal singolo schiavo e la punizione subita dalla *familia*. Questa pratica si allontanava dagli stessi normali sistemi di punizione documentati per il periodo precedente, se si pensa che la stessa *lex Cornelia de sicariis et veneficis* prevedeva la pena di morte dei soli responsabili e offriva anche un premio all'accusatore, il quale, ove fosse stato schiavo, avrebbe ottenuto la concessione della libertà<sup>1</sup>.

Innanzitutto il fatto di essere *sub eodem tecto* avrebbe coinvolto tutti gli schiavi appartenenti alla *familia*, quelli cioè di cui l'ucciso fosse stato proprietario<sup>2</sup>. Indispensabile, poi, ai fini dell'applicazione della disciplina era la conseguenza dell'aggressione, cioè la morte del *dominus* perché, nel caso contrario, la punizione sarebbe stata conferita privatamente<sup>3</sup>.

Se il padrone viene aggredito, ma non colpito a morte, non si applica il Siliano.

D. 29.5.6.3 (Paul. 46 *ad ed.*): *Si appetitus sit nec occisus dominus, nihil senatus consulto cavetur: ipse enim in familiam suam potest animadvertere.*

---

<sup>1</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., p. 153; Dalla, *Senatus consultum Silianum* cit., p. 24; V. Giodice Sabbatelli, *Studi sull'ufficio del console*, Bari 2006, p. 57 n. 113; D. 29.5.25pr. Vd. *supra* pp. 37 ss. e pp. 67 ss.

<sup>2</sup> D. 29.5.1.2 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Qui servum bona fide possedit, domini appellatione continebitur, nec qui usum fructum solum habuit.*

<sup>3</sup> De Martino, *I 'supplicia' dell'iscrizione* cit., p. 211; Brasiello, *La repressione* cit., p. 246; Garnsey, *Social Status* cit., p. 141; G. Boulvert, *Le droit de l'esclavage sous le Haut-Empire*, «ANRW» XIV, 1982, parte II, pp. 98 ss.

Non trova altresì applicazione il senatoconsulto se il *dominus* viene ferito a morte, ma non si attiva per sanzionare i *servi* presenti.

D. 29.5.1.38 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si dominus mortifere vulneratus supervixerit nec de quoquam servorum suorum conquestus sit, etiamsi sub eodem tecto fuerunt, tamen parcendum illis erit.*

Dopo aver esaminato che tipo di condotta fosse necessaria ai tempi del Silaniano e secondo quali criteri gli schiavi fossero puniti<sup>4</sup>, appare chiaramente come il fine della disposizione fosse quello della repressione dei comportamenti miranti a ledere in particolare la persona del *dominus*, comportamenti commissivi o omissivi.

In realtà il senatoconsulto Silaniano, attraverso la repressione di intere *familiae* servili, evidentemente intendeva perseguire un fine ancora più ampio, quello della tutela della tranquillità sociale e della sicurezza pubblica<sup>5</sup>.

Sarà opportuno distinguere fra comportamento attivo e comportamento omissivo nella condotta criminale.

La giurisprudenza iniziò a considerare sottoponibile alla disciplina sicuramente lo schiavo che avesse somministrato veleno con violenza.

D. 29.5.1.19 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Plane si venenum per vim infusum sit, senatus consultum locum habet.*

Questa era di certo una situazione non prevista dalla disposizione senatoria, che quindi trovò riconoscimento attraverso l'attività interpretativa dei giuristi.

In tutti i casi in cui si usi violenza per uccidere qualcuno, interverrà la disciplina del senatoconsulto<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> D. 29.5.1.26. Vd. *supra* pp. 25 ss. e pp. 64 ss.

<sup>5</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 25.

<sup>6</sup> Reduzzi, *Sull'assassinio di Pedanio Secondo* cit., p. 917.

D. 29.5.1.20 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Ubicumque igitur vis adhibita est quae interemere solet, ibi dicendum est locum senatus consulto fore.*

Un'estensione giurisprudenziale, dettata peraltro dalla pratica concreta, fu quella testimoniata da Volusio Meciano a proposito degli impuberi che fossero stati *ministri vel participes caedis*<sup>7</sup>. Gli schiavi ai quali fosse stata concessa la libertà fedecommissaria incondizionatamente sarebbero stati sottoposti alla disciplina qualora fossero stati *participes sceleris*<sup>8</sup>.

Siamo ormai in un momento in cui era importante accertare quale fosse stato il ruolo effettivamente rivestito dal singolo schiavo<sup>9</sup>.

## 2. Auxilium vel opem ferre

Quanto al comportamento omissivo è presumibile che il senatoconsulto Silaniano, nel sottoporre alla disciplina tutti coloro che si fossero trovati nella casa del *dominus* e che avrebbero dovuto tenere una condotta tale da sacrificare la propria vita per salvare quella del padrone, si riferisse a un generico comportamento consistente in *auxilium vel opem ferre*, i cui limiti avrebbero trovato coincidenza con il sacrificio personale del *servus*.

La ricerca dei giuristi relativa alla tipizzazione di questo comportamento corrispondeva alla ricerca, da una parte di cause giustificatrici del mancato intervento e dall'altra al tentativo di costruire un sistema di modelli di comportamento ai fini del riconoscimento di una consapevole condotta del servo.

Innanzitutto gli schiavi sarebbero stati puniti qualora avessero avuto la possibilità di *auxilium ferre* e non fossero intervenuti nel caso di aggressione violenta.

---

<sup>7</sup> D. 29.5.14. Vd. *supra* pp. 32 ss. e pp. 68 ss. e *infra* pp. 116 ss.

<sup>8</sup> D. 29.5.1.5. Vd. *supra* pp. 36 ss., pp. 60 ss., pp. 76 ss. e *infra* pp. 114 ss.

<sup>9</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., p. 153; Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 238.

Può accadere, però, che la vita del *dominus* venga attentata con metodi subdoli, come l'avvelenamento. Anche in questo caso non trova applicazione il Silaniano

D. 29.5.1.18 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quod si quis puta veneno vel etiam quo alio quod clam necare soleat interemptus sit, ad hoc senatus consultum vindicta mortis eius non pertinebit: hoc idcirco, quia totiens puniendi sunt servi, quia auxilium domino non tulerunt, quotiens potuerunt ei adversus vim opem ferre et non tulerunt: certum quid potuerunt facere adversus eos, qui veneno vel quo alio more insidiantur?*

In caso di suicidio del padrone occorre distinguere se il *servus* abbia avuto la possibilità di intervenire per evitarlo o meno.

D. 29.5.1.22 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si sibi manus quis intulit, senatus consulto quidem Silaniano locus non est, sed mors eius vindicatur, scilicet ut, si in conspectu servorum hoc fecit potueruntque eum in se saevientem prohibere, poena adficiantur, si vero non potuerunt, liberentur.*

Addirittura in questa ipotesi gli schiavi avrebbero dovuto salvare la vita del padrone contro la volontà dello stesso.

L'obbligo di *auxilium ferre* quindi, subì un ampliamento territoriale, come già abbiamo visto, che fu collegato sostanzialmente alla conoscenza dell'azione che altri stavano compiendo. Indipendentemente dalla consapevolezza, gli schiavi sarebbero dovuti intervenire anche nel caso in cui avessero avuto sentore del fatto, udendo le voci del padrone o dell'ancella che avessero gridato e invocato aiuto. Siamo così ritornati al rescritto di Adriano, prima testimonianza diretta, in senso cronologico, dell'obbligo di *auxilium ferre*, dei suoi confini (...*non debent antepone saluti eorum suam...*), delle modalità attraverso cui si sarebbe potuto realizzare (...*si non corpore suo, at certe voce plorantem, ut hi qui in domo fuerant aut vicini audirent...*). La

mancanza di tali comportamenti consistenti nelle grida o nel soccorso avrebbero avuto la stessa conseguenza sul piano delle sanzioni penali *ne ceteri credant in periculo dominorum sibi quemque consulere debere*. Fra coloro che si fossero trovati *in eadem regione*, sarebbero stati sottoposti a *quaestio* coloro che *cum ipso qui occisus dicitur fuerunt et qui suspicione caedis aut conscientia attingi videbuntur*.

Il testo ci interessa soprattutto per l'ipotesi di colui che si fosse trovato col *dominus*, situazione che si ricollegava a quella dell'aggressione durante il viaggio, in cui il comportamento dovuto era richiesto solo da coloro che si fossero trovati col padrone.

D. 29.5.1.31 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Cum dominus in itinere esset occisus, de his, qui una cum eo fuerunt cum occideretur vel, cum una fuissent, profugerunt, supplicium sumendum est. Quod si cum domino nemo fuit cum occideretur, cessant ista senatus consulta.*

Nel caso in cui il *dominus* fosse ucciso nella sua ampia tenuta rustica dovevano essere perseguiti solo gli schiavi fondatamente sospettati del delitto.

D. 29.5.1.30 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis in villa agens occisus sit, plus quam iniquum est, si forte diffusa late praedia habeat, de omnibus qui in ea regione fuerint servis et quaestionem haberi et supplicium sumi: sufficit ergo eos, qui cum ipso qui occisus dicitur fuerunt et qui suspicione caedis aut conscientia attingi videbuntur, de his quaestionem haberi.*

La reale intenzione dei servi di aiutare il padrone va indagata, in quanto occorre evitare che vi siano finzioni.

D.29.5.1.34 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Excusantur autem servi, qui auxilium tulerunt sine dolo malo: nam si finxit se quis auxilium ferre vel dicis gratia tulit, nihil hoc commentum ei*

*proderit.*

Occorreva anche accertare se chi avesse portato aiuto solo con la voce sarebbe stato in grado di intervenire in maniera più efficace.

D. 29.5.1.35 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Tulisse autem auxilium non tantum is videtur qui servavit dominum, hoc est qui potuit ita opem ferre, ut salvus esset dominus, verum is quoque, qui quidquid potuit fecit, tametsi dominus interfectus est: veluti si quis clamavit, ut ad auxilium conveniretur, aut terruit adgressores atque si quis turbam convocavit aut si corpus suum obiecit vel alias corpore suo auxilium tulit.*

Ciò che Ulpiano rileva non è l'accertamento dell'effettivo comportamento dello schiavo, ma solo la verifica della sua effettività. Il *dominus* sarebbe potuto anche morire in seguito all'aggressione, ma ciò che avrebbe avuto rilevanza sarebbe stata la considerazione che lo schiavo *quidquid potuit fecit fecisse*.

La condotta colpevole in relazione alla capacità di ascoltare e al mancato intervento avrebbe determinato la punibilità dello schiavo anche nel caso in cui i padroni, marito e moglie, avessero dormito insieme e uno avesse ucciso l'altro.

D. 29.5.3.2 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si maritus uxorem noctu intra cubiculum secum cubantem necaverit vel uxor maritum, servi poena senatus consulti liberabuntur. Sed si exaudissent et opem non tulissent, plectendi erunt, non tantum si proprii essent mulieris, sed etiam si mariti.*

Il comportamento manchevole dello schiavo sarebbe stato giustificato nel caso in cui si fosse verificata l'aggressione nei riguardi di un padrone, sempre che effettivamente non avesse potuto portare aiuto ad entrambi e fosse accorso solo in aiuto di uno di essi.

D. 29.5.3.4 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si, cum omnes domini adgressuram paterentur, uni servus opem tulit, an sit excusandus, an vero quia omnibus non tulit plectendus? et magis est, ut, si quidem omnibus ferre potuit, quamvis quibusdam tulit, supplicio adficiendum: si vero simul omnibus non potuit, excusandum, quia quibusdam opem tulerit. Nam illum durum est dicere, si, cum duobus auxilium ferre non possit, elegit alteri esse auxilio, electione crimen eum contraxisse.*

### 3. *L'evoluzione della responsabilità dello schiavo*

L'elaborazione dei giuristi in merito alla condotta colpevole costituì dunque un importante elemento di sviluppo dell'antica disciplina. In questa direzione si orienta la tarda giurisprudenza severiana. A tal riguardo la testimonianza di Modestino, tratta dall'ottavo libro delle *Pandectae*, è illuminante.

D. 29.5.19 (Modestin. 8 *pandect.*): *Cum dominus occiditur, auxilium ei familia ferre debet et armis et manu et clamoribus et obiectu corporis: quod si, cum posset, non tulerit, merito de ea supplicium sumitur.*

Il giurista indica i modi attraverso cui la *familia* servile avrebbe potuto intervenire con quattro tipi di intervento, *armis et manu et clamoribus et obiectu corporis, quod si cum posset, non tulerit, merito de ea supplicium sumitur.*

La riflessione matura di Modestino si iscrive nel solco già tracciato dal rescritto ulpiano più volte richiamato e dalla giurisprudenza immediatamente successiva.

Ciò che muta è la rilevanza che queste condotte rivestirono sotto il profilo della responsabilità dello schiavo e del ruolo assunto da costui nell'ambito delle indagini processuali.

Questo sviluppo probabilmente si svolse in parallelo a quello relativo ai confini spaziali di applicabilità della disposizione,

a quello riguardante l'evoluzione processuale e, ancora, a quello relativo alle cause giustificatrici, che considereremo in seguito.

Sembra quindi che possa dirsi fin da ora che lo schiavo, nel momento in cui fu introdotto il senatoconsulto Silaniano, era sottoposto a una disciplina repressiva incondizionata e indipendente dal suo effettivo comportamento. La punizione, consistente nella *quaestio* e nel *supplicium*, si sarebbe applicata comunque, qualora egli si fosse trovato *sub eodem tecto*; il limite soggettivo era quello della *familia*, esclusi gli *impuberi*: per questo nucleo servile la sanzione sarebbe stata la stessa, anzi il senatoconsulto considerava come soggetto sanzionabile non il singolo schiavo, ma l'intera *familia* servile come esempio di repressione da offrire agli altri nuclei servili facenti capo ad altri padroni.

Così come era costruita la disposizione originaria, la *familia* non avrebbe avuto possibilità di scampo perché non esistevano i presupposti attraverso cui rivendicare la non responsabilità. Il singolo non era preso in considerazione, di conseguenza non aveva alcuna possibilità di provare la propria innocenza; egli, in quanto *sub eodem tecto*, avrebbe fatto parte di quell'insieme di individui che avrebbero dovuto essere suppliziati per il danno arrecato. Si intendeva ovviamente smembrare in questo modo la collettività servile presente nella società romana, renderla divisa, impotente e timorosa di fronte all'organizzazione pubblica che si faceva garante degli interessi dei padroni, al fine di cercare consensi per rafforzare la propria posizione.

#### 4. *La presunzione: un principio discutibile*

La presunzione di colpevolezza o di complicità instaurata con l'emanazione del senatoconsulto Silaniano conduceva alla punizione come conseguenza semplicemente dell'essere *sub eodem tecto* e di appartenere a quella *familia* servile, non per il tipo di condotta assunta dal singolo schiavo.

In seguito, soprattutto attraverso gli interventi giurisprudenziali che abbiamo considerato, la situazione mutò, se non proprio



sul piano sostanziale, di certo sul piano formale e processuale. Il mutamento, però, non trovò riscontro nell'ambito normativo imperiale o senatorio, se non attraverso il rescritto di Adriano che segnava già un momento avanzato del fenomeno, il cui svolgimento può scorgersi attraverso lo studio di quegli stessi passi che abbiamo valutato per individuare le modalità attraverso cui gli schiavi avrebbero dovuto portare aiuto.

Il fatto che la maggior parte di queste fonti esprima l'obbligo dell'intervento sotto il profilo della possibilità che gli schiavi avrebbero avuto, manifesta appunto l'intenzione dei giuristi di costruire questi modelli di comportamento e quindi la conseguente sanzione in loro mancanza, in relazione all'effettività oggettiva e soggettiva di intervento.

Se ai tempi di Adriano si poteva parlare, adoperando una terminologia ovviamente moderna, di presunzione relativa di colpevolezza o di complicità, che sarebbe caduta nel caso in cui lo schiavo avesse provato di aver fatto il possibile per salvare il *dominus* nonostante l'esito negativo dei tentativi, ciò fu dovuto al lavoro dei giuristi che avevano cercato di costruire la responsabilità degli schiavi relativa al provvedimento senatorio in termini di presunzione assoluta di colpevolezza, senza possibilità di prova contraria; fu anche dovuto al tentativo di ricercare cause giustificatrici del mancato intervento, accertando le quali il singolo schiavo non avrebbe dovuto essere condannato.

In realtà non è semplice individuare le tappe di questa evoluzione interpretativa, né sappiamo con certezza in che rapporto essa si pose con l'attività del pretore. Furono comunque le situazioni concrete e le difficoltà di applicare incondizionatamente una disciplina così non definitivamente repressiva che indussero i giuristi a intervenire per costruire una serie di modelli di comportamenti e di situazioni particolari che consentissero una più facile lettura della disposizione.

## 5. *Oltre la responsabilità oggettiva*

La responsabilità dello schiavo sotto il profilo sostanziale e processuale si sarebbe evoluta ulteriormente come dimostra una testimonianza paolina in relazione alla fattispecie delittuosa.

D. 29.5.6pr. (Paul. 46 *ad ed.*): *Etsi percussor certus sit, tamen habenda quaestio est, ut caedis mandator inveniatur: utique autem ipse maxime quaestioni dabitur, quamvis et ceteri puniantur.*

Si delineano ormai figure tipiche, *mandator*, *percussor*, distinte dalle altre rappresentate da quegli schiavi che non avevano potuto provare la loro innocenza e per i quali comunque si sarebbe ordinata la punizione. La presunzione di complicità, dunque, era ormai l'unico retaggio della vecchia disposizione<sup>10</sup>, poiché in base a tale presunzione questi schiavi non avrebbero potuto evitare la punizione.

Sotto il profilo della responsabilità l'evoluzione che sembra emergere dal rescritto di Adriano al passo di Paolo fu proprio in relazione alla differenziazione soggettiva che nel frammento più tardo appare più puntuale.

Ancora Adriano non sentiva l'esigenza di individuare per gli schiavi posizioni processuali così precise come quella del mandante, dell'esecutore, dei complici. Evidentemente non se ne sentiva la necessità, dal momento che comunque questi schiavi avrebbero subito la medesima punizione<sup>11</sup>.

## 6. *Il rescritto di Marco Aurelio in D. 29.5.2*

Un altro aspetto della condotta dello schiavo, sotto il profilo della dimostrazione della sua innocenza, viene considerato dal

---

<sup>10</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 125.

<sup>11</sup> Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 238; Garnsey, *Social Status* cit., pp. 103 ss; Robinson, *Slaves and the criminal Law* cit., pp. 213 ss.

passo di Callistrato in D. 29.5.2, che riproduce un rescritto di Marco Aurelio.

D. 29.5.2 (Call. 5 *de cogn.*): *Divus Marcus Commodus Pisoni rescripsit in haec verba: "cum constiterit apud te, Piso carissime lulium Donatum, posteaquam conterritus adventu latronum profugerat villam suam, vulneratum esse, mox testamento facto purgasse officium servorum suorum, nec pietas pro servis nec sollicitudo heredis optinere debet, ut ad poenam vocentur, quos absolvit dominus ipse"*.

La costituzione disponeva che il testamento fatto dal padrone dopo l'aggressione poteva avere l'effetto di discolorare gli schiavi che si fossero trovati con il *dominus* durante il viaggio. La disposizione di Marco Aurelio trovava in realtà ben poco riscontro nel vecchio regolamento, sotto il profilo sostanziale.

Va indagata la *voluntas domini* del testamento e quindi, valutati criteri e limiti di applicabilità del senatoconsulto Silariano. Questo ci sembra in netto contrasto con le disposizioni precedenti, sia del senatoconsulto Claudiano, che prevedeva la sottoposizione alla disciplina anche per gli schiavi manomessi nel testamento<sup>12</sup>, sia del divieto di aprire le tavole testamentarie introdotto dall'editto del pretore.

Una spiegazione potrebbe essere intendere *per testamentum* non quell'atto giuridico tipico unilaterale di ultima volontà<sup>13</sup>, con quei requisiti di forma che il diritto civile richiedeva, bensì uno scritto del *dominus*, avente la sostanza di un atto di ultima volontà, ma con forma ed effetti diversi, tali da non impedire la sua conoscenza prima della *quaestio*. Altrimenti non si capirebbe per quali motivi il *dominus*, sapendo di dover morire e che in

---

<sup>12</sup> C. Masi Doria, *La denuntiatio nel senatusconsultum [SC] Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento*, in C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria (a cura di), *Parti e giudici nel processo dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, pp. 125 ss.

<sup>13</sup> Arangio-Ruiz, *Istituzioni cit.*, pp. 508 ss.

questo caso il suo testamento si sarebbe aperto dopo l'applicazione delle sanzioni, avesse egualmente disposto per testamento la libertà di quegli schiavi. Avrebbe potuto direttamente concedere loro la libertà, anche attraverso una semplice manomissione, un atto fra vivi<sup>14</sup>; ma in questo modo non avrebbe tutelato i suoi interessi patrimoniali, qualora fosse riuscito a sopravvivere. Egli invece, così disponendo, condizionava alla propria morte l'impedimento della sottoposizione alla disciplina repressiva attraverso un atto, che evidentemente non aveva gli stessi effetti di quelli di cui l'editto del pretore impediva l'apertura. Del resto, gli scopi delle due disposizioni erano diversi; infatti l'editto del pretore, nel disporre il divieto di aprire le tavole, lasciava un margine di efficacia ad esso nel momento in cui, qualora fosse aperto, comminava una sanzione pecuniaria. La successiva interpretazione estensiva dell'editto, nel senso che si impedì anche di adire l'eredità, non andava a danno degli schiavi direttamente, ma svantaggiava gli eredi per i quali si incominciava a profilare una nuova regolamentazione, quella relativa all'indennità<sup>15</sup> al fine di far collaborare costoro nella ricerca dell'assassino del loro *de cuius*.

Ritornando alla disposizione di Marco Aurelio riportata da Callistrato, non sembra che una regolamentazione di tal genere potesse essere condizionata all'eventualità che fossero comunque aperte le tavole testamentarie, in modo occasionale, nel senso cioè che, qualora fossero state aperte 'per caso', la disposizione avrebbe avuto valore.

Sembra, invece, che qui si parli di atti di ultima volontà con effetti *ab origine* diversi da quelli delle disposizioni precedenti, per i quali non valeva il divieto dell'apertura, forse perché il contenuto veniva reso noto già prima della morte del *de cuius*. Del resto le circostanze che spingevano il padrone a disporre in questi termini erano proprio quelle di evitare che i *servi* fossero puniti per un fatto da essi non compiuto; inoltre la volontà testa-

---

<sup>14</sup> Bonfante, *Corso di diritto romano* cit., pp. 104 ss.

<sup>15</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 132 ss.

mentaria, in questo caso, era scritta in un momento successivo all'aggressione.

Lo scopo delle disposizioni precedenti era invece di evitare che gli schiavi, sapendo che, morto il padrone, per testamento sarebbero stati liberati, ne anticipassero gli effetti, sia uccidendo essi stessi i padroni, sia partecipando come complici, sia ancora assumendo un comportamento manchevole in seguito ad altrui aggressione. Se dunque in quei casi si riteneva giusto non tener conto della volontà del *dominus*, perché la giustizia doveva seguire il suo corso, in questa, invece, era lo stesso padrone che assumeva quasi la veste di un testimone direttamente coinvolto nel fatto.

Proseguendo nell'esame del passo, sorgono altri dubbi<sup>16</sup>: li solleva dapprima lo stesso Mommsen<sup>17</sup>, il quale ritiene di correggere il frammento in modo da renderlo logicamente più attendibile. Infatti, traducendo letteralmente la parte finale del testo, si ottiene che «né la pietà per i servi, né la sollecitudine dell'erede, deve impedire che siano sottoposti a pena quelli che il padrone stesso assolse». Il passo sembra contraddittorio ed è sicuramente diverso da quello originario. La correzione che propone Mommsen è quella di sostituire *pro socrus* a *pro servis*. Infatti, ferma restando la *sollicitudo heredis* a richiedere la sottoposizione alla pena, non si capirebbe perché «la pietà per i servi non deve ottenere che siano sottoposti alla pena quelli che il padrone stesso assolse».

Se interpretando il passo nel senso che la volontà del padrone di discolpare i suoi servi doveva aver valore al di sopra delle richieste dell'erede, che evidentemente invocava la punizione, non si spiega il *nec pietas pro servis*, salvo a ritenere che il passo debba essere corretto con *pro socrus*, in modo che si legga che «né la pietà della suocera né la sollecitudine dell'erede...».

Altra soluzione potrebbe essere quella della caduta di un *non* laddove si dice *ut ad poenam (non) vocentur...*; infatti, trasfor-

---

<sup>16</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 72 ss.

<sup>17</sup> Lenel, *Palingsenesia Iuris Civilis* cit., I, § 89.

mando al negativo la proposizione, il significato cambia completamente, nel senso che sembra attenuarsi il potere di disposizione del padrone in relazione alla possibilità di discolpare i suoi servi, giacché sembra che la redazione di una tale volontà non dovesse essere condizionata, né dalla pietà nei riguardi dei servi da parte evidentemente di un *dominus* particolarmente clemente che sul punto di morte volesse purgare *officium servorum suorum*, né dalle richieste degli eredi, l'interesse dei quali era quello di impedire una decurtazione patrimoniale in seguito all'uccisione degli schiavi.

L'interesse degli eredi sarebbe infatti giustificabile, dal momento che il padrone nel testamento si limitava ad impedire che i suoi schiavi fossero sottoposti *ad poenam*, ma non prometteva ad essi la libertà<sup>18</sup>.

Problema connesso e dipendente da quello ora esaminato è lo stabilire quanto potere di disposizione fosse dato ai padroni nei riguardi degli schiavi in simili circostanze. La questione si risolve semplicemente se si accoglie l'interpretazione di Mommsen, poiché sembra che la volontà del *dominus* fosse assoluta e incondizionata. Più problematica invece appare la controversia se si accetta la seconda interpretazione, cioè quella della caduta del *non*. Si tratta di vedere se si dovesse accogliere comunque la volontà del *dominus* contenuta nell'atto scritto, indipendentemente da ulteriori accertamenti, oppure si deve pensare che Marco Aurelio, disponendo *nec pietas pro servis nec sollicitudo heredis...*, si proponesse di fare accertare se effettivamente il padrone avesse agito così per questi motivi.

È chiaro che, per quanto riguarda l'accertamento o meno dei reali motivi che avevano spinto il *dominus* a discolpare i servi, il problema non è quello di individuare i caratteri di una capacità processuale del servo più ampia di quella già riscontrata, ma è quella di considerare il reale potere di disposizione del *dominus* nei confronti dello schiavo a quei tempi e il potere di un atto privato nella repressione di un reato. Si può forse notare un mutamento

---

<sup>18</sup> Luzzatto, *Sull'obbligo degli eredi* cit., pp. 566 ss.

sotto questo aspetto proprio nel senso che la norma dettasse una semplice prescrizione di comportamento doveroso, a prescindere dall'accertamento che in effetti lo schiavo avesse agito diversamente dalle regole e il padrone lo avesse ugualmente disculpato per i motivi indicati.

Forse questo significava dare troppo potere a un soggetto, non già in quanto *dominus* direttamente leso nella sua persona, ma in quanto cittadino privato di fronte a un ordinamento penale costruito secondo regole precise, al fine di osservare il rispetto dell'ordine pubblico.

La volontà del *dominus* in questo caso aveva una piena funzione probatoria e sembra aver avuto una tale solennità da escludere totalmente che *ad poenam vocentur, quos absolvit dominus ipse*. Tuttavia il fatto che egli stesso sia stato leso mortalmente, la considerazione che non avrebbe avuto alcun interesse a disculpare i suoi servi, la circostanza che la norma gli suggerisse il comportamento più opportuno in simili circostanze, fanno pensare che a quei tempi il potere di disposizione del *dominus* in queste contingenze dovesse essere molto ampio e che peraltro il magistrato, di fronte ad un atto scritto dopo l'aggressione, non avrebbe dovuto ricorrere ad ulteriori indagini rivolte ad accertare i reali motivi che avevano spinto il padrone a scrivere quelle volontà.

Dunque emerge che lo scopo originario del senatoconsulto Silianiano, volto alla repressione di comportamenti violenti per assicurare la quiete sociale, travalicando gli interessi dei singoli di carattere privato e patrimoniale, veniva meno nel senso che non si reprimevano più questi comportamenti, se non nei limiti di una qualsiasi ordinaria disciplina punitiva, attraverso l'accertamento delle prove, a favore e a sfavore, e la punizione era applicata solo a coloro che fossero stati colpevoli o accusati di un comportamento manchevole.

Al di là di questo riprendevano vigore gli interessi degli eredi e l'esigenza di non condannare a morte un numero rilevante di schiavi, distruggendo interi capitoli patrimoniali, in un periodo in

cui la mancanza delle guerre e le frequenti manomissioni rendevano precario il mercato servile<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Garzetti, *Storia di Roma* cit., p. 375; Carcopino, *La Vie quotidienne* cit., pp. 72 ss.; Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 217; Dupont, *La vie quotidienne* cit., pp. 125 ss.





VI

*IL DOMINUS E L'AUCTOR CRIMINIS*

## 1. Domini appellatione continetur

Ancora una volta si deve a Ulpiano la riflessione sull'individuazione del soggetto passivo del crimine, come si potrà notare dai frammenti collocati in D. 29.5.1.1-16<sup>1</sup>. Sembra che il giurista abbia adottato una linea di svolgimento sistematica come dimostra il fatto che, subito dopo aver individuato l'oggetto della materia che si accingeva a trattare nel *principium* del primo frammento, passava ad esaminare poi i soggetti, coinvolti nel crimine, dapprima dal lato passivo e poi dal lato attivo<sup>2</sup>.

Il giurista si faceva portavoce di un dibattito che probabilmente durava da tempo a proposito di chi fosse necessario considerare *dominus*<sup>3</sup> ai fini dell'applicazione della disciplina. Nei testi contenuti in D. 29.5.1.1-16 possiamo riscontrare elementi utili ai fini dell'individuazione di questi soggetti, ma non mancano esempi di scuola che sollevano qualche problema interpretativo.

Il discorso affrontava dapprima l'individuazione del tipo di rapporto che legava gli schiavi all'uomo, un rapporto riconosciuto dalle istituzioni private in cui lo schiavo acquistava rilevanza essenzialmente come *res*; continuava poi nel tentativo di ricercare i soggetti ai quali fosse attribuibile la qualifica di *dominus*, considerando anche quelle persone che, per particolari vincoli col *dominus*, avrebbero potuto essere a lui assimilate nell'applicazione del senatoconsulto. Occorre ancora considerare che l'ampliamento soggettivo passivo fu una conseguenza dell'estensione territoriale e in alcuni casi vedremo che ciò corrispose ad un vero e proprio superamento di qualsiasi limite spaziale.

Appare necessario esaminare più da vicino i passi relativi all'argomento in esame e vanno individuati due punti di partenza: nel primo Ulpiano ritiene opportuno definire chi fosse il *dominus*, ovvero il proprietario di una *res*, anche se l'usufrutto sia riservato ad altri.

---

<sup>1</sup> Biondi, *Acta imperii Romani* cit., pp. 338 ss.

<sup>2</sup> D. 29.5.1.18 ss.

<sup>3</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 107 ss.

D. 29.5.1.1 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Domini appellatione continentur qui habet proprietatem, etsi usus fructus alienus sit.*

Nel secondo testo il giurista, sempre all'interno del discorso su chi rientri nella qualifica di *dominus*, ricorda che il senatoconsulto Silariano riguardava non solo i *patres familias*, ma anche i *filii familias* e gli altri *liberi in potestate*<sup>4</sup>:

D. 29.5.1.7 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Domini appellatione et filius familias ceterique liberi, qui in potestate sunt, continentur: senatus consultum enim Silarianum non solum ad patres familias, verum ad liberos quoque pertinet.*

E se si tratta di *filius non in potestate*, ad esempio il figlio dato in adozione? Marcello appare incerto, mentre Ulpiano risponde affermativamente<sup>5</sup>.

D. 29.5.1.8 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quid deinde dicemus, si liberi non sint in potestate? Marcellus libro duodecimo digestorum dubitat: ego puto plenius accipiendum, ut etiam ad eos liberos pertineat, qui in potestate non sunt.*

Ulpiano ha collocato due paragrafi relativi alla definizione del *servus* (D. 29.5.1.4 in cui il riferimento è ancora di natura istituzionale) e all'evoluzione circa la sottoponibilità alla disciplina (D. 29.5.1.5, salvo la piccola appendice nel paragrafo 6, relativa al condominio).

---

<sup>4</sup> W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in the Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908 (rist. Cambridge 1970), pp. 95 ss.; Lucrezi, *Senatus consultum [SC] Macedonianum*, cit., p. 71 n. 76.

<sup>5</sup> Sull'uso del termine *plenius* vd. R. Quadrato, *Gaio e la 'legum interpretatio'*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VII, Napoli 2007, pp. 4586 ss. [= '*Gaius dixit*'. *La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, pp. 338 ss.].

È interessante considerare come Ulpiano dia rilevanza al concetto di proprietà<sup>6</sup> ed è più che mai evidente come lo schiavo sia considerato semplicemente *res Mancipi*, oggetto di negozi privati, il cui scopo era quello dell'investimento, dello sfruttamento, del guadagno<sup>7</sup>.

Nel paragrafo successivo chi ha il possesso di un servo in buona fede non è il *dominus*, e non lo è neppure chi gode solamente dell'usufrutto.

D. 29.5.1.2 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Qui servum bona fide possedit, domini appellatione non continebitur, nec qui usum fructum solum habuit.*

Il servo, ancora in D. 29.5.1.3, qualora ci fosse stato un valido titolo di proprietà alla base, anche se il proprietario fosse stato costretto a darlo in pegno, avrebbe comunque subito le conseguenze dell'assassinio del *dominus* debitore.

D. 29.5.1.3 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Servus pignori datus, quod attinet ad debitoris necem, per omnia perinde habetur atque si pignori datus non esset.*

È interessante osservare come Ulpiano abbia ristretto la cerchia dei soggetti da considerare *domini* ai fini della tutela prevista dal senatoconsulto solo a chi avesse un valido titolo di proprietà<sup>8</sup>. Il giurista, infatti, escludendo la sottoponibilità alla disciplina per quegli schiavi che si fossero trovati nella *domus* per usufrutto o per possesso in buona fede, non solo delimitava l'ambito di applicabilità del Silaniano, ma operava una distinzione fra gli schiavi in condizioni di essere puniti in quanto fossero proprietà dell'ucciso e gli schiavi che, pur trovandosi nello stesso luogo, non avrebbero subito alcun danno.

---

<sup>6</sup> D. 29.5.1.1. Vd. *supra* p. 99.

<sup>7</sup> M.I. Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, Bari 1981, pp. 83 ss.

<sup>8</sup> Arangio-Ruiz, *Istituzioni* cit., pp. 179 ss.

Questi orientamenti giurisprudenziali non possono risalire al senatoconsulto Silaniano, che fa riferimento all'intera *familia* presente nella *domus*<sup>9</sup>.

Bisognerebbe capire se per *dominus*, ai tempi del senatoconsulto, si era inteso riferirsi solo al rapporto di proprietà, come riteneva Ulpiano, oppure si era preso in considerazione l'insieme degli schiavi semplicemente alle dipendenze dell'ucciso. Riteniamo che debba accogliersi la seconda soluzione per due ordini di motivi: in primo luogo perché il fine per il quale la disposizione fu emanata era stato quello di reprimere comportamenti violenti che potessero suscitare panico presso la collettività, ripristinando quel clima di terrore che aveva caratterizzato il periodo precedente delle guerre civili. Dunque era un fine pubblicistico, di pacificazione e di tranquillità sociale che non teneva troppo in considerazione gli interessi privati. In secondo luogo perché la tutela di questi interessi fu perseguita successivamente, quando si attenuò l'esigenza di garantire la tranquillità sociale, come dimostrano D. 29.5.3.13<sup>10</sup>, D. 29.5.8<sup>11</sup>, D. 29.5.16<sup>12</sup>.

Il senatoconsulto Silaniano parla di *dominus* semplicemente, ma le interpretazioni a riguardo sono state differenti, notandosi un certo restringimento da una valutazione del termine alquanto sfumata, ad una sempre più precisa riconduzione della qualifica di *dominus* al rapporto di proprietà, come attestano i passi di Ulpiano.

Si assiste dunque, da parte del giurista severiano, ad un restringimento dell'ambito di applicabilità della vecchia disciplina; questo orientamento, a differenza dell'evoluzione interpretativa relativa ad altri aspetti della disciplina che portò sostanzialmente ad una maturazione della soggettività del *servus*, non modificò

---

<sup>9</sup> D. 29.5.1pr.. Vd. *supra* pp. 23 ss., pp. 44 ss. e pp. 52 ss.

<sup>10</sup> Buckland, *The Roman Law of Slavery* cit., pp. 18 ss.

<sup>11</sup> Torrent, *Praemium libertatis* cit., pp. 279 ss.; F. Arcaria, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992, p. 142 n. 9.

<sup>12</sup> Torrent, *Praemium libertatis* cit., p. 280.

la considerazione di quest'ultimo come oggetto del rapporto di dipendenza, ora più propriamente di proprietà; tuttavia offrì una proposta di miglioramento della condizione servile sotto il profilo della repressione.

Il riferimento al senatoconsulto che *non solum ad patres familias, verum ad liberos quoque pertinet*<sup>13</sup> solleva dubbi in Ulpiano se si dovessero considerare solo i figli ancora in potestà o anche gli altri. Ovviamente il discorso era finalizzato al coinvolgimento degli schiavi qualora fosse stato ucciso non il *pater familias*, ma un suo figlio. Ai tempi di Marcello evidentemente si dubitava ancora, ma Ulpiano riteneva che si dovessero considerare *domini* anche i figli che non fossero più in potestà<sup>14</sup>.

Il Silaniano prevede con molta verosimiglianza la morte violenta, ai fini dell'applicabilità della disciplina, solo del *dominus*, mentre il riferimento ai figli è frutto di interpretazione giurisprudenziale in senso meno favorevole ai *servi*, allo scopo di una maggiore garanzia di sicurezza all'interno dello spazio delimitato dalla norma. Più sfumato invece l'obiettivo della tutela della casa, quando, ai fini dell'applicabilità del Silaniano, si inizia a considerare rilevante anche l'uccisione dei figli non più in potestà. Costoro ormai erano slegati dal *pater*, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo della convivenza<sup>15</sup>. Purtuttavia essi, almeno dal secondo secolo d.C., finirono per essere ricompresi fra i soggetti tutelati dal senatoconsulto.

Il vincolo di parentela è rilevante nella riflessione ulpiana, anche in modo più esteso. Ad esempio essa sarebbe mancata in seguito all'attentato dell'adottato<sup>16</sup> o del discepolo<sup>17</sup> e, qualora fosse stato ucciso il figlio, i servi della madre non sarebbero stati coinvolti<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> D. 29.5.1.7. Vd. *supra* pp. 99 ss.

<sup>14</sup> D. 29.5.1.8. Vd. *supra* pp. 99 ss.

<sup>15</sup> Arangio-Ruiz, *Istituzioni* cit., pp. 465 ss.

<sup>16</sup> D. 29.5.1.9. Vd. Buckland, *The Roman Law of Slavery* cit., pp. 95 ss.

<sup>17</sup> D. 29.5.1.10.

<sup>18</sup> D. 29.5.1.11.

D. 29.5.1.9 (Ulp. 50 *ad ed.*): *In eo, qui est in adoptionem datus, non putamus locum habere senatus consultum, quamvis in adoptato locum habet.*

D. 29.5.1.10 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Sed nec in alumno occiso locus est senatus consulto.*

D. 29.5.1.11 (Ulp. 50 *ad ed.*): *De matris servis filio filiave occisis quaestio non habebitur.*

Ci si chiede quale fosse la *ratio* di simile affermazione. Forse il giurista pensava che l'applicabilità della normativa doveva giustificarsi per i vincoli, oltre che di parentela, anche patrimoniali facenti capo al *pater familias*, non tenendo conto di quelli facenti capo alla madre.

Un caso di scuola sembra essere quello successivo.

D. 29.5.1.12 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si pater ab hostibus captus sit, quaestionem de servis habendam et supplicium filio occiso eleganter Scaevola ait: quod etiam post mortem patris probat, si ante, quam ei suus heres existat, occisus fuerit.*

L'ipotesi era quella del *dominus* che fosse stato catturato dai nemici e, nel frattempo, del figlio che fosse stato ucciso. Scevola riteneva che si sarebbe avuta la *quaestio* e il *supplicium* degli schiavi del padre anche dopo la morte del *pater*: ciò si sarebbe verificato se il figlio fosse stato ucciso prima che fosse devoluta l'eredità. Sembra che il passo prendesse in considerazione l'ipotesi della *capitis deminutio maxima*, prevista in età repubblicana dalla *fictio legis Corneliae* dell'81 a.C.<sup>19</sup> in base alla quale, qualora un cittadino romano fosse stato fatto prigioniero, era considerato morto dal momento della cattura.

---

<sup>19</sup> Arangio-Ruiz, *Istituzioni* cit., p. 50.



Ancora Ulpiano, in D. 29.5.1.14, si chiedeva se, essendo stato ucciso il *pater*, dovessero essere sottoposti a *quaestio* e a *supplicium* anche gli schiavi che il figlio avesse ottenuto con il peculio castrense. Il giurista riteneva di sì, anche se il figlio non fosse più in potestà del padre.

D. 29.5.1.14 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si pater necatus sit, an de servis fillii quaestio habeatur, si forte castrensi peculio servos habuit? Et magis est quaestionem de servis filii habendam suppliciumque sumendum, licet non sit in potestate filius.*

Il giurista aveva già risolto il dubbio nello stesso senso, nel momento in cui si era chiesto se il senatoconsulto Silariano fosse applicabile anche nei confronti del figlio non più in potestà, come in D. 29.5.1.8.

Le fattispecie comunque sembrano essere diverse perché qui il giurista si riferisce ai casi in cui ci fosse stata l'uccisione del figlio, non del padre come in D. 29.5.1.14. I passi cioè affrontano fattispecie diverse, anche se la logica con cui Ulpiano discuteva di questi due aspetti sembra essere la stessa<sup>20</sup>.

*Domini* per il senatoconsulto Silariano erano indifferentemente il padre e il figlio, ma senza alcuna puntualizzazione o specificazione relativa a ciò; per Ulpiano *domini* erano invece indifferentemente il *pater*, il *filius familias* e *ceteri liberi*, anche se non fossero *in potestate*. L'elemento di collegamento evidentemente però doveva essere il *dominus*, cioè il *pater familias*, proprietario dell'intero cespite patrimoniale, sia che gli schiavi fossero di sua proprietà, sia che fossero stati dati ai figli nel peculio.

Nei paragrafi 7 e 8, Ulpiano si poneva il problema se, sia pure considerando una diversa fattispecie dal punto di vista del soggetto passivo, della vittima del delitto, dovessero ricadere nella disciplina del senatoconsulto Silariano anche gli schiavi del figlio

---

<sup>20</sup> Rilinger, *Honestiores-humiliores cit.*, p. 117.

dell'ucciso, non quelli che il figlio aveva ottenuto dal padre, per i quali evidentemente il giurista considerava sicura la punizione, ma quegli schiavi che il figlio avesse ottenuto da altre fonti, per la precisione, il peculio castrense. Così come aveva fatto per le ipotesi precedenti, non specificando se si fosse trattato di figli di famiglia o *ceteri filii, in potestate* o *non*, allo stesso modo riteneva che dovessero essere sottoposti alla punizione quegli schiavi, anche se il padrone non fosse *filius in potestate*.

Comunque si può pensare che la fattispecie prevista in D. 29.5.1.14 fosse un'estensione successiva dei limiti di applicabilità del Silaniano, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che sottoponeva alla dura disciplina una più vasta categoria di schiavi, secondo un atteggiamento sfavorevole, che tuttavia trovava una contropartita nella possibilità da parte di questi di evitare la punizione, provando la loro innocenza, come da altri passi si è potuto dedurre.

D. 29.5.1.15 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si vir aut uxor occisi esse proponatur, de servis eorum quaestio habetur, quamquam neque viri servi proprie uxoris dicantur neque uxoris proprie viri: sed quia commixta familia est et una domus est, ita vindicandum atque in propriis servis senatus censuit.*

Nei rapporti fra marito e moglie non si poneva invece alcun problema circa l'appartenenza degli schiavi, i quali indistintamente sarebbero comunque stati sottoposti al Silaniano<sup>21</sup>; la giustificazione era semplice e logicamente accettabile, nonostante tutti i problemi evidenziati in precedenza dalla giurisprudenza circa i vincoli familiari e i limiti spaziali: *sed quia commixta familia est et una domus est, ita vindicandum atque in propriis servis senatus censuit.*

In realtà resta sempre il problema di spiegare la diversità di considerazione degli schiavi della donna nel caso dell'assassinio

---

<sup>21</sup> Rilinger, *Honestiores-humiliores* cit., p. 117.

dei figli<sup>22</sup> o del marito<sup>23</sup>; non si esclude che si trattasse di due interpretazioni diverse o cronologicamente distanziate, dal momento che il giurista rimandava a una disposizione senatoria, probabilmente il senatoconsulto Neroniano, come si legge in P.S. 3.5.5<sup>24</sup>.

P.S. 3.5.5: *Neroniano senatus consulto cavetur, ut occisa uxore etiam de familia observatur, idemque ius in uxoris familia observatur, si vir dicatur occisus.*

Infine l'esame di questi passi si conclude con D. 29.5.1.16, in cui i giuristi Ulpiano e Marcello si opponevano alla disposizione senatoria in base alla quale non sarebbero dovuti essere puniti i servi del suocero qualora fossero stati uccisi il figlio o la figlia e i rispettivi nuora o genero.

D. 29.5.1.16 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Sed neque uxore occisa neque marito de servis soceri quaestionem habendam senatus censuit: Marcellus autem libro duodecimo digestorum etiam in soceri servis idem quod in mariti recte dixit.*

I passi relativi all'individuazione del soggetto passivo del reato non appaiono molto coerenti fra loro e non si può scorgere una precisa linea di tendenza. Ci sembra che col tempo la giurisprudenza andava allargando la sfera di questi soggetti, ma non senza motivazione. Forse questo atteggiamento rispondeva all'altro di benevolenza e di attenuazione dei limiti spaziali che avevano determinato un'incondizionata e illimitata repressione; forse i giuristi andavano alla ricerca di un sistema che rendesse più razionale e più giustificabile la repressione servile; la delimitazione spaziale, la maggiore responsabilità degli schiavi erano in linea con la pos-

---

<sup>22</sup> D. 29.5.1.11. Vd. *supra* pp. 103 ss.

<sup>23</sup> D. 29.5.1.15. Vd. *supra* pp. 27 ss. e pp. 105 ss.

<sup>24</sup> P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, p. 372.

sibilità di ampliare la sfera dei soggetti tutelabili, soggetti però legati da vincoli particolari, sostanzialmente familiari.

Viceversa si cercava di restringere la figura del *dominus* a *qui habet proprietatem*. Le situazioni che determinavano la tutela di soggetti diversi dal *dominus*, ma legati ad esso, costituivano un riflesso della situazione propria di chi aveva un vero e proprio rapporto di dipendenza con gli schiavi. Per cui i due orientamenti non necessariamente si presentavano antitetici fra di loro, nonostante che all'interno di ciascuno di essi si siano potuti riscontrare dubbi e incertezze da parte della giurisprudenza del II e del III secolo.

## 2. *L'auctor criminis*

Il senatoconsulto Silaniano non ha specificato se soggetti attivi del crimine siano stati solo i *servi* o anche i *liberi*<sup>25</sup>. La disposizione prevedeva l'applicazione della disciplina nei riguardi della *familia* qualora il *dominus* fosse stato ucciso. L'indifferenza di fronte all'accertamento del colpevole e dei complici è manifestata dal fatto che tutti gli schiavi sarebbero stati suppliziati, indipendentemente dal loro effettivo comportamento. In un simile contesto, in cui l'accertamento probabilmente consisteva in una attività sommaria, diretta ad individuare gli schiavi che si fossero trovati in quella circostanza in cui il fine era di tutelare la vita del *dominus* e di garantire la pace sociale, è probabile che si prevedesse soprattutto un omicidio da parte di un *servus*; ma poteva tuttavia capitare che gli schiavi fossero puniti in seguito all'assassinio da parte di un libero. Non si dimentichi infatti che la disposizione fu finalizzata ad ispirare sentimenti di fedeltà da parte degli schiavi nei riguardi del *dominus*, fedeltà che doveva spingersi fino ad anteporre alla propria l'incolumità del loro signore.

---

<sup>25</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 77 ss.; Martini, *Alcune osservazioni* cit., pp. 84 ss.

Partendo ancora una volta da D. 29.5.1pr., Ulpiano ricordava l'emanazione di *senatusconsulta*, l'obiettivo dei quali mirava ad imporre ai servi l'obbligo di tutelare il padrone *tam ab domesticis quam ab extraneis*; questa espressione dà adito a interpretazioni diverse, potendosi riferire agli schiavi che lavoravano in casa e a quelli invece che lavoravano all'esterno, ma pur sempre legati al *dominus* da vincoli di dipendenza; in questo caso il soggetto attivo del crimine sarebbe stato necessariamente un *servus*. Peraltro *extraneus* poteva anche essere un libero che si fosse introdotto nella casa e avesse ucciso il *dominus* per le ragioni più svariate. In questo senso anche *domesticus* non rimanderebbe necessariamente al servo che lavorava in casa, ma in genere al personale domestico, fra cui potevano anche essere liberi e liberti, o ancora più in generale alle persone che normalmente vivevano in casa.

Nei passi del Digesto relativi alle fattispecie per le quali si sarebbe legittimata l'applicabilità del Silaniano non compare quasi mai il riferimento specifico al soggetto autore del delitto. Si pensi al caso dell'avvelenamento, trattato nel passo che segue, in cui manca alcun riferimento al responsabile perché l'applicabilità della disciplina era in relazione piuttosto al comportamento tenuto dai servi in quella circostanza particolare, non importando se l'omicida fosse stato libero o servo.

D. 29.5.1.18 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quod si quis puta veneno vel etiam quo alio quod clam necare soleat interemptus sit, ad hoc senatus consultum vindicta mortis eius non pertinebit: hoc idcirco, quia totiens puniedi sunt servi, quia auxilium domino non tulerunt, quotiens potuerunt ei adversus vim opem ferre et non tulerunt: ceterum quid potuerunt facere adversus eos, qui veneno vel quo alio more insidiantur?*

Stessa cosa vale per il caso in cui il *dominus* si fosse ucciso<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Vd. Y. Gris , *Suicide dans la Rome antique*, Montr al-Paris 1983, pp.

D. 29.5.1.22 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si sibi manus quis intulit, senatus consulto quidem Silaniano locus non est, sed mors eius vindicatur, scilicet ut, si in conspectu servorum hoc fecit potueruntque eum in se saevientem prohibere, poena adficiantur, si vero non potuerunt, liberentur.*

D. 29.5.1.23 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis non metu criminis imminentis, sed taedio vitae vel impatientia doloris sibi manus intulit, eius testamentum aperiri et recitari mortis casus non impedit.*

Anzi, in questo caso è chiaro che gli schiavi non erano responsabili in prima persona della morte; ma qualora avessero potuto intervenire per impedire l'azione e non l'avessero fatto sarebbero comunque stati puniti.

Questo è forse l'esempio più evidente di come fosse indifferente il modo in cui il *dominus* fosse morto, purché si trattasse di morte violenta che gli schiavi avrebbero potuto impedire<sup>27</sup>.

Nessuna indicazione ci offre la stessa costituzione di Adriano rispetto allo *status* del *percussor* che avesse minacciato di morte l'ancella<sup>28</sup>. Del resto l'obbligo di intervento degli schiavi si presume dovesse essere assolto, in condizioni normali, sia che l'aggressore fosse uno schiavo, sia che fosse un libero.

L'ipotesi del *dominus in itinere* propone lo stesso interrogativo, mentre una prima individuazione dello *status* dell'aggressore si può riscontrare in D. 29.5.2 che riporta la costituzione di Marco Aurelio già esaminata nel capitolo precedente. L'ipotesi è analoga a quella del passo di Ulpiano, più generico, contenuto in D. 29.5.1.31<sup>29</sup>.

---

163 ss.; R. Mentxaka, *A propòsito de Ulp. 50 'ad ed.' D. 29.5.1.22 y el suicidio del 'dominus'*, «BIDR» 42-43, 2000-2001, pp. 33 ss.

<sup>27</sup> Mentxaka, *A propòsito de Ulp. 50 cit.*, pp. 38 ss.

<sup>28</sup> D. 29.5.1.28. Vd. *supra* pp. 55 ss.

<sup>29</sup> D. 29.5.1.31. Vd. *supra* pp. 78 ss. e pp. 84 ss.

Se il *dominus*, colpito a morte, non avesse per testamento disciolto i suoi servi, costoro sarebbero stati puniti, presumendosi il mancato o non sufficiente intervento in séguito all'aggressione da parte dei ladroni. È dunque un dato certo, nonostante i dubbi e le critiche relative a questo passo, che ai tempi di Marco Aurelio la responsabilità degli schiavi si aveva anche nei casi in cui il *dominus* fosse stato ucciso da uomini liberi.

Nello stesso senso, in D. 29.5.3.2, in caso di uxoricidio, dormendo i coniugi nella stessa stanza, gli schiavi erano dispensati, ma se avessero sentito e non fossero accorsi, sarebbero stati puniti *non tantum si proprii essent mulieris, sed etiam si mariti*.

Il passo collocato in D. 29.5.3.12 a prima vista potrebbe far pensare ad un orientamento diverso da quello visto nei frammenti precedenti.

D. 29.5.3.12 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis quem eorum servum servamve ex ea familia, qui eius facinoris noxius erit, receperit vel celaverit sciens dolo malo, in ea causa est, ac si lege quae de sicariis lata est facinoris noxius fuerit.*

L'ipotesi è quella della punizione di coloro che avessero nascosto un servo di quella famiglia che di quel delitto fosse colpevole<sup>30</sup>. In realtà Ulpiano considerava implicitamente la responsabilità del *servus* in relazione all'omicidio e si pensa che in quel caso particolare costui evidentemente fosse stato l'assassino. Egli sarebbe stato punito comunque, anche se non fosse stato il diretto responsabile.

Nel porci l'interrogativo se il soggetto che avesse favorito il responsabile, sia libero sia servo, sarebbe incorso comunque nella punizione *ex lege Cornelia*, dobbiamo ritenere la *lex* applicabile sia per il favoreggiamento dei colpevoli liberi sia qualora il favo-

---

<sup>30</sup> Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 212.

reggiante avesse nascosto schiavi, puntualizzando meglio i limiti di applicabilità della legge.

Il passo di Paolo già analizzato e contenuto in D. 29.5.6pr.<sup>31</sup> rileva il superamento dell'originaria mancata distinzione fra i soggetti coinvolti nel crimine. Tuttavia, nonostante questa particolare attenzione alle figure del mandante, dell'esecutore, degli altri, non ci sembra che si possa far luce sul fatto se questi soggetti fossero schiavi o liberi; anzi, per essere più precisi, sembrerebbero essere schiavi il *percussor* e gli altri, poiché costoro sarebbero stati ugualmente puniti anche se al *percussor* sarebbe stato riservato un trattamento diverso, almeno sotto il profilo dell'attività inquirente. Per il *mandator*, invece, non ci pare che si facesse problema di *status*, potendo essere indifferentemente schiavo o libero.

Se Paolo ha ragionato in questi termini possiamo affermare di trovarci di fronte a un'interpretazione giurisprudenziale restrittiva dei soggetti attivi del crimine, in quanto si richiedeva lo *status* di schiavo ai fini della sottoposizione al senatoconsulto Siliano. Né sarebbe temerario ipotizzare che la differenziazione delle fattispecie soggettive del reato rilevasse anche sotto il profilo dello *status* dei soggetti.

### 3. *Gli schiavi manomessi nel testamento*

Come abbiamo più volte accennato, il senatoconsulto Siliano fu seguito, qualche decennio più tardi, da un'altra disposizione senatoria, probabilmente quel senatoconsulto Claudiano emanato, si pensa, nel 57 d.C. sotto Nerone<sup>32</sup>. Esso disponeva che fossero sottoposti alla *quaestio* e al *supplicium* anche quegli schiavi che fossero stati manomessi nel testamento e che quindi sarebbero risultati liberi alla morte del *dominus* quando fosse stato aperto l'atto di ultima volontà.

---

<sup>31</sup> D. 29.5.6pr. Vd. *supra* pp. 35 ss., pp. 58 ss. e pp. 89 ss.

<sup>32</sup> Hermann, *La genèse* cit., pp. 495 ss.



D. 29.5.3.16 (Ulp. 50 *ad ed.*): *De his quoque servis, qui testamento manumissi sunt, perinde atque servis supplicium sumendum est.*

Ci sarebbe stata, ovviamente dal punto di vista della disposizione, un'ingiusta discriminazione fra schiavi ai quali era stata promessa la libertà e gli altri. Ciò scaturì da esigenze di chiarezza, ai fini di una precisazione dei limiti di applicabilità delle pene. Si vollero dunque individuare più esplicitamente i soggetti per i quali sarebbe stato necessario disporre la condanna a morte.

Un importante problema che solleva la disposizione è, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, quello dei rapporti con l'editto del pretore<sup>33</sup>, che dispose il divieto di aprire le tavole testamentarie finché non si fosse svolta la *quaestio* degli schiavi.

Supponiamo che le due disposizioni fossero compatibili l'una con l'altra, dovendosi applicare il Claudiano quando fosse stato trasgredito l'editto<sup>34</sup>. Sotto il profilo soggettivo e rispetto a quella che doveva essere la pratica usuale, il senatoconsulto Claudiano non modificò il contenuto della disposizione silania-nea, nel senso che non ne ampliò la fattispecie soggettiva sottoposta a punizione.

Piuttosto, un'importante innovazione fu introdotta più tardi da Traiano con una costituzione che ordinava il supplizio anche dei liberti una volta appartenenti al *dominus* ucciso.

D. 29.5.3.7 (Paul. *sing. ad sen. cons. Silan.*): *Et in libertos extraordinarium auxilium habebit.*

D. 29.5.10.1 (Paul. *sing. ad sen. cons. Silan.*): *Sub divo Traiano constitutum est de his libertis, quos vivus manumiserat, quaestionem haberi.*

---

<sup>33</sup> D. 29.5.3.18. Vd. *infra* pp. 127 ss.

<sup>34</sup> Martini, *Alcune osservazioni cit.*, pp. 84 ss.

In realtà i giuristi di età severiana notarono il carattere straordinario di questa disciplina; la straordinarietà era legata al fatto che i liberti erano sottoposti alla medesima sanzione degli schiavi. La circostanza a prima vista potrebbe non stupire, dato il fenomeno di livellamento delle classi più basse, che cominciava a delinearsi già in quel periodo<sup>35</sup>. Si deve considerare che i liberti erano uomini liberi, con una capacità processuale passiva ben delineata. Ci si chiede se dovessero essere puniti tutti i liberti che il padrone avesse manomesso da vivo, indipendentemente dai limiti spaziali del Silaniano, oppure solo quei liberti che si fossero trovati *sub eodem tecto*. Riteniamo che si debba accogliere la seconda soluzione.

Ancora una precisazione relativa ai soggetti soccombenti alla repressione si può riscontrare in D. 29.5.1.4.

D. 29.5.1.4 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Servi appellatione etiam hi continentur, qui sub condicione legati sunt: nam medio tempore heredis sunt, nec quod condicio existens efficit, ut desinant esse heredis, facit ne videantur interim eius idemque erit dicendum in statulibero.*

Si ritengono sottoposti alla disposizione, perché considerati servi, anche gli schiavi che siano oggetto di legato; stessa cosa deve avvenire per gli *statuliberi*.

L'ipotesi degli schiavi sottoposti a legato viene presa in considerazione anche da Paolo, in D. 29.5.12:

D. 29.5.12 (Paul. *sing. ad sen. cons. Silan.*): *Si servus a testatore occiso legatus sit et praetor pro praemio statuerit liberum eum esse, dicendum est non impediri libertatem.*

Ma, continua Ulpiano in D. 29.5.1.5, «verso colui al quale si deve la libertà fedecommissaria senza condizioni, non bisogna af-

---

<sup>35</sup> Westermann, *The slave system* cit., p. 114; Boulvvert, *Le droit de l'esclavage* cit., pp. 115 ss. e 126 ss.

frettarsi alle torture»; così aveva disposto Antonino Pio e, probabilmente aggiungeva il giurista, non dovevano essere puniti perché *sub eodem tecto*, a meno che non fossero complici del delitto.

D. 29.5.1.5 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Sed in eo, cui fideicommissa libertas pure debetur, exstat rescriptum divi Pii ad Iuventium Sabinum, quo ostenditur non esse festinandum ad tormenta eius, cui fideicommissa libertas debetur: et magis est, ne puniatur ob hoc quod sub eodem tecto fuit, nisi particeps sceleris fuit.*

Dal confronto terminologico fra il senatoconsulto Claudiano e il provvedimento di Antonino Pio sembra potersi considerare che il secondo non mettesse in discussione il primo, costruendosi in questo modo una certa discriminazione fra *is cui libertas testamento datur* e *is cui libertas fideicommissa debetur*. Antonino Pio non metteva in discussione la sottoposizione, alla ormai antica procedura, di tutti quelli ai quali era promessa la libertà, ma solo a chi fosse stata promessa la libertà fedecommissaria, in base alla quale un incaricato o l'erede o altro onerato eseguisse il comando di liberare il servo.

Si potrebbe pensare che questa disposizione fu influenzata dalla serie di senatoconsulti sulle manumissioni fedecommissarie emanate da Adriano (*senatus consulta Rubriano, Iunciano, Articuliano, Dasumiano*), i quali disponevano a favore degli schiavi una serie di procedure davanti al pretore, ai fini del conferimento della libertà fedecommissa, qualora il comportamento del padrone o degli eredi fosse contrario<sup>36</sup>.

Sembra che il provvedimento imperiale si proponesse l'intento di evitare le torture dei beneficiari della libertà fedecommissa, ma non illimitatamente. Infatti l'uso del verbo *festinare* lascia pensare

---

<sup>36</sup> E. Volterra, s.v. *Senatus consulta*, «NNDI» XVI, Torino 1969, pp. 1047 ss. [= *Scritti giuridici (con una nota di M. Talamanca)*, V, *Le fonti*, Napoli 1993, pp. 193 ss.]; Garzetti, *Storia di Roma* cit., p. 427.

che si dovesse compiere una specie di accertamento relativo alla colpevolezza del servo, per cui solo nel caso in cui questi fosse stato l'effettivo colpevole o complice dell'uccisione del padrone, si dovesse procedere a tortura e supplizio.

Sulla base di questa interpretazione, riterrei che fossero sottoposti alle procedure del senatoconsulto Silaniano solo quegli schiavi a favore dei quali ci fosse una manomissione fedecommissaria che, indipendentemente dal fatto di essere o meno *sub eodem tecto* del *dominus*, avessero avuto un ruolo attivo nel compimento del delitto. Restano sottoposti alla procedura repressiva coloro che abbiano ottenuto per testamento la libertà futura in base al senatoconsulto Claudiano.

Ai tempi di Antonino Pio ci fu una blanda attenuazione del Silaniano, non legato a cause giustificatrici soggettive, ma in considerazione di una esigenza di temperamento della disciplina; si cercò di limitare il coinvolgimento di alcuni gruppi servili, non per cause relative al crimine, ma per la loro condizione nell'ambito dei rapporti giuridici privati.

#### 4. Excusandi servi sunt

Come già si è inteso dimostrare, non sembra che nel senatoconsulto Silaniano possano individuarsi cause giustificatrici perché questo avrebbe comportato una più attenta indagine, mentre si è ritenuto che essa si limitasse ad accertare solo oggettivamente l'esistenza di presupposti per l'applicabilità della sanzione.

La giurisprudenza manifestò un vivo interesse per le cause scusanti del mancato intervento dello schiavo in soccorso al *dominus*; infatti occorre premettere che il discorso atterrà al comportamento omissivo, non a quello della diretta partecipazione al crimine.

Nei passi che ora considereremo non vi è alcun riferimento preciso o che possa garantire seriamente la riconducibilità al Silaniano, tranne in un caso. Bisogna piuttosto supporre che queste ipotesi di esclusione siano state frutto di interventi giurispruden-

ziali, nel tentativo di blandire la pratica repressiva. In questo lavoro giurisprudenziale, a voler ricercare altri risultati, potrebbe scorgersi il tentativo di costruire vere e proprie categorie di minorazioni psico-fisiche, manifestazioni patologiche dell'essere umano, che acquistavano rilevanza giuridica sul piano processuale.

Il lavoro interpretativo dei giuristi in questo particolare aspetto contribuì a migliorare le condizioni degli schiavi, sia sotto il profilo soggettivo in generale, sia sul piano processuale, sia sotto il profilo della modificazione della presunzione da assoluta in relativa. Sotto quest'ultimo profilo è opportuno fare una distinzione fra quelle cause giustificatrici che agivano subito, se così si può dire 'di diritto', come le minorazioni fisiche per le quali sarebbe bastata la semplice constatazione, e altre invece che richiedevano la dimostrazione della loro esistenza, come il caso di suicidio e di avvelenamento del padrone.

Ci furono poi quelle che, presenti fin dalla prima disposizione, mutarono la loro natura. In realtà esisteva solo una di queste, che peraltro è l'unica causa giustificatrice presente nel Silaniano.

È possibile ricondurre al senatoconsulto solo quella che escludeva dalla punizione gli schiavi impuberi. Lo leggiamo con chiarezza in D. 29.5.14<sup>37</sup>.

D. 29.5.14 (Maecian. 11 *de publ. iud.*): *Excipiuntur senatus consulto Silaniano impuberes servi. Trebius autem Germanus legatus etiam de impubere sumi iussit supplicio et tamen non sine ratione.*

Il giurista ricorda che il legato Trebio Germano<sup>38</sup> ordinò che si procedesse al supplizio di un impubere nel caso in cui il ra-

---

<sup>37</sup> Fanizza, *Giuristi crimini legi* cit., pp. 84 ss.

<sup>38</sup> L. Trebio Germano: fu console suffecto con C. Calpurnius Flaccus (CIL VI 10241 = ILS 7912) forse nel 124 e legato proconsole di una provincia non identificabile. Vd. G. Alföldy, *Fasti Hispanienses*, Wiesbaden 1969, p. 140; W. Eck, *Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres und Provinzialfasten der*

gazzo dormisse vicino al padrone ucciso e non avesse reso nota la sua uccisione<sup>39</sup>. Si riteneva infatti che, per il senatoconsulto, dovessero essere risparmiati solo quelli schiavi impuberi che si trovassero *sub eodem tecto*; ma non coloro che fossero esecutori o complici dell'uccisione o di età tale che, sebbene non ancora puberi, fossero capaci di comprendere il fatto. La *ratio* della disposizione sta nel fatto che lo schiavo impubere, pur non potendo prestare soccorso al padrone direttamente, avrebbe potuto chiamare aiuto.

La distinzione fra puberi e impuberi, in relazione agli schiavi, può ricondursi ai modi di classificazione degli uomini liberi, oppure si deve ritenere che questa disposizione operasse una blanda attenuazione di quella linea politica di totale indifferenza di fronte agli interessi dei proprietari e degli eredi al cospetto di un più ampio interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza, permettendo che almeno gli schiavi entro una certa età potessero essere risparmiati (e non a caso i più giovani, considerando il valore patrimoniale da essi rappresentato)? Propenderemmo per la seconda soluzione del problema, dal momento che, come abbiamo visto in D. 29.5.1pr., non sembra potersi riconoscere una rilevanza dell'elemento volontaristico o partecipativo dello schiavo all'uccisione del *dominus*, essendo puniti tutti quanti, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'accertamento dell'eventuale colpevole. Dunque non si capisce l'utilità di una distinzione fra puberi e non, salvo che per garantire, almeno in minima parte, quegli interessi privatistici e patrimoniali.

Ragionando in questi termini, si spiegherebbe anche il discorso successivo, in base al quale il legato Germano, sostenuto dallo stesso Meciano, *non sine ratione*, affermava che potessero essere sottoposti a supplizio anche gli impuberi, in talune condizioni,

---

*Statthalter*, München 1970, pp. 193 ss.

<sup>39</sup> Del Prete, *La responsabilità dello schiavo* cit., pp. 153 ss.; Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 100; Fanizza, *Giuristi crimini leggi* cit., p. 60.

cioè qualora fossero stati a conoscenza dell'uccisione e non l'avessero resa nota, qualora avessero avuto un'età tale da rendersi conto del fatto, nonché qualora non avessero portato aiuto, pur potendo. Ritorna in questi casi l'interesse alla sicurezza del *dominus* e della collettività in generale a fare in modo che potessero essere condannati anche gli schiavi impuberi, rispettando una logica che si poneva al di sopra di qualsiasi interesse particolare.

Nello stesso tempo, però, sembra che nel giurista, inserito ai vertici dell'amministrazione di Antonino Pio, possa cogliersi una valutazione diversa in merito agli schiavi e alla loro sottoposizione al senatoconsulto Silariano. Infatti l'individuazione puntuale delle singole ipotesi, in base alle quali anche uno schiavo impubere poteva essere suppliziato, fa pensare che probabilmente, nel corso di quasi due secoli, ci fosse stato uno sviluppo in merito a una diversa valutazione dello schiavo. Evoluzione che, se da un lato può apparire favorevole, nel senso che in termini di capacità giuridica, se così si può dire, dà allo schiavo un'immagine più concreta, dall'altro lato però porta come conseguenza la partecipazione dello schiavo a fattispecie giudiziali che incidono in senso sicuramente negativo rispetto alla situazione precedente, come appunto in questo caso.

La posizione di Meciano è ben diversa da quella che qualche tempo dopo avrebbe assunto Ulpiano in D. 29.5.1.32 e 33, sempre a proposito della pubertà, come causa giustificatrice per l'esclusione non soltanto del *supplicium* ma anche della *quaestio*.

D. 29.5.1.32 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Impubes servus vel ancilla nondum viripotens non in eadem causa erunt: aetas enim excusationem meretur.*

D. 29.5.1.33 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Impuberi autem utrum in supplicio tantum parcimus an vero etiam in quaestione? Et magis est, ut de impubere nec quaestio habeatur: et alias solet hoc in usu observari, ut impuberes non torqueantur: terreri tantum solent et habena vel ferula caedi.*

L'evoluzione, nel senso di una più attenta ricerca alla effettiva responsabilità, individuabile in Meciano, avrebbe portato ad un peggioramento delle condizioni di questi impuberi, sotto il profilo del perseguimento penale rispetto al probabile contenuto del senatoconsulto Silaniano, di cui lo stesso giurista ci parla all'inizio del frammento.

Fra le cause naturali sono poi da ricordare le minorazioni patologiche degli schiavi, cui Ulpiano dedicò la sua attenzione nel tentativo di una più puntuale definizione dei limiti soggettivi per l'applicabilità del Silaniano. Innanzitutto l'età avanzata era causa di minorazione della capacità di intervento per soccorrere il padrone.

D. 29.5.3.7 (Ulp. 1. 50 ad ed.): *Ignoscitur etiam his qui aetate defecti sunt.*

Anche il non udente non doveva essere condannato, perché era da considerarsi fra quelli che non si sarebbero trovati *sub eodem tecto* perché *ut illi per spatium, ita hic per morbum nihil audit*. Tuttavia è da supporre che la regola abbia avuto valore anche quando, al di là di questa giustificazione, il principio fu superato.

D. 29.5.3.8 (Ulp. 50 ad ed.): *Surdus quoque inter inbecillos numerandus est aut inter eos qui sub eodem tecto non sunt, quia ut illi per spatium, ita hic per morbum nihil audit.*

L'esclusione dalla pena per il cieco nella riflessione ulpiana è perentoria.

D. 29.5.3.9 (Ulp. 50 ad ed.): *Caecus quoque veniam mereri debet.*

Il muto invece non sarebbe stato punito, ma solo quando si richiedeva di portare aiuto con la voce perché, ove si fosse invo-



cato un comportamento più attivo, il mutismo non sarebbe stato giustificabile.

D. 29.5.3.10 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Mutum simili modo excipimus, sed ibi, ubi vocis tantum auxilium superfuit.*

Altra causa importante di minorazione era ritenuta l'infermità mentale, valida anche per lo schiavo, in questo caso particolare, senza ombra di dubbio.

D. 29.5.3.11 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Furiosus excipi nequaquam dubium est.*

Lo stesso giurista aveva individuato nei passi che precedono altre cause di giustificazione, legate a situazioni particolari, per ognuna delle quali il comportamento degli schiavi avrebbe dovuto assumere manifestazioni diverse. Si pensi, per esempio, a chi era affetto da grave infermità, tale da non poter portare aiuto al *dominus*, anche se questo potrebbe rientrare in una minorazione fisica, patologica e temporanea.

D. 29.5.3pr. (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis in gravi valetudine adfectus opem domino ferre non potuerit, subveniendum est ei.*

Si rifletta ancora sull'uxoricidio qualora i coniugi avessero dormito insieme<sup>40</sup>. Lo schiavo che avesse dimostrato di non aver ascoltato, sarebbe stato risparmiato.

Nel caso di omicidio passionale, in seguito alla scoperta di adulterio, lo schiavo non avrebbe dovuto neanche dimostrare la sua innocenza, perché non si riteneva perseguibile nel caso in cui il padrone avesse dato libero sfogo a questi sentimenti<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> D. 29.5.3.2. Vd. *supra* pp. 85 ss.

<sup>41</sup> G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997, p. 13 n. 25 e p. 16 n. 36.

D. 29.5.3.3 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si tamen maritus in adulte-  
rio deprehensam occidat, quia ignoscitur ei, dicendum est  
non tantum mariti, sed etiam uxoris servos liberandos, si  
iustum dolorem exsequenti domino non restiterunt.*

E così lo schiavo che durante l'aggressione a due o più padroni riuscì a portare aiuto ad uno solo di essi sarebbe stato perdonato, a meno che egli avesse avuto la possibilità di aiutare entrambi.

D. 29.5.3.4 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si, cum omnes domini  
adgressuram paterentur, uni servus opem tulit, an sit  
excusandus, an vero quia omnibus non tulit plectendus?  
Et magis est, ut, si quidem omnibus ferre potuit, quamvis  
quibusdam tulit, supplicio adficiendum: si vero simul  
omnibus non potuit, excusandum, quia quibusdam opem  
tulerit. Nam illud durum est dicere, si, cum duobus auxilium  
ferre non possit, elegit alteri esse auxilio, electione crimen  
eum contraxisse.*

Analogamente sarebbe stato perdonato lo schiavo del padrone che avesse portato soccorso più alla moglie dello stesso o viceversa.

D. 29.5.3 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quare et si servus mulieris ma-  
rito dominae magis auxilio fuit quam dominae vel contra,  
dicendum est ignosci ei debere.*

Così anche se fosse stato *clausus*, purché *sine dolo malo*<sup>42</sup>.

D. 29.5.3.6 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Subvenitur eis qui eo tem-  
pore quo dominus dominave occisa est clausi ita fuerunt  
sine dolo malo, ut erumpere succurrendi causa aut com-*

---

<sup>42</sup> Vd. A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, p. 72; L. Wenger, *Vinctus*, «ZSS» 61, 1941, pp. 357-358.

*prehendendi eos, qui caedem fecerint, non potuerint: nec interest, a quo clausi continebuntur: sic tamen, si non data opera voluerint se ita includi, ne opem ferre possint. Clusos accipere debemus et si sunt vincti, si tamen ita vincti, ut omnino rumpere vincula et auxilio esse non potuerint.*

Traspare l'interesse di Ulpiano ad individuare caso per caso ogni possibile giustificazione del mancato intervento.

Altri esempi possiamo riscontrare nel primo frammento, sempre di Ulpiano, tratto dallo stesso libro dell'opera *ad edictum*. In D. 29.5.1.18<sup>43</sup> il giurista prendeva in considerazione il caso in cui il *dominus* fosse stato avvelenato; anche in questa situazione il servo sarebbe stato innocente, perché non avrebbe avuto la possibilità di soccorrere il padrone: era infatti richiesta una morte violenta per legittimare l'applicazione del Silaniano, onde, anche qualora il veleno fosse stato somministrato con violenza, la disciplina avrebbe avuto luogo<sup>44</sup>.

Altro caso di giustificazione del mancato intervento era quello in cui il padrone si fosse suicidato<sup>45</sup>; tuttavia gli schiavi sarebbero comunque stati puniti secondo la disciplina del senatoconsulto Silaniano, qualora si fossero trovati al cospetto del padrone e non gli avessero impedito l'azione insana.

Insomma in Ulpiano si riscontrava una tendenza, probabile riflesso dell'opinione generale, a ricercare cause che razionalizzassero e rendessero più accettabile la crudele disposizione. Il tentativo era rivolto anche a costruire in capo agli schiavi fattispecie tipiche che imponessero o escludessero l'obbligo di intervento, ai fini di una applicazione più coerente della disciplina rispetto all'effettivo comportamento e alle concrete possibilità e capacità.

Il principio *auxilium tulerunt sine dolo malo* rappresenta il momento più alto di questo processo interpretativo.

---

<sup>43</sup> D. 29.5.1.18. Vd. *supra* pp. 83 ss. e pp. 108 ss.

<sup>44</sup> Vd. D. 29.5.1.18-21.

<sup>45</sup> Vd. D. 29.5.1.18, 22 e 23.

D. 29.5.1.34 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Excusantur autem servi, qui auxilium tulerunt sine dolo malo: nam si finxit se quis auxilium ferre vel dicis gratia tulit, nihil hoc commentum ei proderit.*

D. 29.5.1.35 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Tulisse autem auxilium non tantum his videtur qui servavit dominum, hoc est qui potuit ita opem ferre, ut salvus esset dominus, verum is quoque, qui quidquid potuit fecit, tametsi dominus interfectus est: veluti si quis clamavit, ut ad auxilium conveniretur, aut terruit adgressores atque si quis turbam convocavit aut si corpus suum obiecit vel alias corpore suo auxilium tulit.*

La rilevanza di questo comportamento non doveva essere valutata in relazione al risultato, ma solo in relazione al fine. E comunque si richiedeva dall'autorità magistratuale un delicato compito di accertamento per verificare la veridicità e la regolarità di ciascun comportamento. Si va verso un progressivo riconoscimento dello schiavo come individuo considerato parte processuale sul piano dell'accusabilità, della difesa e delle prove<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Boulvert, *Le droit de l'esclavage* cit., pp. 107 ss.; Mommsen, *Le Droit pénal romain* cit., pp. 88 ss.



## VII

### IL DIVIETO DI APRIRE LE TAVOLE TESTAMENTARIE

## 1. *Editto e senatoconsulto Silaniano*

Finora l'indagine ha avuto come obiettivo l'individuazione del ruolo rivestito dallo schiavo nel sistema repressivo introdotto dal senatoconsulto Silaniano inizialmente e dagli altri interventi normativi successivamente.

Ora sarà opportuno far riferimento ad un altro aspetto della disciplina silaniana, non direttamente riconducibile alla disposizione senatoria come la maggior parte delle fonti testimonia: il divieto di aprire le tavole testamentarie che impedì di conoscere la volontà del *de cuius* in merito ai suoi schiavi prima della *quæstio*. Occorre risolvere diversi problemi circa questa disposizione; innanzitutto l'individuazione della fonte, poi la collocazione cronologica e i rapporti con le altre disposizioni.

I frammenti del Digesto relativi al divieto di aprire le tavole testamentarie non sono univoci nell'attribuire questa regolamentazione ad una determinata fonte<sup>1</sup>. Infatti talvolta essi si riferiscono al senatoconsulto, altre volte all'editto del pretore. Gli studiosi moderni sono orientati nell'ultimo senso. Biondi, nella sua ricostruzione della disciplina, rimanda chiaramente al senatoconsulto il divieto di aprire le tavole testamentarie, anche se puntualizza come «*non semper nostri SC. praecepta facile discerni possunt ab iis quae statata sunt edicto vel ceteris senatusconsultis ad hanc rem pertinentibus, quae sunt...*»<sup>2</sup>.

Dalla ritiene, invece, che il senatoconsulto «pur non contenendo l'indicazione dello strumento tecnico cui operare, probabilmente nel suo rivolgersi al magistrato poneva le premesse di quell'intervento»<sup>3</sup>.

Prima di affrontare l'esame dei frammenti appare opportuno sottolineare che probabilmente il senatoconsulto Silaniano prevedeva anche il divieto di aprire il testamento, oltre che la disciplina

---

<sup>1</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 39 ss.; Martini, *Alcune osservazioni* cit., p. 85; Biondi, *Acta imperii Romani* cit., p. 341.

<sup>2</sup> Vd. Biondi, *Acta imperii Romani* cit., p. 338.

<sup>3</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 7.

repressiva più direttamente coinvolgente i servi. Tuttavia, rimandando allo studio relativo al valore dei senatoconsulti del I secolo d.C., questo divieto ha avuto effetti pratici solo grazie all'intervento del pretore che introdusse la clausola edittale, prevedendo l'*actio* e la sanzione contro coloro che avessero aperto le tavole testamentarie o avessero adito l'eredità.

Quello che si vuole dimostrare attraverso l'esegesi dei passi è che, se vi è un riferimento al divieto del senatoconsulto Silaniano, non si deve intendere che già dal 10 d.C. questo stesso divieto fosse operativo, effetto che invece si pensa sia stato introdotto successivamente con l'editto del pretore. La dottrina moderna, viceversa, ha pensato in termini diversi, attribuendo il divieto all'editto e la disciplina relativa agli schiavi al senatoconsulto.

A parte qualche passo isolato relativo al divieto di aprire le tavole in particolari circostanze, il terzo frammento di D. 29.5 dedica la seconda parte interamente a questo problema. L'analisi di Ulpiano parte da D. 29.5.3.18, dove, per la prima volta in questo titolo, compare il riferimento all'editto che, appunto, disponeva il divieto di aprire il testamento prima che fosse disposta la *quaestio* e il *supplicium* in base al senatoconsulto.

D. 29.5.3.18 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Quod ad causam testamenti pertinens relictum erit ab eo qui occisus esse dicitur, id ne quis sciens dolo malo aperiendum recitandum describendumque curet, edicto cavetur, priusquam de ea familia quaestio ex senatus consulto habita suppliciumque de noxiis sumptum fuerit.*

Ulpiano riconduce il divieto all'editto e la punizione al senatoconsulto; questo si spiega nel senso che il Silaniano atteneva alla regolamentazione in merito al comportamento nei riguardi del padrone, mentre l'editto costituiva lo strumento applicativo tecnico del pretore per mettere in atto la disciplina, disponendo appunto che per il periodo di durata dell'attività repressiva non si sarebbero dovute aprire le tavole testamentarie, ingiunzione che



evidentemente era rivolta agli eredi e che col tempo si modificò nel divieto di adire l'eredità<sup>4</sup>.

Neanche il passo contenuto in D. 29.5.3.22 solleva grossi problemi per escludere la riconducibilità operativa del divieto al Silaniano.

D. 29.5.3.22 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Et si sciens, non tamen dolo aperuit, aequae non tenebitur, si forte per imperitiam vel per rusticitatem ignarus edicti praetoris vel senatus consulti aperuit.*

Editto e senatoconsulto sono citati insieme perché ad Ulpiano apparivano come un sistema organico complessivo per la regolamentazione di quelle situazioni.

Nello stesso senso ci sembra di poter interpretare i passi collocati in D. 29.5.3.30 e 31<sup>5</sup>.

D. 29.5.3.30 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Eleganter Scaevola ait, ut quis ad heredem suum utiles actiones transmittat, si forte ante aditionem decessit, exploratum esse debere idcirco eum non adire, quod senatus consulto edictoque terreatur.*

D. 29.5.3.31 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si conditioni intra diem ex die mortis praestitutum parere iussi ignorantia non paruerunt, si idcirco ignoratum est, quia metu senatus consulti aperiri tabulae non potuerunt, succurritur eis ad implendam condicionem.*

Si parla di impedimenti ad adire l'eredità, considerando anche quello derivante dall'assassinio del *dominus* nelle fattispecie ricadenti nel Silaniano.

---

<sup>4</sup> A. Torrent, 'Ne aperire tabulas ante inultam mortem' y senadoconsulto Silaniano, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VIII, Napoli 2007, pp. 5634 ss.

<sup>5</sup> P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967<sup>2</sup>, pp. 506 ss.

Nel passo successivo, sempre in relazione agli impedimenti, si fa riferimento al senatoconsulto.

D. 29.5.3.32 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si et aliud impedimentum sit de non adeunda hereditate vel aperiendarum tabularum, sit et senatus consulti, nihil prodesse impedimentum senatus consulti, si et aliud fuit: veluti si praegnas uxor occisi fuit vel etiam putabatur et propterea adire hereditatem institutus non potuerit.*

Numerosi problemi pone il passo di Papiniano contenuto in D. 29.5.4<sup>6</sup>.

D. 29.5.4 (Papin. 6 *resp.*): *Qui postumos heredes instituerat, non natis postumis uxorem secundo loco scripsit heredem: cum a familia necatus diceretur, uxor diem suum obierat: heredes mulieris actiones ex constitutione sibi dari postulabant. Eos ita demum audiendos esset respondi, si mulier, quam in utero nihil gestare constabat, propter senatus consultum hereditam adire noluit: alioquin praegnate ea defuncta nullam iniuriae querellam intervenisse.*

A parte la questione di grado ereditario, se così si può definire, di diritto alle azioni da parte degli eredi, in seguito all'uccisione del *dominus* e alla morte della moglie nominata erede, in mancanza di nascite di figli postumi, il discorso interessa per la parte in cui si dice che la moglie non abbia adito l'eredità a causa del senatoconsulto. Ma anche qui il riferimento al senatoconsulto non esclude che il divieto di aprire il testamento fosse pretorio; infatti poteva benissimo darsi il caso che la moglie non avesse adito perché nel frattempo si stava ancora svolgendo la repressione nei riguardi degli schiavi.

---

<sup>6</sup> F. Lamberti, *Studi sui "postumi" nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 1996, p. 45 n. 72.

Papiniano poteva riferirsi al senatoconsulto *sub Tauro et Lepido consulibus* che disponeva l'imprescrittibilità dell'azione contro i familiari che avessero aperto le tavole<sup>7</sup>. Inoltre la disciplina doveva aver subito una certa evoluzione, come dimostra l'assunto che parla di divieto di adire l'eredità.

## 2. *Il senatoconsulto sub Tauro et Lepido consulibus*

Maggiori problemi suscita, invece, il riferimento alla trasgressione del divieto di aprire le tavole *adversus senatus consultum*, come riporta Venuleio Saturnino nella sua opera *de publicis iudiciis*.

D. 29.5.13 (Ven. Sat. 2 *de publ. iud.*): *In cognitione aperti adversus senatus consultum, testamenti eius, qui a familia sua occisus dicatur, quinquennii tempus constitutum est senatus consulto Tauro et Lepido consulibus: quod tamen ad extraneos pertinet. Namque eos, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusare permittitur eodem senatus consulto.*

Il senatoconsulto *sub Tauro et Lepido* dell'11 d.C. appare complementare al Silaniano. Il sistema repressivo introdotto si fondava sulla presunzione di complicità di tutti gli schiavi, disponendone il *supplicium*<sup>8</sup>.

Il passo è l'unico punto fermo per ricostruire la cronologia del Silaniano, di cui si è accennato nel primo capitolo e che merita un approfondimento. Gli autori moderni danno interpretazioni diverse a riguardo. Dalla ritiene che esso costituisca l'elemento di certezza per sostenere che l'editto del pretore, relativo al divieto di aprire le tavole ereditarie, sia stato emanato fra il 9 e l'11 d.C.,

---

<sup>7</sup> V. Giodice Sabbatelli, *Giuristi poteri istituzioni. Scritti di diritto romano*, Bari 2013, p. 74 n. 29.

<sup>8</sup> Fanizza, *Giuristi crimini leggi cit.*, pp. 40 ss.; Torrent, *'Ultio necis, indignitas'* cit. pp. 71 ss.

ma nello stesso tempo riteneva storicamente accettabile la retrodatazione del Silaniano fino al 17 a.C.<sup>9</sup>. Contemporaneamente però l'autore trascura il riferimento del passo di Venuleio al senatoconsulto Silaniano ritenendo che il divieto avesse natura pretorile.

Martini sostiene che non tutto il contenuto del passo sia riconducibile al senatoconsulto del 10 d.C., avendo evidentemente Venuleio concentrato due disposizioni diverse<sup>10</sup>. Secondo l'autore il senatoconsulto prevedeva una prescrizione quinquennale per poter esperire la *quaestio contra servos*, qualora si fosse venuto a sapere solo dopo un certo tempo che il padrone era stato assassinato, ritenendo invece che l'editto sia stato emanato dopo il 57 d.C. In realtà in questo modo si spiegherebbe solo la parte centrale del passo ...*quinquennii tempus constitutum est senatus consulto sub Tauro et Lepido consulibus...*

Per quanto riguarda invece il resto del frammento, Martini ritiene che Venuleio sia stato vittima di una sbagliata interpretazione sulla base di una commistione fra l'ipotesi dell'indegnità per mancata vendetta degli eredi e quella dell'apertura delle tavole prima della *quaestio*: per cui Venuleio non avrebbe riportato il contenuto originario della disposizione senatoria. Accogliendo queste argomentazioni si risolverebbero le questioni di contraddittorietà.

Danilo Dalla potrebbe riallacciarsi al discorso relativo alla *contaminatio*, che è un fenomeno di età severiana testimoniato chiaramente nelle *Pauli Sententiae*, i cui aspetti evidentemente sarebbero rintracciabili anche presso i giuristi del II secolo, come appunto Venuleio.

### 3. *Silaniano e Claudiano*

La tesi di Martini appare la più plausibile, ma con qualche riserva, non accettando la conseguenza che l'autore fa scaturire in merito alla cronologia dell'editto.

---

<sup>9</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., p. 35; Torrent, *Quaestio servorum y senadoconsulto Silaniano* cit., pp. 794 ss.

<sup>10</sup> Martini, *Alcune osservazioni* cit., pp. 86 ss.

Abbiamo già analizzato la teoria di Dalla nel ricondurre la datazione del senatoconsulto Silaniano ad un periodo oscillante fra il 17 a.C. e il 14 d.C.<sup>11</sup>, ritenendo però che un dato certo consiste nel fatto che il provvedimento sia stato emanato prima dell'11 d.C. Inoltre ritiene di anticipare la datazione del senatoconsulto Silaniano per evitare l'accavallamento di troppi interventi normativi in poco più di due anni, considerando che l'editto abbia preceduto il senatoconsulto dell'11 e seguito quello del 9.

Questa teoria è il frutto di un'interpretazione del passo di Venuleio e mostra come lo studioso abbia preferito sacrificare la collocazione cronologica tradizionale per affermare che l'editto fu emanato prima dell'11, piuttosto che offrire critiche più esaurienti in merito al passo di Venuleio. Accettando le argomentazioni di Martini, invece, la data di emanazione dell'editto del pretore si sposta ad un periodo successivo, che allo stato delle attuali ricerche, resta comunque non identificato. Ma, probabilmente, esso fu emanato qualche tempo dopo il Silaniano, in seguito alle esigenze pratiche di cui parleremo tra poco. Martini ritiene che l'editto del pretore sia stato emanato molto più tardi, più precisamente dopo l'emanazione del senatoconsulto Claudiano, in base al quale anche gli schiavi manomessi nel testamento sarebbero stati sottoposti a *quaestio* e a *supplicium*. Egli argomenta la sua tesi osservando l'intestazione di D. 29.5: *De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur*. Egli dice che, ammettendo che la rubrica sia la ripetizione di quella edittale, si potrebbe ritenere che l'editto riguardante il divieto di aprire le tavole testamentarie non sia stato introdotto subito dopo il Silaniano, ma dopo il Claudiano, che probabilmente è quello di cui parlava Tacito e al cui contenuto potrebbe scorgersi un richiamo in D. 29.5.3.16<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 35 ss.

<sup>12</sup> Martini, *Alcune osservazioni* cit., pp. 86 ss.; Torrent, *'Ne aperire tabulas'* cit., pp. 5625 ss.

La disposizione del senatoconsulto Claudiano, in realtà, scaturì da un'esigenza pratica, di definire meglio i confini del Silaniano, che evidentemente dovevano essere un po' sfumati. Infatti lo schiavo manomesso nel testamento, dopo la morte del *dominus*, poteva essere considerato libero a tutti gli effetti; ma chi più di costui avrebbe avuto motivo di uccidere il padrone? E comunque, anche se questo schiavo non fosse a conoscenza del testamento, non si riteneva giusto dover liberare uno schiavo in base ad una volontà dominica che non sembrava opportuno dover rispettare nel caso particolare.

Il problema in realtà è quello di stabilire in che rapporto si venisse a trovare con la disposizione che vietava l'apertura del testamento durante la *quaestio*. Le ipotesi possono essere due: o che la disposizione del Claudiano fosse stata anteriore a quella dell'editto del pretore, ma, sopravvenendo quest'ultima, la prima sarebbe rimasta priva di valore; o che, nonostante l'antiorità dell'editto, il Claudiano sia intervenuto a risolvere casi pratici qualora, ad onta del divieto, fossero state aperte le tavole testamentarie o si fosse scoperta la manomissione degli schiavi, i quali, senza una disposizione precisa, a rigor di legge, avrebbero dovuto conseguire la libertà.

Questo secondo orientamento va condiviso, superando di conseguenza la tesi di Martini, facendo solo riferimento all'intestazione del titolo V del libro XXIX del Digesto, così organizzato probabilmente per esigenze pratiche. Del resto, il fatto che si prevedeva il riferimento a due senatoconsulti, conferma che il secondo ha integrato il primo, indipendentemente da un presunto ordine cronologico.

Pertanto il problema della datazione dello editto del pretore riteniamo debba risolversi collocando la disposizione in un momento certamente successivo al Silaniano, ma antecedente al Claudiano.

#### 4. *L'editto del pretore e la giurisprudenza*

Va ora esaminato il contenuto dell'editto attraverso l'interpretazione proposta dai giuristi; ancora una volta Ulpiano in questa analisi riveste un ruolo di primaria importanza. Riteniamo che il giurista si sia fatto talvolta preciso portavoce delle clausole edittali, poste dal pretore al fine di una più chiara individuazione delle varie fattispecie di trasgressione, in merito al comportamento dovuto; altre volte, invece, sembra che Ulpiano si sia fatto interprete delle clausole nel tentativo di proporre ulteriori elementi orientativi o per suggerire al magistrato altri casi meritevoli di essere considerati. Comunque sia, il discorso sembra snodarsi in modo coerente, tanto da dare l'idea di un rapporto sereno fra magistrato ed interprete.

Il passo iniziale, come abbiamo visto, è quello collocato in D. 29.5.3.18<sup>13</sup>, che disponeva il divieto di apertura del testamento da parte di chi avrebbe fatto ciò con dolo, finché non si fosse svolta la *quaestio* e il *supplicium* in base al senatoconsulto Siliano.

Abbiamo visto quali fossero i rapporti con il senatoconsulto Claudiano, di cui si parlava in D. 29.5.3.16 e quali fossero i motivi per cui si prevedeva la regolamentazione di queste due situazioni, non incompatibili l'una con l'altra e neanche alternative. Infatti, qualora la clausola edittale non fosse stata osservata aprendo le tavole testamentarie, comunque non sarebbe stata disattesa sotto il profilo della sanzione da comminare ai trasgressori, come attesta Gaio in D. 29.5.25.2.

D. 29.5.25.2 (Gai. 17 *ad ed. prov.*): *Ex hoc edicto actio proficiscitur contra eum, qui adversus edictum praetoris tabulas testamenti aperuisse dicitur vel si quid aliud fecisse dicitur: nam ut ex supra dictis apparet, plura sunt, propter quae poena edicti constituta est. Palam est autem popularem actionem esse, cuius poena in centum aureos ex bonis damnati extenditur: et inde partem dimidiam ei,*

---

<sup>13</sup> D. 29.5.3.18. Vd. *supra* pp. 127 ss.

*cuius opera convictus erit, praemii nomine se daturum praetor pollicetur, partem in publicum redacturum.*

Avrebbe trovato applicazione il Claudiano per evitare che gli schiavi risultati manomessi scampassero al Silaniano.

Ci si chiede come fosse regolamentata quest'ipotesi nel periodo in cui, essendo in vigore l'editto, non era stato ancora emanato il senatoconsulto Claudiano<sup>14</sup>. Probabilmente ciò suscitò polemiche da parte degli eredi, i quali, aprendo le tavole, avrebbero dovuto subire un processo privato culminante in una sanzione, secondo Gaio, di cento aurei, anche se possiamo presupporre che l'ammenda consistesse già ai tempi del Silaniano in una precisa somma di denaro. D'altra parte gli schiavi potevano sperare di farla franca, essendo stati manomessi, poiché senza una norma che precisasse la loro sottoposizione alla disciplina essi sarebbero stati considerati liberi a tutti gli effetti.

Con l'emanazione del Claudiano non si peggiorò la condizione degli eredi, pur sempre sottoposti all'editto, ma si precisò il limite di applicabilità del Silaniano nei riguardi di quegli schiavi che il padrone aveva favorito nel testamento.

Dunque, cercando di individuare un rapporto fra le due disposizioni, si può dire che l'editto *ex D. 29.5.3.18* proponesse un assioma generale rivolto a impedire l'apertura delle tavole a tutti coloro che avessero fatto ciò *sciens dolo malo*. Al di là di questo, sia che ci fosse stato il comportamento in mala fede, sia invece che un soggetto qualsiasi di essi avesse aperto il testamento in buona fede, sarebbe scattata ugualmente la disposizione del divieto di dar luogo alla manomissione testamentaria.

Nei due paragrafi successivi Ulpiano ha cercato di definire, per linee molto generali, il concetto di apertura delle tavole.

*D. 29.5.3.19 (Ulp. 50 ad ed.): Aperire autem hic ille videtur qui naturaliter aperit, sive sint signatae sive non sint legatae, sed tantum naturaliter clausae.*

---

<sup>14</sup> Torrent, *'Ne aperire tabulas'* cit., pp. 5633 ss.



D. 29.5.3.20 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Aperire accipere debemus prohibitos nos vel palam publice vel secreto: omnis enim apertura prohibita est.*

L'interpretazione si presenta molto ampia, abbracciando ogni possibilità di venire a conoscenza del contenuto sia quando si fosse responsabili semplicemente dell'apertura, quando le tavole fossero *signatae*, sia quando fossero chiuse. E più in generale sanciva il divieto di apertura sia pubblicamente sia privatamente, in segreto; infatti *omnis apertura prohibita est*.

Con tali regole il giurista, evidentemente, intendeva rendere il più ampio possibile il divieto, cercando di eliminare ogni possibilità di fraintendimento ai fini di una più massiccia osservanza dello stesso. Tuttavia si doveva necessariamente tener conto anche di situazioni in cui le tavole venivano aperte nonostante il divieto. Il giurista, infatti, considerava alcune cause di esclusione dell'eventuale sanzione in seguito alla trasgressione. Così, per esempio, se un soggetto avesse aperto le tavole non essendo a conoscenza del tipo di morte violenta del *de cuius*, il giudice, accertata la effettiva buona fede, non avrebbe applicato la disposizione.

L'espressione *non debet hoc edictum teneri* testimonia proprio che l'editto, contenendo una clausola sanzionatoria nel caso di trasgressione del divieto, ha avuto la funzione pratica di garantire l'effettività della disciplina silaniana, attraverso regole applicative ben determinate.

D. 29.5.3.21 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis ignorans occisum aperuit, non debet hoc edicto teneri.*

D. 29.5.3.22 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Et si sciens, non tamen dolo aperuit, aequè non tenebitur, si forte per imperitiam vel per rusticitatem ignarus edicti praetoris vel senatus consulti aperuit.*

D. 29.5.3.23 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis tabulas quidem non aperuit naturaliter, linum autem inciderit, excusatus erit,*

*quia dolo caret, qui ipsas tabulas non aperuit.*

Così anche era giustificata l'imperizia, la grossolanità, cioè quella che in termini moderni si definisce la colpa, nonché l'*ignorantia legis* di chi fosse a conoscenza dell'uccisione, ma avesse senza dolo aperto le tavole. L'assenza di dolo veniva considerata causa giustificatrice dell'apertura anche non *naturaliter*.

La particolare attenzione a cause che giustificassero l'inosservanza dell'editto mostra come nella pratica questo dovesse essere molto frequente: per cui si giustificava la necessità di tutelare il patrimonio servile ai fini dell'applicazione del Silariano attraverso l'emanazione del senatoconsulto Claudiano<sup>15</sup>. L'osservanza dell'editto del pretore si richiedeva dunque in generale da tutti, ma molte erano le possibilità di elusione. Ai fini del Silariano non cambiava nulla? Cosa accadeva se fossero aperte le tavole? Per gli schiavi manomessi intervenne il senatoconsulto Claudiano per impedire che costoro fossero liberati. Il problema è di vedere cosa accadeva nel caso in cui il *de cuius* avesse lasciato schiavi all'erede. Sarebbe stata immediata l'adizione? Oppure gli schiavi sarebbero comunque stati sottoposti a tortura?

D. 29.5.3.29 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Non tantum ex testamento, sed etiam ab intestato hereditas ad hoc edictum pertinet, ut ne quis adeat bonorumve possessionem petat, antequam quaestio de familia habeatur, ne heres propter compendium suum familiae facinus occultaret.*

L'esigenza che il patrimonio servile non sfuggisse alla tortura e rimanesse integro a tale scopo fece in modo che nell'editto, come ricorda Ulpiano, si disponesse anche per l'eredità *ab intestato*, per impedire l'adizione o il possesso dei beni e l'occultamento degli schiavi da parte degli eredi.

Alcuni sostengono che questa regola sia stata introdotta successivamente all'editto, forse perché si cercò di rendere ancora

---

<sup>15</sup> Torrent, '*Ne aperire tabulas*' cit., pp. 5642 ss.

più efficace la disciplina<sup>16</sup>. Questa è una regolamentazione che presupponeva l'apertura delle tavole testamentarie, ma che nello stesso tempo impediva il possesso e l'adizione dei beni, cioè il trasferimento di questi all'erede, in modo da vincolarlo all'esito della *quaestio* degli schiavi.

Ci ricollegiamo così al problema considerato in occasione dell'esame del frammento contenuto in D. 29.5.3.23. Resta tuttavia ancora da stabilire se questa soluzione fu introdotta con l'editto che vietava l'apertura del testamento oppure successivamente: personalmente ritengo che la disciplina prevedeva la sanzione pecuniaria e comunque un giudizio contro il trasgressore, durante il quale era vincolato il trasferimento di beni ereditari. Ciò avrebbe permesso di sottoporre alla disciplina eventualmente gli schiavi conferiti in eredità.

D. 29.5.3.24 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si autem non totum testamentum, sed pars eius aperta sit, dicendum est in edictum incidisse eum qui aperuit: parvi enim refert, utrum totum an pars aperiatur.*

Comportava osservanza dell'editto il caso in cui fosse stata aperta solo una parte del testamento, perché ciò valeva come se fosse stato aperto tutto; naturalmente, per quel che abbiamo visto negli altri frammenti, il presupposto necessario era il comportamento doloso, cioè diretto volutamente a non osservare le norme per accertare il quale il magistrato avrebbe dovuto procedere ad una vera e propria *quaestio*.

D. 29.5.3.25 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si quis codicillos aperuerit, testamentum non aperuerit, in edictum incidit: nam et codicilli ad causam testamenti pertinent.*

---

<sup>16</sup> Vd. Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 35 ss.

L'editto avrebbe trovato efficacia per tutto ciò che attenesse alla causa testamentaria, dunque anche ai codicilli, l'apertura dei quali risultava anche sottoposta al divieto.

D. 29.5.3.26 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Item sive iure valeat id quod apertum est sive non valeat, attamen edicto locus est.*

L'editto, e quindi l'eventuale sanzione, avrebbe trovato applicazione sia che il testamento aperto avesse valore giuridico, sia che non ne avesse. Si sanzionava così anche il solo comportamento di chi non avesse osservato le regole, a prescindere dal risultato. Comunque la disposizione inserita nel passo appare essere eccessivamente garantista, trascendendo dai reali obiettivi che si proponeva, cioè l'osservanza del Silaniano ove fosse necessario.

D. 29.5.3.28 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Si alius aperuit, alius recitavit, alius descripserit, omnes in edictum incident, qui singula eorum fecerunt.*

La compartecipazione all'inosservanza della regola era contemplata nell'editto. Infatti le singole attività svolte da persone diverse, sia che fossero d'accordo sia che non lo fossero, componevano una singola condotta, quella appunto incriminata dall'editto<sup>17</sup>.

Il divieto a cui Sesto e Ulpiano si riferivano non era tanto quello dell'apertura delle tavole, quando più precisamente quello dell'adizione dell'eredità nel particolare caso in cui il *de cuius* avesse trasmesso le *actiones utiles* e fosse morto prima dell'adizione. Gli interessi ereditari anche in questo caso sarebbero venuti meno per garantire la piena applicazione del senatoconsulto Silaniano.

La regola che troviamo in D. 29.5.3.31<sup>18</sup> sembra essere posta a garanzia dell'erede; qualora non fosse venuta a conoscenza

---

<sup>17</sup> D. 29.5.3.30. Vd. *supra* pp. 128 ss.

<sup>18</sup> D. 29.5.3.31. Vd. *supra* pp. 128 ss. Cfr. Voci, *Diritto ereditario* cit., pp. 506 ss.

dell'obbligo ad adempiere una condizione entro un termine dalla morte del *de cuius*, per timore del senatoconsulto si sarebbe data ad essi la possibilità di adempiere.

E così anche in D. 29.5.3.32<sup>19</sup>, se ci fosse stato un altro impedimento per adire l'eredità, oltre a quello derivante dal senatoconsulto, questo non avrebbe avuto luogo.

Tutte queste erano norme di garanzia che cercavano di attenuare le rigide conseguenze del divieto nei riguardi dell'erede; tuttavia esse non incidevano minimamente sull'applicazione del Silaniano.

D. 29.5.5pr. (Ulp. 50 *ad ed.*): *Necessarios heredes puto edicto comprehendendi, si se misceant hereditati. Nec bonorum possessionem peti praetor permittit: et ego puto ad omnes bonorum possessiones hoc edictum pertinere.*

Il frammento contiene una considerazione ulpiana riguardo coloro che sarebbero stati tenuti ad osservare l'editto, ma perché Ulpiano sentiva l'esigenza di chiarire i limiti di efficacia soggettiva dell'editto? Forse perché l'editto non specificava meglio e in giurisprudenza esistevano contrasti di opinioni? Probabilmente l'editto parlava di un generico divieto di aprire le tavole testamentarie e di qui evidentemente scaturiva l'esigenza di una maggiore chiarezza contro tentativi di elusione della norma da parte di alcune categorie di eredi.

Di seguito, poi, Ulpiano considerava una norma che impediva al pretore di permettere il possesso dei beni una volta aperto il testamento. Non sembra che l'editto contenesse il divieto anche del possesso dei beni; piuttosto sembra che sia scaturito da un'esigenza concreta.

Ancora, tratto dal libro 50 *ad edictum*, Ulpiano è la causa di elusione di responsabilità per chi fosse stato quasi costretto ad adire l'eredità<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> D. 29.5.3.32. Vd. *supra* pp. 129 ss.

<sup>20</sup> D. 29.5.3.24. Vd. *supra* pp. 138 ss.

Anche altri giuristi hanno preso in considerazione il problema del divieto di aprire le tavole testamentarie. Un passo interessante ci sembra essere quello di Paolo, tratto dal *liber singularis ad senatus consultum Silanianum* contenuto in D. 29.5.10pr.

D. 29.5.10pr. (Paul. *sing. ad sen. cons. Silan.*): *Si exheredatus filius, antequam adiretur patris hereditas, occisus sit, ex eventu inspicietur, ut, si adita fuerit hereditas, quasi alieni fuisse videantur: si vero irritum testamentum factum sit, quia ipsius essent si viverent, omnia perinde aguntur ac si dominus esset.*

Si prevedeva la circostanza dell'uccisione del figlio diseredato, essendo già morto il padre. Nel caso in cui l'eredità fosse già stata adita non si poteva fare niente, ma qualora fosse stato fatto testamento invalido, poiché l'eredità sarebbe stata del figlio se fosse vissuto, tutte le cose sarebbero state disposte come se ci fosse il *dominus* e quindi avrebbe avuto luogo il senatoconsulto Silaniano.

La norma, in realtà, specificava un'ulteriore ipotesi in cui il Silaniano avrebbe trovato applicazione, salvo il caso in cui l'eredità fosse stata adita prima che il figlio diseredato fosse ucciso; in tal caso gli eredi avrebbero ottenuto l'eredità e gli schiavi manomessi sarebbero stati liberati non essendoci alcun motivo per escludere l'efficacia del testamento.

Infine, come abbiamo già visto in D. 29.5.25.2<sup>21</sup>, Gaio si inseriva nello stesso contesto discorsivo dei giuristi, stabilendo un'*actio* contro colui che avesse aperto il testamento e una multa per aver trasgredito l'editto. L'unico elemento di novità che emerge è il riferimento ad una determinata somma di denaro, in cui veniva materializzata la sanzione.

---

<sup>21</sup> D. 29.5.25.2. Vd. *supra* pp. 134 ss.

Infine nel passo di Callistrato riportato in D. 29.5.27 si regolava il caso di più eredi, alcuni dei quali avessero trasgredito il divieto di aprire le tavole<sup>22</sup>.

D. 29.5.27 (Call. 1 *de iure fisci*): *Si de pluribus heredibus quibusdam invititis aut ignorantibus apertum erit testamentum, non amittunt portiones suas qui culpa carent.*

Ma anche questa era una norma garantista per gli eredi, come le altre che abbiamo considerato in Ulpiano. Si tratta di un'eccezione alla disciplina dell'*ereptio* a favore degli incolpevoli, ai quali non viene compromessa la quota ereditaria

##### 5. *Il divieto di adire l'eredità e la successio ab intestato*

L'evoluzione interpretativa si evince dagli ultimi frammenti che andremo a considerare. Infatti nelle fonti ci sono riferimenti talvolta al divieto di aprire le tavole, altre volte al veto di adire l'eredità.<sup>23</sup>

Dalla e Martini ritengono che in un secondo momento rispetto a quello in cui venne emanato l'editto, accanto al divieto di aprire le tavole testamentarie, fu introdotto quello di adire l'eredità<sup>24</sup>, mentre le fonti propendono abbastanza regolarmente per l'uno o per l'altro, probabilmente per rendere più efficace la disposizione che, come sembrerebbe risultare dai passi di Ulpiano in D. 29.5.3.18 e successivi, appariva abbastanza facilmente soggetta a trasgressione. È da ritenere invece che la clausola edittoale prevedesse entrambi i divieti e che, a seconda delle circostanze, si ap-

---

<sup>22</sup> Vd. S. Puliatti, *Il 'de iure fisci' di Callistrato*, Milano 1992, pp. 156 ss.

<sup>23</sup> Fonti a favore del divieto di aprire il testamento: D. 29.5.3.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31; D. 29.5.13; D. 29.5.25; D. 29.5.27. Fonti a favore del divieto di adire l'eredità: D. 29.5.1.5; D. 29.5.1.13, 22; D. 29.5.2; D. 29.5.3.19, 30, 32; D. 29.5.5.1 e 2; D. 29.5.8.1; D. 29.5.10pr.; D. 29.5.15pr. e 2; D. 29.5.21pr., 1 e 2; D. 29.5.23; D. 29.5.24.

<sup>24</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 35 ss.; Martini, *Alcune osservazioni* cit., pp. 87 ss.

plicasse l'uno o l'altro. Piuttosto è probabile che col tempo nella pratica sia stato più frequentemente applicato il divieto di adire l'eredità, cadendo in desuetudine l'altro senza un'esplicita abrogazione formale.

È probabile che l'evoluzione della proibizione in questo senso abbia modificato la disciplina repressiva in senso favorevole agli schiavi. Un esempio è dato da Ulpiano in D. 29.5.1.5<sup>25</sup>, che riporta un rescritto di Antonino Pio, in base al quale non bisognava affrettarsi a torturare coloro ai quali si doveva la libertà fedecommissaria<sup>26</sup>.

Evidentemente la disposizione presupponeva la possibilità che le tavole fossero aperte, ma che comunque fosse bloccata l'addizione dell'eredità. Così anche è probabile che Marco Aurelio pensasse a quest'ultimo divieto, nel momento in cui ordinava che fosse valido il testamento fatto dal padrone dopo l'aggressione, ai fini di escludere gli schiavi dalla disciplina repressiva.

Fra i giuristi di età severiana anche Papiniano sembra si sia riferito al divieto di adire l'eredità, come dimostra il passo collocato in D. 29.5.4.

D. 29.5.4 (Pap. 6 resp.): *Qui postumos heredes instituerat, non natis postumis uxorem secundo loco scripsit heredem: cum a familia necatus diceretur, uxor diem suum obierat: heredes mulieris actiones ex constitutione sibi dari postulabant. Eos ita demum audiendos esse respondi, si mulier, quam in utero nihil gestare constabat, propter senatus consultum hereditatem adire noluit: alioquin praegnate ea defuncta nullam iniuriae querellam intervenisse.*

Ancora di Papiniano è il frammento collocato in D. 29.5.20.

D. 29.5.20 (Pap. 2 resp.): *Heres, qui veneni causam persequitur, res hereditarias urgentes ordinare salvis proba-*

---

<sup>25</sup> D. 29.5.1.5. Vd. *supra* pp. 36 ss., pp. 60 ss., pp. 76 ss. e pp. 114 ss.

<sup>26</sup> Staerman - Trofimova, *La schiavitù* cit., p. 229.



*tionum indiciis non prohibetur.*

Abbiamo già considerato in D. 29.5.3 come l'uccisione del *dominus* per avvelenamento precludeva l'applicazione della disciplina del Silaniano perché era oggettivamente considerato impossibile l'intervento dei servi<sup>27</sup>. Di conseguenza anche gli interventi normativi successivi relativi alla causa ereditaria e altri non avrebbero considerato questa forma di uccisione. Ne consegue, come afferma Papiniano, che non esisteva il divieto di aprire le tavole testamentarie in casi del genere.

La possibilità di ordinare le cose ereditarie urgenti da parte dell'erede, salvo argomenti di prova è un ragionamento del tutto diverso da quello legato al Silaniano e il riferimento implicito ad esso serve ad escluderne proprio la considerazione. Si fa riferimento al blocco dei beni ereditari fino all'accertamento delle cause della morte del *dominus* e alla possibilità dell'erede, sotto inchiesta o no, di chiedere i beni a meno che ci fossero argomenti di prova o indizi che facessero sospettare la sua colpevolezza o a meno che si sospettasse il mancato intervento degli schiavi che portava ad applicare la disciplina del silaniano e il divieto di adire l'eredità. Nel caso di specie, infatti, essendo state già aperte le tavole, il divieto consisteva nell'adizione dei beni.

D. 29.5.21 (Pap. 6 *resp.*): *pr. Propter veneni quaestionem tempus petendae possessionis non profertur, cum eo quoque suspenso crimine recte petatur. Aliud senatui placuit, cum a familia dominus necatus dicitur, servorum videlicet causa, quorum libertatem quaestionis habendae gratia negligi necesse est. 1. Neptis, quae possessionem aviae petierat, mortem eius interfectam sciens non defenderat. Fideicommissum, quod avia ex alio testamento nepti debuit, in restituendis fisco bonis non esse deducendum placuit: dolus enim heredis punitus est. Si autem negligentia mulier emolumentum bonorum amiserit, fideicom-*

---

<sup>27</sup> D. 29.5.3. Vd. *supra* pp. 121 ss.

*missum esse retinendum integrato iure debiti rationis est.*  
2. *Praesidis iniquitate reis illatae caedis absolutis heredibus, qui non defunctorie debitum officium impleverant, quamvis non provocassent, hereditatem auferri non oportere visum est.*

Il giurista insiste su quest'argomento dicendo che non sarebbe stato rimandato il possesso dei beni in caso di uccisione per avvelenamento, poiché la detenzione si sarebbe avuta anche ove fosse stato incerto il crimine. Nel primo paragrafo Papiniano riporta poi un caso tipico di indegnità: la nipote che con dolo non avesse salvato la nonna dalla morte; la conseguenza sarebbe stata la confisca dei beni. È probabile dunque che l'evoluzione della trasgressione del divieto di adire i beni sia avvenuta contemporaneamente all'evoluzione della sanzione della confisca. Questo probabilmente è dipeso dall'emergere dell'indegnità degli eredi<sup>28</sup>, ai quali si incominciava a richiedere l'obbligo di tutelare l'incolumità dei loro ascendenti e nei riguardi dei quali si individuavano i casi di accuse e di *quaestiones* al fine di accertare il loro effettivo comportamento nell'ipotesi di morte violenta, oltre che per qualsiasi altro tipo di morte di cui fosse stato vittima il *de cuius*.

In realtà si ritiene che il divieto di aprire le tavole col tempo abbia subito una contaminazione con l'indegnità, mentre in effetti i due problemi erano ben distinti, attenendo il primo ad evitare l'occultamento di masse servili.

Così anche nel frammento di Cervidio Scevola riportato in D. 29.5.26 l'interesse ormai sembrava decisamente orientato per le situazioni di indegnità, come appunto dimostra il contenuto dal passo diretto a risolvere un caso di *accusatio* da parte di chi aveva ricevuto il fedecommesso, nei riguardi di quell'erede che fosse accusabile di indegnità.

D. 29.5.26. (Scaev. 34 *digest.*): *Fideicommissum, quod ex*

---

<sup>28</sup> Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 129 ss. e 136 ss.; Arangio-Ruiz, *Istituzioni* cit., p. 533; Martini, *Alcune osservazioni* cit., p. 87.

*testamento fratris patruelis Gaius Seius Titio debebat, quaesitum est, cum necem Gali Seii heredes eius non vindicaverint, an Titius nihilo minus eos heredes ut indignos accusare possit ob id, quod necem eius non vindicaverint, nec obsit ei, quod ab isdem fideicommissum ex testamento fratris patruelis consecutus sit. Respondit nihil proponi, cur obstaret.*

Un altro esempio possiamo riscontrare in Marciano:

D. 29.5.15 (Marcian. *sing. de delat.*): pr. *Si sequens gradus ultus fuerit necem testatoris, an priore hereditas ad illum transferatur? Et ait Papinianus non esse hoc: nam poena illius huius praemium esse non debet. 1. Cum ex parte heredi instituto legatum quoque erat et in ulciscenda morte cessaverat, divi Severus et Antoninus rescripserunt tam hereditatis portionem quam legatum ei auferendum. 2. Heredibus autem, qui in ulciscenda morte defuncti cessaverant, tam testamento quam ab intestato auferuntur bona: forte et si quasi patronus venit, quamvis hi suo iure admittantur.*

Nel *principium*, la disposizione rientra in quella che abbiamo finora considerato riguardo alla necessità di impedire l'apertura delle tavole testamentarie, che implicava il divieto di prendere possesso dei beni ereditari. Nel primo paragrafo si specificano però i casi in cui dovesse avere valore la regola e c'è il riferimento ad una disposizione imperiale di Settimio Severo e di Antonino Caracalla, in base alla quale si coinvolgeva non solo l'eredità, ma anche il legato. E ancora nel secondo paragrafo non solo i beni testamentari, ma anche quelli *ab intestato*.

È chiaro che simili disposizioni nuocessero prima che agli schiavi, agli eredi ed evidentemente lo scopo era quello di fare in modo che questi ultimi collaborassero con il giudice per accelerare il corso delle indagini al fine di scoprire il colpevole; in conse-

guenza di ciò avrebbe ripreso vigore la disciplina ereditaria. Il fine di questa disposizione era anche quello di impedire le situazioni di indegnità o di andare alla ricerca di esse per impedire le delazioni di alcuni eredi per salvare se stessi. Siamo infatti alla fine del II secolo, periodo in cui si veniva affermando l'istituto dell'indegnità e questa disposizione peggiorava essenzialmente la situazione degli eredi, non già quella degli schiavi facenti parte della *familia* del *dominus* ucciso, i quali sarebbero comunque stati sottoposti a *quaestio* inquirente. Ulteriore fine che la disposizione si proponeva, nella stessa logica delle norme precedenti, era anche quello di impedire che la massa servile venisse occultata dall'erede, il quale avrebbe avuto interesse a fare ciò, da un lato per salvare il cespite patrimoniale, dall'altro perché il servo non potesse confessare l'eventuale sua colpevolezza.

Esempio evidente di *contaminatio* sono le *Pauli Sententiae* nel capitolo 5 del libro *ad senatus consultum Silanianum*<sup>29</sup>.

P.S. 3.5.1 (*ad sen. cons. Silan.*): *Hereditas eius, qui a familia occisus esse dicitur, ante habitam quaestionem adiri non potest neque bonorum possessio postulari.*

Già nel primo paragrafo può notarsi come l'interesse fosse rivolto soprattutto al divieto di aprire l'eredità e al divieto di prenderne possesso, costruendo il discorso insieme a quello relativo alla *quaestio* degli schiavi appartenenti alla *familia* dell'ucciso.

Nel passo contenuto nelle *Pauli Sententiae* 3.5.12 è anche evidente la *contaminatio* fra le situazioni di indegnità, il divieto di aprire le tavole testamentarie e di adire l'eredità e la *successio ab intestato*, frutto di ulteriore evoluzione; per questo si disponeva una pena di 100.000 sesterzi, né importava da chi e in che modo il *pater familias* fosse stato ucciso<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Voci, *Diritto ereditario* cit., pp. 468 ss.; Dalla, *Senatus consultum Silanianum* cit., pp. 141 ss.

<sup>30</sup> E. Nardi, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937, pp. 176 ss.

P.S. 3.5.12 (*ad sen. cons. Silan.*): *Hereditas a fisco ut indignis aufertur his primum, qui, eum (suscepta re esset testatoris), apertis tabulis testamenti vel ab intestato adierunt hereditatem bonorumve possessionem acceperunt: amplius his et centum mille sestertiorum poena inrogatur. Nec refert, a quibus pater familias vel quemadmodum dicatur occisus esse.*

L'interesse era decisamente rivolto a problemi pratici che esulavano da ogni riferimento alla disciplina del Silaniano e della *quaestio* degli schiavi o da una loro eventuale responsabilità. Il che fa anche pensare come in età severiana, evidentemente, l'antica disposizione aveva mutato i connotati originari di disciplina di incondizionata repressione, nonostante fosse ancora vivo l'interesse da parte dei giuristi.

È per questo che si considerano le *Pauli Sententiae* come un caso isolato, non riflettente il reale interesse dei giuristi severiani, come dimostra invece la maggior parte dei frammenti del Digesto che abbiamo commentato, nei quali la netta predominanza è di giuristi del III secolo.

Possiamo affermare che il divieto di aprire le tavole testamentarie fu frutto di un intervento pretorile, successivo al senatoconsulto Silaniano, ma precedente al senatoconsulto Claudiano che dispose la mancata concessione della libertà agli schiavi che fossero stati manomessi nel testamento. Le due disposizioni non erano incompatibili fra di loro, essendo l'una sfavorevole agli eredi, l'altra agli schiavi.

Col tempo il divieto di aprire il testamento si costruì come divieto di adire l'eredità, peggiorando le condizioni degli eredi, probabilmente perché si inseriva la regolamentazione dell'indegnità, cosa che portò a una vera e propria contaminazione di cui l'esempio più evidente è rappresentato dalle *Pauli Sententiae* 3.5.

Questo d'altra parte permise di tener conto delle volontà testamentarie favorevoli agli schiavi, limitatamente a particolari situazioni testimoniate da interventi imperiali del tardo II secolo. Per

cui il risultato finale di questo sviluppo fu nel senso di un certo miglioramento delle condizioni degli schiavi, in relazione alla sottoponibilità all'antica disciplina del senatoconsulto Silariano.



## VIII

### CONSIDERAZIONI FINALI



La scelta dell'approfondimento di questo tema fra i tanti che riguardano gli schiavi è dipesa sostanzialmente da una precisa considerazione di partenza: la decisa diversità dell'oggetto dell'intervento senatorio del 10 d.C. rispetto alla normativa comune vigente, soprattutto in relazione alla *lex Cornelia* in vigore sin dall'81 a.C. Il senatoconsulto Silaniano introdusse una disciplina irrimediabilmente repressiva sia per il comportamento direttamente lesivo, sia per il mancato soccorso da parte dello schiavo nei riguardi del padrone aggredito da altri, indipendentemente dall'effettiva condotta tenuta dal servo, al quale era preclusa qualsiasi possibilità di difendersi. La circostanza non stupirebbe se non fossimo a conoscenza di una regolamentazione legislativa precedente che sostanzialmente disciplinava la stessa ipotesi di aggressione del *dominus*, meno crudele di quella silaniana sotto vari profili. Ad esempio la *lex Cornelia* stabiliva un premio per l'accusatore. Ciò fa pensare che già nel I secolo a.C. era rilevante l'interesse per l'individuazione del reale colpevole; inoltre la ricompensa, qualora l'accusatore fosse stato schiavo, sarebbe consistita nella libertà.

La differenza fra le due disposizioni attiene soprattutto alla rilevanza della capacità processuale passiva dello schiavo, alla possibilità di dimostrare la propria innocenza, al fatto che gli schiavi coinvolti nel crimine non fossero suppliziati per il semplice presupposto di essere *sub eodem tecto* del padrone al momento dell'uccisione, ma subissero tutti una *quaestio* per poi condannare alla pena di morte solo coloro che fossero risultati colpevoli del delitto. Nel senatoconsulto Silaniano tutte le garanzie di cui godevano gli schiavi sul piano processuale appaiono di colpo cancellate. Si è avuta l'impressione che questo totale 'disconoscimento' dello schiavo come soggetto titolare di capacità processuale passiva abbia col tempo avuto conseguenze importantissime rappresentando il preludio a un processo evolutivo sempre più evidente e di gran lunga più perfezionato di quello testimoniato nel I secolo a.C.

Gli interventi degli imperatori del II secolo all'insegna di una politica allo stesso tempo modernizzante, tradizionalista e moderata introdussero elementi di novità e di evoluzione rispetto al sistema costruito intorno al Silaniano nel I secolo.

Adriano segnò una tappa molto importante nella storia del superamento degli organi presupposti per l'applicabilità della repressione abbandonando il limite spaziale del *sub eodem tecto* a favore di un criterio che, al di là di qualsiasi delimitazione territoriale, tenesse conto della reale capacità auditiva dello schiavo, il quale avrebbe potuto provare in giudizio non solo di non aver ascoltato le grida invocanti soccorso, ma anche di aver usato il massimo delle sue capacità per salvare il *dominus*, non temendo di rischiare la propria vita per quella causa.

Il fine inizialmente solo repressivo conseguito attraverso la *quaestio* e il *supplicium*, si trasformava in accertamento, ove la *quaestio* assumeva più il valore di tortura con finalità di interrogatorio: tortura alla quale erano sottoposti tutti gli schiavi che il magistrato avesse ritenuto in grado di ascoltare, mentre il *supplicium* restava la vera e propria punizione sia per quelli di cui si fosse accertata la manchevolezza del comportamento dovuto sia per quelli che, retaggio dell'antica regolamentazione, non fossero riusciti a provare la propria innocenza.

Anche gli imperatori successivi contribuirono ad alleggerire il carico di responsabilità gravanti sugli schiavi in relazione alla difesa della vita del *dominus*. Antonino Pio limitò l'uso affrettato della tortura per gli schiavi che avessero conseguito la libertà fedecommissaria, pur non significando questo che in capo ad essi non dovesse svolgersi un'indagine per accertare il comportamento tenuto nella circostanza. Il sistema da autenticamente repressivo diventa essenzialmente inquisitorio.

L'ultimo intervento imperiale considerato è stato quello di Marco Aurelio. Interessante è il definitivo superamento del limite territoriale; ancora una volta ci è stata preziosa la testimonianza ulpiana riprodotta in D. 29.5.2. Nella disciplina silaniana rica-

devano anche gli schiavi che non avessero dimostrato di aver fatto tutto il possibile per salvare il *dominus* dall'aggressione.

Alla giurisprudenza va il merito di aver stimolato gli interessi imperiali, attraverso le interpretazioni circa l'applicabilità della repressione nei casi concreti e di aver contribuito alla definizione della disciplina per una più opportuna soluzione dei casi pratici sottoposti al loro vaglio. Si pensi, per esempio, agli orientamenti in merito alla definizione di *dominus*, tutti rivolti nel senso di una delimitazione del campo di applicabilità della disciplina; oppure alle tendenze più o meno territorialistiche in ordine al superamento del limite del *sub eodem tecto*. Ancora si deve pensare alle cause di giustificazione del mancato intervento, all'obbligo di *auxilium ferre* e ai modi in cui questa costrizione doveva concretizzarsi, frutto integrale della riflessione giurisprudenziale e in particolar modo di Ulpiano. Non si dimentichi poi il contributo dato dallo stesso giurista in merito alla definizione del divieto di aprire le tavole testamentarie, che sicuramente costituì un valido strumento attraverso cui il pretore sarebbe riuscito a risolvere annose questioni pratiche.

La *contaminatio* fra la *vindicta mortis* e il divieto di adire l'eredità segna il punto di arrivo della lunga evoluzione della disciplina, come risulta evidente in D. 29.5.6pr. Ormai risultava necessario non solo accertare il vero comportamento dello schiavo ai fini di applicare o meno la repressione, ma era importante anche accertare chi fosse stato il *percussor* e addirittura il mandante; questo non perché gli altri schiavi non sarebbero stati puniti, ma evidentemente perché si andava incontro ad un processo di differenziazione delle posizioni soggettive in merito alla fattispecie criminale al fine di una diversa disciplina sanzionatoria.

L'interesse di tutti questi interventi certamente non si rivolse a confermare la finalità repressiva, che sembrò invece essere l'obiettivo che si propose di raggiungere il senatoconsulto Siliano. Anzi ci è sembrato che abbiano a poco a poco sempre maggiormente trascurato il fine pubblicistico di perseguimento della pace sociale, senza alcuna considerazione per le conseguenze che

avrebbe comportato una simile scelta normativa. A poco a poco, invece, si assistette al venir meno della finalità, rimanendo pur sempre vivo l'interesse a tutelare l'incolumità dei padroni attraverso un sistema che andava sempre più assimilandosi a quello ordinario, dove lo schiavo aveva diritto a difendersi e in cui il magistrato svolgeva una vera attività inquirente.

La disciplina punitiva del Silaniano rispetto alla precedente *e lege Cornelia* avrebbe portato col tempo ad un'evoluzione che avrebbe superato il livello raggiunto sin dal I secolo a.C. Tuttavia questi interventi non hanno avuto il merito di determinare la crescita dello schiavo come soggetto, ma hanno semplicemente contribuito a questo processo, determinato dalla realtà di una società schiavistica in cui il *servus* trovava una precisa collocazione.



## BIBLIOGRAFIA

- Alföldy G., *Fasti Hispanienses*, Wiesbaden 1969.
- Amielańczyk K., *Głos cesarza Hadriana w sprawie 's.c. Silanianum'*, «Zeszyty Prawnicze» 6/1, 2006, pp. 9-25.
- Arangio-Ruiz V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960<sup>14</sup>.
- Arcaria F., *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992.
- Aru L., *La c. 12 C. VI,35. Breve contributo al senatoconsulto Silaniano*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, pp. 213-223.
- Battaglini M., *Aspetti giuridici del problema del suicidio nel mondo romano*, «Giust. pen.» 58, 1953, pp. 129-136.
- Bauman R.A., *The Resumé of Legislation in the Early Vitae of the Historia Augusta*, «ZSS» 94, 1977, pp. 43-75.
- Bauman R.A., *Lawyers and Politics in The Early Empire*, München 1989.
- Bellocchi N., *La tutela dell'ordine pubblico in Ulpiano 'ex Senatuconsulto Silaniano'*, relazione tenuta a Sassari il 21 maggio 2004 in occasione delle *Conferenze romanistiche sassaresi*, ora in «Diritto@Storia» 3, 2004, pp. 1-6.
- Benedek F., *A senatus consultum Silanianum*, Budapest 1963, riassunto in «Iura» 15, 1964, pp. 556-557.
- Biondi B., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955.
- Biondi B., *Acta imperii Romani*, I, Roma 1945 = *Scritti giuridici*, II, Milano 1965.
- Biscardi A., *La capacità processuale dello schiavo*, «Labeo» 21, 1975, pp. 143-171.
- Bonfante P., *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia* [Ristampa corretta della prima edizione] a cura di G. Bonfante e G. Crifò, Milano 1963<sup>2</sup>.
- Bonini V., *I 'libri de cognitionibus' di Callistrato*, Milano 1964.
- Boulvert G., *Le droit de l'esclavage sous le Haut-Empire*, «ANRW» XIV, 1982, parte II, pp. 98-182.

- Bradley T.R., *Slaves and Masters in the Roman Empire*, Bruxelles 1984.
- Brsiello U., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937.
- Buckland W.W., *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in the Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908 (rist. Cambridge 1970).
- Buongiorno P., *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010.
- Buongiorno P. - Gallo A. - Marino S. (a cura di), *Edoardo Volterra, Senatus Consulta*, Stuttgart 2017.
- Buongiorno P., *Per una palinogenesi dei senatus consulta (509 a.C. - 284 d.C.): prospettive di ricerca*, in Lohsse S. - Marino S. - Buongiorno P. (hnsq. von), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren. Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palinogenese (Münster, 23.-24. April 2015)*, Stuttgart 2017.
- Carcopino J., *La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'empire*, Paris 1948.
- Cosentini C., *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti contadini*, II, Catania 1950.
- Crawford M. (ed.), *Roman Statues*, I-II, London 1996.
- Cuiacio J., *Observationum et emendationum libri XXVIII*, Coloniae Agrippinae 1598, coll. 10 s.
- Dalla D., *Senatus consultum Silanianum*, Milano 1980 (rist. Milano 1994).
- de Bonfils G., *Saggi sulla legislazione ebraica. Per la storia dell'origine dell'olocausto*, Bari 2011.
- Del Prete P., *La responsabilità dello schiavo nel diritto penale romano*, Bari 1937.
- De Marini Avonzo F., *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957.



- De Martino F., *I 'supplicia' dell'iscrizione di Pozzuoli*, «Labeo» 21, 1975, pp. 211-214.
- de' Robertis F.M., *La variazione della pena "pro qualitate personarum" nel Diritto Penale Romano*, «RISG» 17, 1939.
- d'Ippolito F., *Concessioni pubbliche di libertà*, «Labeo» 10, 1964, pp. 38-45.
- d'Ippolito F., *Una presunta disposizione del sc. Silaniano*, in Guarino A. - Labruna L. (a cura di) *Syntelesia Vincenzo Arancio-Ruiz*, II, Napoli 1964, pp. 717-721.
- d'Ippolito F., *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli 1969.
- Dupont F., *La vie quotidienne du citoyen romain sous la République*, Paris 1989, trad. it. *La vita quotidiana nella Roma repubblicana*, Roma-Bari 2000<sup>2</sup>.
- Eck W., *Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres und Provinzialfasten der Statthalter*, München 1970.
- Fanizza L., *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982.
- Fanizza L., *Senato e società politica tra Augusto e Traiano*, Roma-Bari 2001.
- Faro S., *La 'libertas ex Divi Claudii edicto'. Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C.*, Catania 1996.
- Finley M.I., *Schiavitù antica e ideologie moderne*, Bari 1981.
- Forcellini E., *Lexicon totius latinitatis*, Patavii 1771.
- Garnsey P., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.
- Garzetti A., *Storia di Roma. L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960.
- Giliberti G., *Servus quasi colonus*, Napoli 1981.
- Giodice Sabbatelli V., *Studi sull'ufficio del console*, Bari 2006.

- Giodice Sabbatelli V., *Giuristi poteri istituzioni. Scritti di diritto romano*, Bari 2013.
- González Roldán Y., *Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum nella lettura di Ulpiano*, Bari 2008.
- Grisé Y., *Suicide dans la Rome antique*, Montréal-Paris 1983.
- Haenel G., *Corpus legum ab Imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae 1857 (rist. anast. Aalen 1965).
- Hermann L., *La gènèse du Senatus consultum Silanianum*, «RIDA» 1, 1952, pp. 495-505.
- Impallomeni G., *Le manomissioni 'mortis causa': studi sulle fonti autoritative romane*, Padova 1963.
- Kajanto I., *Tacitus on the Slaves. An Interpretation of the Annales, XIV,42,45*, «Arctos» 6, 1970, pp. 43-60.
- Kunkel W., *Linee di storia giuridica romana*, Napoli 1973.
- Lamberti F., *Studi sui "postumi" nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 1996.
- Lauria M., *Ius visioni romane e moderne*, Napoli 1967.
- Lenel O., *Palingenesia Iuris Civilis - Iuris Consultorum Reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque Iurisprudentiae Civilis Fragmenta minora, secundum auctores et libros disposuit, in 2 voluminibus*, Lipsiae 1889<sup>2</sup> (vermehrt um ein Supplement von L.E. Sierl, Graz 1960, Aalen 2000).
- Loreti Lorini B., *Il potere legislativo del senato romano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, IV, Milano 1930, pp. 379-395.
- Lovato A., *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994.
- Lucrezi F., *Senatus consultum [SC] Macedonianum*, Napoli 1992.
- Luzzatto G.I., *Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'uccisione dell'ereditando*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1934, pp. 543-590.

- Manfredini A.D., *La casa, il tetto, l'audire e il sentire nel Silanianus*, «RSA» 35, 2005, pp. 307-325.
- Martini R., *Alcune osservazioni sul senatoconsulto Silaniano*, «Jus» 16, 1965, pp. 363-385.
- Martini R., *In margine ad una recente ricerca sul Silanianum*, in *Studi C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, pp. 421-432.
- Masi Doria C., *'Civitas operae obsequium'. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993.
- Masi Doria C., *La denuntiatio nel senatusconsultum [SC] Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento*, in C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria (a cura di), *Parti e giudici nel processo dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, pp. 125-156.
- Mazza M., *Terra e lavoratori nella Sicilia tardorepubblicana*, in *Società romana e produzione schiavistica*, I. *L'italia: insediamenti e forme economiche*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari 1981, pp. 17-49.
- Mentxaka R., *A propósito de Ulp. 50 'ad ed.' D. 29.5.1.22 y el suicidio del 'dominus'*, «BIDR» 42-43, 2000-2001, pp. 23-50.
- Mommsen Th. - Krüger P., *Digesta Iustiniani Augusti*, I-II, Berolini 1870 (rist. anast. Berolini 1963).
- Mommsen Th., *Le droit pénal romain*, II, Paris 1907.
- Münzer F., s.v. *Silanus*, «RE» III.B.1, Stuttgart 1927, col. 6.
- Münzer F., s.v. *L. Trebius Germanus*, «RE» VI.B.2, Stuttgart 1937, col. 2271.
- Nardi E., *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937.
- Nörr D., *C. Cassius Longinus: Der Jurist als Rhetor. Bemerkungen zu Tacitus, Ann., 14.42-45*, in *Althistorische Studien H. Bengtson*, Wiesbaden 1983, pp. 187-222.
- Pansolli L., s.v. *Tortura*, in «NNDI» XIX, Torino 1957.

- Prosopographia Imperii Romani saec. I.II.III., Pars IV, s.v. C. Iunius Silanus*, Berlin 1952-1966.
- Pugliese G., *Il diritto privato. La schiavitù*, in *Storia di Roma*, II, *L'impero mediterraneo*, a cura di E. Gabba e A. Schiavone, Torino 1992, pp. 153-210.
- Puliatti S., *Il 'de iure fisci' di Callistrato*, Milano 1992.
- Quadrato R., *Gaio e la 'legum interpretatio'*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VII, Napoli 2007, pp. 4557-4603 [= *'Gaius dixit'. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, pp. 309-355].
- Reduzzi Merola F., *'Servo parere'*, Napoli 1990.
- Reduzzi F., *Il senatoconsulto Silaniano tra storiografia antica e moderna*, relazione tenuta al Convegno *Historiografia de la esclavitud* presso l'Universidad Carlos Tercero di Madrid (6-7 ottobre 2016).
- Reduzzi F., *Sull'assassinio di Pedanio Secondo e l'applicazione del senatoconsulto Silaniano*, in *Studi in onore di Mario Tedeschi*, in corso di pubblicazione.
- Rilinger R., *Honestiores-humiliores. Zu einer sozialen Dichotomie in Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988.
- Rizzelli G., *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.
- Rizzelli G., *Lo schiavo romano. Immaginario sociale e diritto*, «BIDR» 101-102, 1998-1999, pp. 227-251.
- Robinson O., *Slaves and the criminal Law*, «ZSS» 98, 1981, pp. 213-254.
- Rotondi G., *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani. Estratto dalla Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1912 (rist. Hildesheim 1962 con in appendice *Postille all'opera 'Leges publicae populi romani'* [= già in *Scritti Giuridici*, I, Milano 1922, pp. 411-432]).
- Rudorff A.A.F., *Römische Rechtgeschichte*, I, Leipzig 1857.

- Ruggiero I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.
- Ruggini L., *Economia e società nell' "Italia annonaria". Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari 1995<sup>2</sup>.
- Santalucia B., *Diritto e processo penale nell' antica Roma*, Milano 1998<sup>2</sup>.
- Schmidt J., *Vie et mort des esclaves dans la Rome antique*, Paris 1973.
- Soubie A., *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes 1960.
- Staerman E.M. - Trofimova M.K., *La schiavitù nel sistema imperiale, I-III sec.*, Roma 1975.
- Talbert R.J.A., *The Senate of Imperial Rome*, Princeton (NJ) 1984.
- Torrent A., 'Ultio necis, indignitas' y senadoconsulto Silaniano, «BIDR» 103-104, 2000-2001, pp. 67-116.
- Torrent A., 'Quaestio servorum' y senadoconsulto Silaniano. Problemas de Derecho penal hereditario: imputabilidad penal de los esclavos del causante, in *O Direito das successoes: do direito romano ao direito actual*, Coimbra 2006, pp. 793-820.
- Torrent A., 'Ne aperire tabulas ante inultam mortem' y senadoconsulto Silaniano, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VIII, Napoli 2007, pp. 5625-5644.
- Torrent A., Nulidad de la 'manumissio testamento' y senadoconsulto Silaniano, «SDHI» 74, 2008, pp. 581-614.
- Torrent A., Praemium libertatis ex senatus consulto Silaniano, «Index» 37, 2009, pp. 271-292.
- Vandenbossche A., *Recherches sur le suicide en droit romain*, in *Mélanges H. Grégoire*, IV, Bruxelles 1952.
- Voci P., *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967<sup>2</sup>.
- Vogt J., *L'uomo e lo schiavo nel mondo antico*, Roma 1969.
- Volterra E., s.v. *Senatus consulta*, «NDI» XII, Torino 1940, pp. 25-44.

- Volterra E., s.v. *Senatus consulta*, «NNDI» XVI, Torino 1969, pp. 1047-1078 [= *Scritti giuridici* (con una nota di M. Talamanca), V, *Le fonti*, Napoli 1993, pp. 193-297].
- Watson A., *Roman Slave Law*, Baltimore-London 1987.
- Wenger L., *Vinctus*, «ZSS» 61, 1941, pp. 355-378.
- Westermann W., *The slave system of greek and roman antiquity*, Philadelphia 1955.
- Wolf J.G., *Das Senatusconsultum Silanianum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n. Chr.* [= SHAW, *Phil. hist. Kl. Jahrg.* 1988, 2], Heidelberg 1988.



## INDICE DEGLI AUTORI



Alföldy G., 116.  
Amielańczyk K., 26.  
Arangio-Ruiz V., 90, 100, 102, 104, 145.  
Arcaria F., 101.  
Aru L., 14,34.

Battaglini M., 30.  
Bauman R.A., 20, 66.  
Bellocchi N., 29.  
Benedek F., 14.  
Biondi B., 14-15, 23, 25, 98, 126.  
Biscardi A., 48.  
Bonfante P., 91.  
Bonini V., 61.  
Boulvert G., 80, 113, 123.  
Bradley T.R., 17.  
Brasiello U., 54,80.  
Buckland W.W., 99, 101-102.  
Buongiorno P., 14, 16, 106.

Carcopino J., 18, 95.  
Cosentini C., 25.  
Crawford M., 20, 29, 39.  
Cuiacio J., 14.

Dalla D., 14, 20-21, 24, 34, 37, 44-45, 52, 54, 62, 64, 66, 68, 72,  
74, 80-81, 91-92, 98, 107, 117, 126, 131-132, 138, 142, 145,  
147.  
de Bonfils G., 26.  
Del Prete P., 15, 24, 39, 45, 48, 61, 66, 80, 82, 117.

De Marini Avonzo F., 16.  
De Martino F., 36, 45, 80.  
de' Robertis F.M., 49.  
d'Ippolito F., 17, 25, 39.  
Dupont F., 18, 95.

Fanizza L., 14, 24, 68, 116-117, 130.  
Faro S., 18.  
Finley M.I., 100.  
Forcellini E., 52, 73.

Garnsey P., 48, 54, 58, 80, 89.  
Garzetti A., 14, 64, 72, 73, 95, 114.  
Giliberti G., 26.  
Giodice Sabbatelli V., 80, 130.  
González Roldán Y., 15.  
Grisé Y., 109.

Haenel G., 20.  
Hermann L., 15,19.

Impallomeni G., 39.

Kajanto I., 16.  
Kunkel W., 26.

Lamberti F., 129.  
Lauria M., 39.  
Lenel O., 19, 65, 71, 92.  
Loreti Lorini B., 16.  
Lovato A., 122.

Lucrezi F., 23, 99.

Luzzatto G.I., 34, 93.

Manfredini A.D., 14, 22, 26, 34, 66.

Martini R., 14, 19, 37, 52, 64, 72, 107, 112, 126, 131-132, 142, 145.

Masi Doria C., 26, 90.

Mazza M., 18.

Mentxaka R., 109.

Mommsen Th., 123.

Münzer F., 14, 69.

Nardi E., 19, 147.

Nörr D., 16.

Pansolli L., 60.

Pugliese G., 18, 23.

Puliatti S., 142.

Quadrato R., 99.

Reduzzi Merola F., 16.

Reduzzi F., 16, 81.

Rilinger R., 28, 104, 105.

Rizzelli G., 18, 121.

Robinson O., 14, 48, 64, 68, 72, 89.

Rotondi G., 39, 45, 52.

Rudorff A.A.F., 17.

Ruggiero I., 21, 22.

Ruggini L., 18.

Santalucia B., 31.

Schmidt J., 18.

Soubie A., 19.

Staerman E.M. - Trofimova M.K., 14-15, 41, 58, 64, 72, 75, 82,  
89, 95, 143.

Talbert R.J.A., 10.

Torrent A., 37, 39, 101, 128, 130-131-132, 135, 137.

Vandenbossche A., 30.

Voci P., 128, 139, 147.

Vogt J., 18, 72.

Volterra E., 10, 114.

Watson A., 18.

Wenger L., 122.

Westermann W., 17-18, 60, 113.

Wolf J.G., 14.



## INDICE DELLE FONTI

Cicerone

*Pro Cluentio* 148

Ed. S. Rizzo, Milano 1991

24 n. 38.

Corpus Iuris Civilis

*Digesta Iustiniani Augusti*

Ed. Th. Mommsen, P. Krüger, Berolini 1870

29.5 (*De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur*): 19, 22, 127, 132

29.5.lpr.: 19, 22 n. 34, 23, 35 n. 63, 45 n. 2, 52, 52 n. 8, 55 n. 13, 68 n. 6, 101 n. 9, 108, 117

29.5.1.1: 99, 100 n. 6

29.5.1.2: 52 n. 5, 80, 100

29.5.1.3: 100

29.5.1.4: 99, 113

29.5.1.5: 36, 60, 82 n. 8, 99, 114, 142 n. 23, 143, 143 n. 25

29.5.1.7: 27 n. 46, 99, 102 n. 13

29.5.1.8: 27, 27 n. 46, 99, 102 n. 14, 104

29.5.1.9: 102 n. 16, 103

29.5.1.10: 102 n. 17, 103

29.5.1.11: 103, 103 n. 18, 106 n. 22

29.5.1.12: 52 n. 4, 103

29.5.1.13: 27, 28, 52 n. 4, 142 n. 23

29.5.1.14: 27 n. 47, 35 n. 62, 47 n. 7, 52 nn. 4-5, 104, 105, 116

29.5.1.15: 27, 52 n. 5, 68 n. 6, 76, 105, 106 n. 23

29.5.1.16: 27, 52 n. 5, 55 n. 13, 106

29.5.1.17: 28

29.5.1.18: 83, 98, 108, 122, 122 nn. 43-44-45

29.5.1.19: 81, 122 n. 44  
29.5.1.20: 81, 122 n. 44  
29.5.1.21: 47, 48, 52 nn. 1-4, 53 n. 9, 55 n. 13, 64, 122 n. 44  
29.5.1.22: 30 n. 52, 52 n. 5, 83, 109, 122 n. 45, 142 n. 23  
29.5.1.23: 30 n. 52, 109, 122 n. 45  
29.5.1.24: 29, 52 n. 5  
29.5.1.25: 30, 52 nn. 5-7, 53, 56, 56 n. 14, 57  
29.5.1.26: 25, 31 n. 57, 56 n. 15, 64, 70, 70 n. 9, 72, 81 n. 4  
29.5.1.27: 25, 31 nn. 57-58, 56 n. 15-16, 64, 71, 72  
29.5.1.28: 30 n. 54, 32, 52 n. 6, 55, 56, 56 n. 15-16, 64, 71, 77, 77  
n. 17, 109 n. 28  
29.5.1.29: 56 n. 16  
29.5.1.30: 52 n. 4-5, 56, 56 n. 15-16, 57, 72, 84  
29.5.1.31: 52 n. 4-6, 78, 84, 110 n. 29, 110  
29.5.1.32: 31, 47 n. 7, 52 n. 3, 69, 118  
29.5.1.33: 31, 47 n. 7, 52 n. 3-4-7, 69, 119  
29.5.1.34: 84, 123  
29.5.1.35: 85, 123  
29.5.1.38: 34, 81  
29.5.2: 22 n. 35, 26, 30 n. 55, 78, 90 142 n. 23, 153  
29.5.3: 144, 144 n. 27  
29.5.3pr.: 22 n. 34, 34, 120, 121  
29.5.3.2: 85, 110, 120 n. 40  
29.5.3.3: 121  
29.5.3.4: 86, 121  
29.5.3.6: 122  
29.5.3.7: 112, 119  
29.5.3.8: 70, 119  
29.5.3.9: 120  
29.5.3.10: 120



29.5.3.11: 120  
29.5.3.12: 110  
29.5.3.13: 52 n. 6, 101  
29.5.3.16: 26, 35, 36, 52 n. 6, 112, 132, 134  
29.5.3.17: 52 n. 4  
29.5.3.18: 35 n. 63, 52 n. 4, 53 n. 9, 54, 112 n. 33, 127, 134 n. 13,  
135, 142  
29.5.3.19: 135, 142 n. 23  
29.5.3.20: 136, 142 n. 23  
29.5.3.21: 136, 142 n. 23  
29.5.3.22: 128, 136, 142 n. 23  
29.5.3.23: 136, 138, 142 n. 23  
29.5.3.24: 138, 140 n. 20, 142 n. 23  
29.5.3.25: 138, 142 n. 23  
29.5.3.26: 139, 142 n. 23  
29.5.3.28: 139, 142 n. 23  
29.5.3.29: 52 n. 5, 137  
29.5.3.30: 128, 139 n. 17, 142 n. 23  
29.5.3.31: 128, 139, 139 n. 18, 142 n. 23  
29.5.3.32: 128, 140, 140 n. 19, 142 n. 23  
29.5.4: 22 n. 35, 128, 143  
29.5.5pr.: 22 n. 34, 140  
29.5.5.1: 142 n. 23  
29.5.5.2: 52 n. 4, 53 n. 9, 142 n. 23  
29.5.6pr.: 22 n. 35, 35, 52 n. 7, 58, 89, 111, 111 n. 31, 154  
29.5.6.1: 60  
29.5.6.3: 35, 80  
29.5.7: 22 n. 35, 26, 36  
29.5.8: 22 n. 35, 101  
29.5.8.1: 142 n. 23

29.5.9: 22 n. 35  
29.5.10pr.: 22 n. 35, 37, 113  
29.5.10.1: 26, 36, 112  
29.5.11: 22 n. 35  
29.5.12: 22 n. 35, 37, 113  
29.5.13: 19, 22 nn. 30-35, 130, 142 n. 23  
29.5.14: 22 n. 35, 32, 52 nn. 3-6, 68, 70, 82 n. 7  
29.5.15: 146  
29.5.15pr.: 22 n. 35, 142 n. 23  
29.5.15.1: 146  
29.5.15.2: 142 n. 23  
29.5.16: 22 n. 35, 101  
29.5.17: 22 n. 35, 38, 52 n. 7, 60  
29.5.18: 22 n. 35  
29.5.19: 22 n. 35, 52 n. 6, 86  
29.5.20: 22 n. 35, 143  
29.5.21: 22 n. 35, 144  
29.5.21pr.: 142 n. 23  
29.5.21.1: 142 n. 23  
29.5.21.2: 142 n. 23  
29.5.22: 22 n. 35  
29.5.23: 22 n. 35, 38 n. 68, 142 n. 23  
29.5.24: 22 n. 34, 142 n. 23  
29.5.25pr.: 22 n. 25, 35 n. 62, 37, 38 n. 68, 40, 40 n. 74, 52 n. 1,  
67, 80 n. 1, 142 n. 23  
29.5.25.2: 38 n. 69, 134, 141, 141 n. 21  
29.5.26: 22 n. 35, 145  
29.5.27: 22 n. 35, 142, 142 n. 23

*Codex Iustinianus* 6.35.12  
Ed. P. Krüger, Berolini 1877  
33

Festo  
*De verborum significatu*  
Ed. W. Lindsay, Leipzig 1913  
22 n. 33

Historia Augusta  
*Vita Adriani* 11.18  
Ed. J.-P. Callu – A. Gaden – O. Desbordes, Paris 1992  
74

*Lex Cornelia de sicariis et veneficis*  
20, 29, 35, 39, 40, 45, 46, 48, 52, 67, 80, 152

Macrobio  
*Saturnalia* 3,4,7  
Ed. R.A. Kaster, Cambridge-London 2011  
22 n. 33

*Pauli Sententiae*  
Ed. G. Baviera, in FIRA II, Florentiae 1940<sup>2</sup>, 317 ss.

3.5 (*ad senatus consultum Silanianum*): 148

3.5.1: 147

3.5.5: 21 n. 29, 26, 27, 27 n. 48, 106

3.5.12: 147,148

### Senatusconsulta

*Claudio*, 18-19, 90, 111-112, 114-115, 131-132-133-134-135,  
137, 148

*Neroniano*, 18, 19, 21, 26, 27, 106

*Pisoniano*, 19

*Silaliano*, citato in quasi tutte le pagine

*Sub Tauro et Lepido consulibus*, 19, 20, 130, 131

### Seneca

*Naturales quaestiones* 1,16,1

Questioni naturali, a cura di Dionigi Vottero, Torino 1989

20

### Tacito

#### *Annales*

Ed. E. Koestermann, Leipzig 1965

Edd. St. Borzsàk (1-6), K. Wellesley (11-16), Leipzig 1986-1991

13,32,1 15

14 42,1 16

14,42,2 20, 22 n. 31, 36, 66, 66 n. 5

14,43 17

14,44 18



### Volumi pubblicati

1. *Scienza antica in età moderna. Teoria e immagini*, a cura di Vanna Maraglino, 2012.
2. Stefania Santelia, *La miranda fabula dei pii fratres in Aetna 603-645*, con una nota di Pierfrancesco Dellino, 2012.
3. Ambrogio di Milano, *De Nabuthae historia*, a cura di Stefania Palumbo, 2012.
4. Sidonio Apollinare, *Carme 16, Eucharisticon ad Faustum episcopum*, introduzione, traduzione e commento di Stefania Santelia, 2012.
5. *La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica*, a cura di Vanna Maraglino, 2012.
6. Beda il Venerabile, *De natura rerum*, a cura di Elisa Tinelli, 2013.
7. Carmelo Salemme, *Saffo e la bellezza agonale*, 2013.
8. Claudio Claudiano, *Fescennina dicta Honorio Augusto et Mariae*, a cura di Ornella Fuoco, 2013.
9. Sabina Castellaneta, *Il seno svelato ad misericordiam. Egesi e fortuna di un'immagine omerica*, 2013.
10. *Filologia e letteratura. Studi offerti a Carmelo Zilli*, a cura di Angelo Chielli e Leonardo Terrusi, 2014.
11. Erasmo da Rotterdam, *Panegyricus ad Philippum Austriae ducem*, a cura di Elisa Tinelli, 2014.
12. Nazario, *Panegirico in onore di Costantino*, a cura di Carmela Laudani, 2014.
13. Luca Ruggio, *Alla maniera dei comici. Aspetti del comico nella commedia umanistica*, 2015.
14. Anonimo, *Il Panegirico del 307 per Massimiano e Costantino*, a cura di Teresa Bucci, 2015.
15. *Riccio o volpe? Uno e molteplice nel pensiero degli antichi e dei moderni*, a cura di Vanna Maraglino, 2016.
16. Tito Livio, *Ab urbe condita liber XXVII*, a cura di Fabrizio Feraco, 2017.
17. Giuseppe Cascione, *La carta, il corpo, il conio. Spazio e corpo politico nel Rinascimento europeo*, 2017.
18. Carmelo Salemme, *Le "metamorfosi" del Sannazaro*, 2018.
19. *Classici e cinema. Il sangue e la stirpe*, a cura di Vanna Maraglino, 2018.
20. Flavio Merobaude, *Panegirico in prosa per Aezio*, a cura di Antonella Bruzzone, 2018.
21. Daniele Vittorio Piacente, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Siliano*, 2018.

